

RESOCONTO STENOGRAFICO

231.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDI

DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

INDICE

	PAG.		PAG.
Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 21-25 luglio 1997:		De Simone Alberta (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)	20539, 20548
Presidente	20572, 20574	Russo Paolo (gruppo forza Italia)	20539, 20548
Meloni Giovanni (gruppo rifondazione comunista-progressisti), <i>Presidente della Commissione speciale contro la corruzione</i>	20573	Sales Isaia, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica</i> .	20544
Guidi Antonio (gruppo forza Italia)	20574	Scoca Maretta (gruppo CCD)	20540
Disegno di legge (Seguito della discussione):		Vito Elio (gruppo forza Italia)	20547, 20549
Definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto e proroga della gestione (2941)	20538	Missioni	20501
Presidente	20538	Per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo:	
Boccia Antonio (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo)	20541	Presidente	20575
Bogi Giorgio, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	20549	Pecoraro Scanio Alfonso (gruppo misto-verdi-l'Ulivo)	20574
Casinelli Cesidio (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), <i>Relatore</i>	20549	Preavviso di votazioni elettroniche:	
De Mita Ciriaco (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo)	20542	Presidente	20501
		Progetto di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
		S. 717-808-954. — Di iniziativa dei senatori VALENTINO ed altri; RUSSO ed altri;	

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

PAG.	PAG.
DEL GOVERNO: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari (<i>approvato in un testo unificato dal Senato</i>) (3479) e concorrenti proposte di legge BONITO ed altri: Nuove norme in materia di giustizia civile, di reclutamento e di impiego dei vice pretori onorari (1211) e PARRELLI ed altri: Norme per l'assunzione straordinaria di magistrati onorari (1606)	20501
Presidente	20501
Benedetti Valentini Domenico (gruppo alleanza nazionale)	20508, 20510, 20514, 20519, 20522, 20529
Berruti Massimo Maria (gruppo forza Italia)	20512
Boccia Antonio (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo)	20509
Bonito Francesco (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)	20527, 20528
Borrometi Antonio (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo)	20534
Carrara Carmelo (gruppo misto-CDU)	20503, 20530
Corleone Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	20521, 20523
Flick Giovanni Maria, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	20538
Fontanini Pietro (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania)	20518, 20520
Grimaldi Tullio (gruppo rifondazione comunista-progressisti) .	20507, 20510, 20511, 20515
Li Calzi Marianna (gruppo rinnovamento italiano)	20531
Lucidi Marcella (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), <i>Relatore</i>	20504, 20506, 20507, 20508, 20511, 20512, 20514, 20516, 20517, 20521, 20523, 20524, 20525, 20526, 20538
Mancuso Filippo (gruppo forza Italia)	20536
Manziona Roberto (gruppo CCD)	20502, 20503, 20505, 20509, 20512, 20514, 20517, 20518, 20519, 20521, 20523, 20524, 20525, 20526, 20527, 20532
Meloni Giovanni (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	20516
Mirone Antonino, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	20507, 20511, 20512, 20514, 20517, 20524, 20525, 20527, 20530
Olivieri Luigi (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)	20502, 20504, 20533
Parrelli Ennio (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)	20509, 20515, 20519
Pisapia Giuliano (gruppo rifondazione comunista-progressisti), <i>Presidente della II Commissione</i>	20505, 20532
Piscitello Rino (gruppo misto-rete-l'Ulivo) .	20510
Rossi Oreste (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) .	20506, 20513, 20516, 20518, 20521, 20524, 20535
Simeone Alberto (gruppo alleanza nazionale)	20504, 20513, 20518, 20522, 20537
Vitali Luigi (gruppo forza Italia) ..	20502, 20504, 20506, 20515, 20535
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
S. 964. - Senatori CIRAMI ed altri: Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (<i>approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3647) e concorrenti proposte di legge ARMOSINO ed altri: Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale, in materia di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare (1863-bis); CARMELO CARRARA ed altri: Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale, in materia di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare (1870-bis)	20549
Presidente	20549, 20560
Cananzi Raffaele (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo)	20571
Carrara Carmelo (gruppo misto-CDU)	20560
Corleone Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	20557, 20570
Giuliano Pasquale (gruppo forza Italia) .	20567
Mantovano Alfredo (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore per la maggioranza</i>	20551, 20570
Olivieri Luigi (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)	20567
Pecoraro Scanio Alfonso (gruppo misto-verdi-l'Ulivo)	20563
Saraceni Luigi (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo)	20569
Scozzari Giuseppe (gruppo misto-rete-l'Ulivo), <i>Relatore di minoranza</i>	20550
Sull'invio di una delegazione del Parlamento nello Stato della Virginia in relazione al caso O'Dell:	
Presidente	20571
Ordine del giorno della prossima seduta ..	20575
Dichiarazioni di voto finale dei deputati Roberto Manziona e Luigi Vitali sulla proposta di legge n. 3479 e concorrenti .	20576

La seduta comincia alle 9,30.

MAURO MICHIELON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bagliani, Bielli, Bono, Cherchi, Maccanico, Marongiu, Montecchi, Moroni, Niedda, Pennacchi, Pinza, Sedioli, Solaroli, Taradash, Testa e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del progetto di legge S. 717-808-954 di iniziativa dei senatori Valentino ed altri, Russo ed altri, del Governo: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3479) e delle concorrenti proposte di legge Bonito ed altri: Nuove norme in materia di giustizia civile, di reclutamento e di impiego dei vice pretori onorari

(1211); Parrelli ed altri: Norme per l'assunzione straordinaria di magistrati onorari (1606) (ore 9,39).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge, già approvato in un testo unificato dal Senato, di iniziativa dei senatori Valentino ed altri, Russo ed altri, del Governo: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinarie e delle concorrenti proposte di legge Bonito ed altri: Nuove norme in materia di giustizia civile, di reclutamento e di impiego dei vice pretori onorari; Parrelli ed altri: Norme per l'assunzione straordinaria di magistrati onorari.

Ricordo che nella seduta del 9 luglio scorso è iniziato l'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti (*vedi l'allegato A ai resoconti della seduta del 9 luglio 1997*).

Avverto che il gruppo di forza Italia ha chiesto la votazione nominale.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,39).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzione 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, il primo emendamento che ci vede impegnati questa mattina prevede la possibilità di inserire nel circuito delle sezioni stralcio anche le preture.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il collega Manzione sta svolgendo il suo intervento; vi prego cortesemente di ascoltarlo.

ROBERTO MANZIONE. Sappiamo benissimo che il contenzioso civile arretrato (vecchio rito) viene quantificato normalmente intorno ai 2 milioni e mezzo di procedimenti pendenti. Secondo alcuni dati, che sembrerebbero ufficiali, dovremmo trovarci di fronte ad un milione 550 mila 104 procedimenti civili pendenti (vecchio rito) dinanzi al tribunale e ad un milione 357 mila 265 pendenti dinanzi alle preture. Se la *ratio* del provvedimento deve essere quella di eliminare il contenzioso pregresso, anche per consentire l'entrata a regime del nuovo procedimento civile introdotto, appare evidente che non si può trascurare l'aspetto relativo alle preture, che proprio con la normativa sul giudice unico di primo grado merita a maggior ragione, secondo me, di essere preso in considerazione.

Mi avvio a concludere perché il tempo è contingentato e quello a disposizione del mio gruppo è poco; cercherò quindi di utilizzarlo in maniera parsimoniosa.

Voglio soltanto ricordare che sull'allargamento anche alle preture della possibilità di usufruire delle sezioni stralcio (chiaramente con gli opportuni contemperamenti) si erano espressi già in Commissione molti dei rappresentanti di tutti i gruppi presenti in quest'aula. Mi riferisco, per esempio, ai colleghi Parrelli e Bonito; ma anche l'associazione nazionale

magistrati e per certi versi l'avvocatura volevano che per saldare l'arretrato e per evitare di trascinare un contenzioso così cospicuo questa forma di « sanatoria » venisse estesa anche ai giudizi pretorili.

Ecco perché mi permetto di raccomandare all'Assemblea di considerare con la dovuta attenzione il mio emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Presidente, annuncio il voto contrario del gruppo di forza Italia sull'emendamento in esame ed anche sugli emendamenti Gambato 1.9, Manzione 7.2, 10.1, 11.1 e 13.1, perché siamo contrari all'istituzione delle sezioni stralcio nelle preture. Già da tempo infatti esistono i vicepretori onorari, quindi la situazione che si è realizzata nelle preture è sicuramente molto diversa e rientra nella normalità rispetto a quella dei tribunali, in cui questo intervento tende soltanto ad azzerare l'arretrato attraverso l'istituzione delle sezioni stralcio.

Per questo motivo ribadisco che il gruppo di forza Italia voterà contro l'emendamento Manzione 1.1 e gli altri emendamenti citati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Presidente, annuncio il voto contrario del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo sull'emendamento Manzione 1.1, che avrebbe potuto avere la sua utilità e razionalità se non fossero state approvate le disposizioni concernenti il giudice unico. Tali disposizioni rivoluzioneranno completamente il settore, sempre che (e non abbiamo motivo di dubitarne) il Governo adempia la delega nei sei mesi preventivati dalla normativa.

Inoltre è stato già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'altro provvedimento molto importante, riguardante la competenza penale del giudice di pace, che dovrebbe rivoluzionare completamente la situazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, desidero annunciare il voto favorevole dei deputati del CDU sull'emendamento Manzione 1.1, in considerazione del fatto che questo provvedimento ha natura sicuramente eccezionale ed è volto esclusivamente a deflazionare gli uffici civili, perché gli arretrati non sono solo presso i tribunali, ma anche presso le preture e le corti di appello.

Faccio presente che su questo provvedimento incombe sempre la spada di Damocle di una possibile incostituzionalità, tenuto conto che la nostra Carta costituzionale prevede la possibilità di istituire giudici onorari soltanto per giudici singoli e non anche collegiali. Il richiamo che è stato fatto dai colleghi che mi hanno preceduto alle riforme relative al giudice unico e all'aumento della competenza penale del giudice di pace non è assolutamente calzante.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzione 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	323
Votanti	320
Astenuti	3
Maggioranza	161
Hanno votato sì	41
Hanno votato no ...	279

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gambato 1.5, che ricordo è stato ritirato in precedenza dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Manzione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, voglio brevemente approfittare dell'emendamento che è sottoposto all'esame dell'Assemblea per replicare a quanto sostenevano i colleghi.

Il fatto che in pretura vi siano i vicepretori non ha senso alcuno, specialmente ove si consideri che tutti siamo a conoscenza del grosso problema delle incompatibilità dei vicepretori stessi, ai quali vengono quotidianamente assegnati ruoli integrali. A maggior ragione, si può prevedere un ulteriore blocco dell'attività civile in pretura.

Non vi è dunque alcun nesso tra il precedente emendamento e l'attribuzione della competenza penale ai giudici di pace, versandosi nella specie in materia civilistica. Rispetto al provvedimento di delega è tutto da verificare.

Prendo atto che l'Assemblea si è pronunciata al riguardo e quindi, evidentemente, ritirerò tutti gli altri emendamenti che si muovevano nella logica di prevedere un'estensione al pretore della possibilità di usufruire delle sezioni stralcio.

Per quanto riguarda, nello specifico, l'emendamento Gambato 1.5, ritirato dai presentatori e che io ho fatto mio, voglio solo dire che, seguendo il discorso che il collega Olivieri faceva per il gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo, se davvero vi fosse la possibilità, attraverso la normativa del giudice unico, di recepire automaticamente tutto il contenzioso relativo alle preture, a maggior ragione questo emendamento, che si muove nella logica di innalzare il numero dei giudici onorari aggregati - i cosiddetti GOA - da mille a duemila, dovrebbe essere approvato.

Milita a sostegno di questa mia richiesta, in primo luogo, la necessità di assorbire quel contenzioso che - lo ribadisco - dovrebbe essere del tenore di 2 milioni e mezzo di procedimenti civili pendenti. Non vengo qui a fare statistiche, ma pare intuitivo che, se ogni giudice aggregato riuscisse ad emanare, così come il Go-

verno stimava, circa 200 sentenze all'anno, non se ne riuscirebbero a fare più di 200 mila ogni anno e dunque in cinque anni saremmo ad un milione di sentenze a fronte dei 2 milioni e mezzo di procedimenti pendenti.

Questo dato non è soltanto sintomatico di un'incapacità di rispondere alle reali esigenze, ma assume una valenza maggiore laddove si consideri quanto avevo ribadito in sede di discussione generale e che è stato ripreso dal collega Carrara relativamente all'articolo 106. Al di là del dato letterale del precetto costituzionale, che vieta l'attribuzione ai giudici onorari di materie di competenza del giudice collegiale, come nel caso di specie, la verità è che comunque si riesce a superare questa preclusione attraverso una previsione che è stata fatta dalla stessa Corte costituzionale con l'affermazione che, quando l'incarico è a termine, pur se in un organo collegiale, è possibile comunque superare il precetto costituzionale. Ma se non verificiamo *a priori* che vi sia una capienza che consenta di esaurire effettivamente il contenzioso nei cinque anni previsti dalla legge, allora vi è il rischio di incappare veramente nel precetto di incostituzionalità.

In questa logica insisto affinché, al fine di dare una risposta coerente e per evitare problemi attinenti alla legittimità costituzionale dell'intero pacchetto, si voglia prevedere l'innalzamento dei GOA da mille a duemila.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Annuncio il voto contrario dei deputati del gruppo di forza Italia sull'emendamento 1.5: infatti l'intervento dei giudici aggregati si giustifica in base ad un principio di eccezionalità e temporaneità. Se dovessimo ritenere necessari duemila giudici onorari, allora questo intervento non sarebbe giustificabile e sarebbe più auspicabile l'aumento degli organici dei giudici togati. Per questo motivo siamo contrari all'ampliamento.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Ribadisco la mia richiesta di ritirare l'emendamento 1.5, altrimenti il mio parere è contrario in ragione del fatto che la previsione di un aumento dei giudici onorari aggregati è già contenuta nella legge all'articolo 4, nel quale si prevede la possibilità, dopo venti mesi dall'inizio dell'attività, di verificare l'andamento e quindi eventualmente di adeguare anche il numero dei magistrati onorari; ma soprattutto tale previsione è contenuta in un ordine del giorno che è stato sottoscritto dai rappresentanti di tutti i gruppi ad eccezione del CCD e del CDU e della lega, che in un proprio ordine del giorno ha anch'essa richiesto un possibile successivo aumento.

Stante tutto ciò, credo che la necessità del ritiro dell'emendamento sia giustificata dal possibile accoglimento di un ordine del giorno da parte del Governo, e ciò vale per questo come per gli emendamenti successivi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Annuncio il voto contrario dei deputati del gruppo di alleanza nazionale su questo emendamento perché riteniamo che duemila giudici aggregati siano veramente tanti; sarebbe infatti preferibile incrementare il numero dei giudici togati senza reclutare altri giudici non togati in numero così rilevante.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Annuncio il voto contrario dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo, ricordando che il disegno di legge è arrivato al Senato

con la previsione di duecento giudici, che poi sono stati elevati a mille. Un giudice costa allo Stato circa novanta milioni; per di più vi è l'impegno da parte del Governo, qualora nella prima applicazione la previsione si dovesse dimostrare carente, di procedere ad un'integrazione.

GIULIANO PISAPIA, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA, *Presidente della II Commissione*. Insisto sulla richiesta di ritiro dell'emendamento perché diversamente sarebbe precluso un ordine del giorno che tutta la Commissione ha ritenuto determinante per il futuro delle sezioni stralcio.

PRESIDENTE. Onorevole Manzione, qual è la sua opinione dopo aver sentito l'invito sia della relatrice sia del presidente della Commissione?

ROBERTO MANZIONE. Non ritengo opportuno procedere al ritiro, poiché è comunque possibile presentare un ordine del giorno che preveda un numero diverso di giudici aggregati (1990, 2010 o altro). Mi consenta tuttavia di specificare perché non provvedo al ritiro dell'emendamento. Mi sembra assurdo che ancora una volta si voglia impegnare il Governo ad assumere provvedimenti che sono di competenza del Parlamento. Vi invito a verificare come gli ordini del giorno rientrino tutti nella logica degli emendamenti presentati; non capisco perché si debba abdicare *a priori* alla possibilità di migliorare un provvedimento nella direzione di quello che la società civile, il mondo dell'avvocatura e quello della magistratura ci chiedono soltanto per approvarlo in tempi rapidi, quando per la modifica dell'articolo 513, che ha finalità diverse ma ugualmente meritevoli di ampia tutela, il provvedimento verrà invece rinviato al Senato. Non capisco perché si debba utilizzare questo doppio binario, quasi come se nel settore civile non vi fosse la

possibilità di ritoccare o modificare e nel settore penale sì. La sensibilità dei colleghi del Senato è la stessa, per lo meno uguale alla nostra ed è per questo che mi rifiuto categoricamente di accettare una logica di questo tipo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gambato 1.5, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Manzione, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	344
Votanti	335
Astenuti	9
Maggioranza	168
Hanno votato <i>sì</i>	39
Hanno votato <i>no</i> ...	296

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzione 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. L'emendamento al nostro esame ha una motivazione semplicissima ed invito i colleghi ad ascoltarmi per pochi secondi. Questa norma regola la possibilità di accesso alla categoria dei giudici onorari aggregati per quanto riguarda gli avvocati ed i magistrati a riposo. Per evitare l'esodo dei magistrati in servizio - esodo che potrebbe essere finalizzato all'assunzione del nuovo incarico previsto dalla normativa che introduce i GOA - ho previsto una limitazione temporale al 30 aprile 1997. Sarebbe come dire che soltanto i magistrati collocati a riposo entro il 30 aprile 1997 avranno la possibilità di diventare GOA e non tutti gli altri, i quali potrebbero chiedere un anticipato collocamento

a riposo proprio - mi si consenta di dirlo - per cumulare un'indennità all'altra. Si registrerebbe altrimenti un doppio effetto negativo: da un lato non avremmo persone effettivamente motivate nello svolgimento di una funzione così delicata e dall'altro verrebbe sguarnito il ruolo ordinario della magistratura, fatto che creerebbe problemi anche su un altro versante. Ecco perché mi sembra che una clausola che limiti nel tempo la possibilità di passare da un ruolo all'altro sia basata sul buon senso e non tenda a prevaricare una categoria, quella dei magistrati, alla quale dobbiamo tutti ampio rispetto, ma ad evitare certi fenomeni, in una logica di trasparenza e di correttezza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Annuncio il voto contrario del gruppo di forza Italia su questo emendamento. Le valutazioni del collega Manziane sono degne di attenzione, ma è evidentemente sfuggito al collega il comma 3 dell'articolo 8, che pone un argine all'esodo di cui parla. La norma in questione prevede che non sia possibile cumulare il reddito di pensione con le indennità qualora la pensione (sarebbe questo il caso dei magistrati che lascino l'incarico) superi i 5 milioni lordi mensili. Si tratta, ripeto, di un caso che calza perfettamente ed è dunque già contenuta nel corpo della legge una norma di salvaguardia che rende inutile questo ulteriore intervento. Per questo ribadisco il nostro voto contrario.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Il motivo del parere contrario su questo emendamento è essenzialmente che il termine proposto dall'onorevole Manziane impedirebbe sicuramente un possibile ingresso e una valorizzazione di nuove competenze

rispetto alla funzione di giudice onorario aggregato. Inoltre, questo emendamento è in evidente contraddizione con quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, lettera b), che prevede la possibilità di nomina anche per coloro che abbiano maturato il diritto al trattamento oppure lo maturino nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oreste Rossi. Ne ha facoltà.

ORESTE ROSSI. Il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania è favorevole all'emendamento Manziane 1.2, in quanto riteniamo che si debba fissare un termine oltre il quale i magistrati ordinari non possano più andare in pensione e poi scegliere di seguire la strada della carica di magistrato onorario. Riteniamo che, anche se è previsto un tetto di cinque milioni, un magistrato possa preferire, considerando la quota in più che potrebbe percepire rinunciando alla parte di pensione eccedente, di andare in pensione e di fare poi il magistrato onorario. In questo modo, andremmo ad impoverire il già scarso numero di magistrati ordinari presenti nei nostri tribunali, per cui siamo favorevoli a questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manziane 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	361
Votanti	359
Astenuti	2
Maggioranza	180
Hanno votato sì	38
Hanno votato no ...	321

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gambato 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	337
Votanti	335
Astenuti	2
Maggioranza	168
Hanno votato sì	33
Hanno votato no ...	302

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	375
Votanti	364
Astenuti	11
Maggioranza	183
Hanno votato sì	294
Hanno votato no ...	70

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e dell'emendamento ad esso presentato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su di esso.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. La Commissione invita il presentatore a ritirare l'emendamento Grimaldi 2.10, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONINO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo invita i presentatori dell'emendamento Grimaldi 2.10 al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, aderisce all'invito a ritirare l'emendamento 2.10 rivolta dal relatore e dal rappresentante del Governo?

TULLIO GRIMALDI. Non avrei alcuna difficoltà, come ho già rilevato in altra occasione, a ritirare questo emendamento, tanto più che pare ci sia la volontà di approvare questa legge senza modifiche, per evitare che ritorni al Senato. Però, chiedo al relatore - che credo abbia attentamente studiato la questione e quindi sia ben consapevole di tutti gli articoli di questa legge - e alla Commissione giustizia, che ha molto dibattuto su questo argomento, come sia possibile mantenere la lettera *d*) del comma 8.

In realtà, nella nostra Costituzione (quella vigente, non saprei dire se anche quella futura) c'è una possibilità, sulla base di una legge che non è stata mai introdotta, di divieto di iscrizione ai partiti politici. Ricordo infatti che, a suo tempo, vi fu emanato un decreto (il cosiddetto decreto Scotti-Martelli) che però non fu convertito in legge. Ne consegue che, allo stato, per tutti i magistrati non esiste il divieto di iscrizione a partiti politici e tantomeno il divieto di « assunzione » ai concorsi per i magistrati ordinari che abbiano ricoperto o ricoprono delle cariche in partiti politici.

Qui si introduce una limitazione che è chiaramente incostituzionale. Una questione di costituzionalità potrebbe essere, dunque, sollevata in qualsiasi sede in quanto con questa norma verremmo ad impedire l'assunzione come giudici onorari aggregati anche di magistrati in pensione, di avvocati e di altri docenti universitari, per il solo fatto che nei tre anni precedenti questi hanno ricoperto incarichi in partiti politici.

Mi rendo conto che oggi c'è una sorta di sollevazione contro i partiti politici, pare infatti che in questa nuova Repubblica che si va profilando non debbano più esistere, ma allo stato attuale i partiti politici sono ancora tutelati dalla Costituzione! Dunque questa norma è chiaramente in contrasto con la Costituzione.

Per tali motivi chiedo al relatore di spiegarmi come possa coesistere questa norma con i diversi articoli della Costituzione, in particolare con l'articolo 98. Se il relatore mi darà una spiegazione logica e giuridica (dico giuridica sottolineando il termine più volte), allora ritirerò questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di emendamento in realtà solleva ed evidenzia alla nostra attenzione un problema di straordinaria delicatezza.

Personalmente non ritengo che sussista questa violazione, nello spirito e nella lettera, del dettato costituzionale perché vi sono molti altri esempi (del resto robustamente motivati) di categorie rispetto alle quali vi è una pregiudiziale di questo tipo, con riferimento alle funzioni che un soggetto potrebbe essere chiamato ad espletare.

Qui si pone un problema largamente avvertito nell'opinione pubblica, un problema di credibilità e di affidabilità della persona, di presunzione di affidabilità, di oggettività della stessa; in questo modo la norma viene a recepire una oggettiva preoccupazione, una istanza largamente avvertita dall'opinione pubblica.

È ben lungi da me (e credo anche dal mio gruppo) la volontà di disincentivare o addirittura di penalizzare l'impegno politico dei cittadini perché non è affatto questo il tema. Piuttosto invito l'Assemblea a fare una riflessione, che praticamente non troverà sbocco in un voto qualora il collega Grimaldi ritiri — come sembrerebbe profilarsi — il suo emendamento, sul problema relativo al significato di una norma quale quella contenuta alla lettera *d*).

Come si fa a verificare in concreto chi abbia ricoperto nel triennio precedente incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici? È ben noto che, nell'attuale nostro assetto normativo, nell'attuale or-

dinamento, nell'attuale modo d'essere dei partiti politici, non esistono strumenti che ci mettano con certezza nella condizione di verificare chi abbia in effetti « disimpegnato » queste funzioni politiche esecutive o direttive. Resta inoltre da capire quale significato abbiano gli incarichi direttivi od esecutivi, due dizioni molto late e pertanto soggette a delle interpretazioni oblunghe o diseguali che creano una disparità di trattamento.

Infine resta da capire quale significato abbia un incarico direttivo o esecutivo nei partiti politici. In altre parole con questa dizione ci si riferisce soltanto a livello centrale, apicale, nazionale? Oppure al livello provinciale o regionale? Forse ci si vuole riferire al livello strettamente locale? Tutto questo introduce sicuramente degli spazi di equivoco, che poi spesso si riversano anche sugli organismi come, ad esempio, i consigli giudiziari, integrati secondo la legge, circa l'applicazione di questa norma senza creare diseguglianze e iniquità di intervento. Mi pare che la lettera *d*) sia condivisibile nello spirito come una norma programmatica, di indirizzo e direttiva, ma sulla sua operatività pratica in concreto consentitemi di avere più che fondate riserve.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Lucidi, ha chiesto di parlare per una precisazione. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Signor Presidente, premetto che il parere della relatrice è anche il parere della Commissione, un parere cui si perviene a seguito di una discussione. Vorrei dire all'onorevole Grimaldi che non seguirei il criterio del confronto diretto fra di noi sulla motivazione e sulla giustificazione di determinati atti, inoltre non ritengo che ad una speculazione di carattere giuridico proveniente dalla sottoscritta possa essere attribuito uno scopo persuasivo nei suoi confronti.

La ragione per cui esprimiamo un parere contrario sull'emendamento Grimaldi 2.10 è legata alla temporaneità dell'incarico che i giudici onorari aggregati

sono chiamati a rivestire. Rispetto a ciò l'incompatibilità che abbiamo introdotto non interessa la contestualità, bensì l'antecedenza determinata dal fatto di aver ricoperto incarichi direttivi od esecutivi nei partiti politici; si dovrebbe trattare di una immediata antecedenza rispetto all'esercizio della funzione di giudice onorario.

Ritenevamo in ragione di ciò che fosse una scelta di valore e politica fatta dalla Commissione mantenere anche in questo caso il principio della divisione dei poteri perché il giudice onorario aggregato è chiamato a ricoprire un incarico all'interno di poteri dello Stato sicuramente diverso dal potere politico.

Rispetto all'obiezione sollevata dall'onorevole Benedetti Valentini, faccio presente che ricoprire una carica politica è un fatto noto e pubblico, certamente non privato; soprattutto, si tratta di un fatto che si inquadra nell'ambito di un organigramma di un partito politico, di una realtà politica organizzata, di una associazione politica. In riferimento a ciò reputiamo possibile individuare la situazione pregressa del giudice ordinario aggregato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, desidero ringraziare l'onorevole Grimaldi e la relatrice per aver posto maggiormente l'accento su una questione che a mio avviso necessiterebbe di una riflessione più approfondita.

Nei tempi bui della prima Repubblica il Parlamento ha infarcito alcune leggi di impedimenti formali e sostanziali per appartenenti a partiti politici, in questo caso si sono salvati gli appartenenti ai sindacati, ma ci sono leggi in cui anche ai sindacalisti è stato impedito di accedere a determinate funzioni. Il fatto di impedire ad un cittadino l'esercizio del diritto costituzionale di accedere a carriere o ad incarichi pubblici di rilievo molto alto non è questione che può essere affrontata e

risolta parzialmente; né a seconda delle circostanze o degli umori del Parlamento possiamo includere od escludere determinati accessi una volta ai politici, un'altra volta ai magistrati e la volta successiva ancora magari anche alle annunciatrici televisive.

La questione è seria e va approfondita ed analizzata nell'ambito delle riforme della pubblica amministrazione in corso perché ha contribuito a determinare nella coscienza e nella cultura degli italiani che l'essere politico non è un bell'affare (*Applausi dei deputati del gruppo di popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo del CCD sull'emendamento Grimaldi 2.10. A parte ogni considerazione politica, siamo anche noi fra coloro che propugnano una piena separazione dei poteri per cui la logica molto astratta ed effimera della previsione di cui alla lettera d) potrebbe convincerci. Ci spinge a votare a favore dell'emendamento il fatto che si tratti di un precetto inapplicabile, nel senso che non abbiamo bisogno di norme che poi non possono essere concretamente applicate e servono unicamente a creare disservizi. In questa logica voteremo a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. La norma non pone problemi di costituzionalità, a mio parere, poiché il tema di cui ci occupiamo è quello dei magistrati onorari aggregati che non entrano in carriera e che sono assunti limitatamente nel tempo. Ciò significa che la loro posizione si differenzia nettamente da quella dei magistrati ordinari.

La norma è dettata da ragioni di opportunità politica poiché i magistrati

onorari debbono godere del massimo prestigio. Ciò non significa che aver svolto incarichi politici comporti una diminuzione di prestigio, ma non vi è dubbio che, ai fini della apprezzabilità pubblica, non aver svolto incarichi politici specifici, contribuirà ad aumentare l'autorevolezza dei magistrati.

Per quanto riguarda le difficoltà di applicazione della norma, che spesso si presentano, saranno il ministero e gli organi preposti a valutare di volta in volta le singole situazioni e a decidere di conseguenza (*Applausi*).

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Non mi è chiaro se l'onorevole Grimaldi ritiri il suo emendamento.

PRESIDENTE. Io non ho colto questa volontà di ritiro.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Dall'insieme delle valutazioni espresse, se sono vere quelle motivazioni, non comprendo perché al punto *d*), là dove si fa riferimento al triennio precedente alla nomina con incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti politici, questo stesso triennio non debba includere anche coloro i quali abbiano ricoperto incarichi elettivi. Tutto questo è previsto dai punti *a*) e *b*), ma non dal punto *d*). Non comprendo perché, per esempio, chi abbia ricoperto l'incarico di capogruppo consiliare di un partito non debba avere lo stesso trattamento di chi sia stato dirigente territoriale di un partito. Forse lo stesso onorevole Grimaldi può proporre un'integrazione perché sembra esservi una parzialità di trattamento.

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, vuole dare un chiarimento?

TULLIO GRIMALDI. Presidente, ella che si intende di diritto comprende benissimo che le motivazioni addotte dal

relatore non possono assolutamente indurmi a ritirare il mio emendamento 2.10. Sottolineo peraltro che con il comma 8, lettera *d*), viene introdotto un principio pericoloso, che comporta poi una grave discriminazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grimaldi 2.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	364
Votanti	241
Astenuti	123
Maggioranza	121
Hanno votato sì	34
Hanno votato no ...	207

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	368
Votanti	321
Astenuti	47
Maggioranza	161
Hanno votato sì	290
Hanno votato no ...	31

(La Camera approva).

RINO PISCITELLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINO PISCITELLO. Signor Presidente, non dispongo né del testo del progetto di legge né di quello degli emendamenti ad esso presentati. Non le chiedo la sospensione dei nostri lavori ma, essendo quello in esame un argomento molto importante,

la pregherei di disporre che siano resi disponibili i relativi testi; altrimenti, se ciò dovesse accadere un'altra volta, mi vedrei costretto a chiedere la sospensione dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, onorevole Piscitello. Sono convinto che le verranno al più presto forniti i testi da lei richiesti.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e dell'emendamento ad esso presentato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sull'emendamento ad esso presentato, invito il relatore ad esprimere su di esso il parere della Commissione.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Anche riguardo all'emendamento 3.1, rivolgo un caldo invito al presentatore, onorevole Grimaldi, a ritirarlo; altrimenti, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONINO MIRONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Grimaldi 3.1.

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, ha sentito il « calore » dell'invito al ritiro rivolte dal relatore?

TULLIO GRIMALDI. Il « calore » del relatore mi lusinga ed il suo sarebbe anche un invito suggestivo, tuttavia non posso accoglierlo e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Anche nel caso in esame, vorrei chiedere al relatore se abbia considerato un aspetto della formulazione dell'articolo 3.

Con il mio emendamento 3.1 ho chiesto di sopprimere l'ultima parte del comma 1, perché in realtà l'integrazione dei consigli giudiziari era stata prevista

per i giudici di pace (e lì aveva un senso: cioè, praticamente, nel caso in cui venivano nominati dei giudici di pace, il consiglio giudiziario veniva integrato in un certo modo). Nel caso di specie, invece, si tratta di nominare dei magistrati onorari, i quali provengono dalla carriera dei giudici ordinari, dalle professioni di avvocato o dall'università. Mi pare che non solo non si capisca il senso di questa integrazione, ma essa potrebbe anche determinare una sorta di pressione che potrebbe essere esercitata da parte di consigli giudiziari integrati in questo modo su coloro che dovranno essere nominati; si potrebbe quindi determinare un interesse di coloro che fanno parte integrante dei consigli giudiziari sui magistrati ordinari.

Poiché in questo caso i consigli giudiziari esprimono il parere — così come fanno per i giudici ordinari e per i vicepretori — non comprendo le ragioni per le quali si sia voluta fare questa integrazione! Nella sostanza, ci troviamo in presenza di una norma che non ha un senso logico e non ha una giustificazione e che quindi dovrebbe essere corretta.

Essendo quella in esame una legge che ha una sua portata, credo che dovrebbe uscire da quest'aula avendo una dignità anche sotto gli aspetti tecnico, logico e politico. Qui, invece, vi sono delle strutture che a mio avviso andrebbero corrette.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Signor Presidente, credo che per intendere il significato del primo comma dell'articolo 3 questo vada considerato nello spirito dell'intero provvedimento. Si prevede infatti un'integrazione del consiglio giudiziario territorialmente competente, in ragione del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, con una rappresentanza degli avvocati su designazione del consiglio dell'ordine di ogni distretto di Corte d'appello. Il motivo per

il quale si è favorita questa rappresentanza è essenzialmente legato alla professionalità, alla competenza e alla conoscenza soprattutto della realtà nella quale il giudice onorario aggregato andrà ad operare, nonché dei soggetti stessi che potranno ricoprire l'incarico di magistrato onorario, non dimenticando che tra questi potranno esserci anche gli avvocati. Tra l'altro questo spirito coglie anche le istanze pervenute dagli operatori del diritto, che molto hanno dato in termini di contributo di elaborazione a questo testo.

PRESIDENTE. Desidero avvertire il collega Piscitello ed anche gli altri colleghi che i testi sono regolarmente a disposizione di chi ha bisogno di documentarsi.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grimaldi 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	365
Votanti	364
Astenuti	1
Maggioranza	183
Hanno votato sì	23
Hanno votato no ...	341

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	319
Votanti	274
Astenuti	45
Maggioranza	138
Hanno votato sì	251
Hanno votato no ...	23

(La Camera approva).

MASSIMO MARIA BERRUTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

MASSIMO MARIA BERRUTI. Solo per segnalare che quando lei dichiara chiusa la votazione, Presidente, di fatto questa non viene chiusa.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Berruti; accerteremo se tecnicamente sarà possibile provvedere.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, chiedo quale sia il parere della Commissione su tali emendamenti.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Il parere della Commissione è contrario sull'emendamento Manzione 4.1. Invito inoltre i presentatori a ritirare l'emendamento Gambato 4.2, in linea con quanto già affermato in relazione agli emendamenti precedenti che interessavano l'estinzione della competenza alle preture e alle corti d'appello, altrimenti il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONINO MIRONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzione 4.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, abbiamo già visto che esiste una dubbia compatibilità del provvedimento rispetto all'articolo 106 della Costituzione. Sappiamo che la Corte costituzionale ha

previsto la compatibilità delle nomine dei giudici onorari nella composizione collegiale, legandola alla temporaneità dell'incarico. Nel caso di specie, proprio in considerazione di tale compatibilità costituzionale della nuova norma, intendiamo escludere ogni possibilità generalizzata di proroga del mandato. Se il Governo e la maggioranza sono convinti del fatto che il numero dei giudici onorari aggregati sia compatibile con l'emergenza da affrontare, allora non vi è alcuna necessità di prevedere proroghe, in particolare rispetto ai provvedimenti intermedi — ai quali ha fatto riferimento la collega Lucidi — cioè alla possibilità concessa al Governo *medio tempore* di intervenire per porre a regime il numero effettivo degli addetti.

In tale logica, appare in contrasto con il precetto costituzionale ogni previsione di proroga.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, annuncio il voto contrario dei deputati del gruppo di alleanza nazionale su tale emendamento, perché la *ratio* della norma contenuta nel comma 1 è proprio quella di evitare che vi sia una proroga di ulteriori cinque anni, che non si giustificerebbe assolutamente stante anche il numero cospicuo di magistrati non togliti arruolati. D'altronde, nemmeno le preoccupazioni di ordine costituzionale sollevate dall'onorevole Manziane possono trovare conferma nella norma, così come formulata. In ogni caso ritengo che un eventuale termine di proroga di un anno, visto in questa luce, sia condivisibile; soprattutto mi auguro che negli anni futuri non ci siano ripensamenti con eventuali ulteriori decreti-legge che potrebbero andare in direzione contraria.

Si tratta, ovviamente, di una norma eccezionale e quindi auspico che mantenga tale connotazione per tutto il tempo necessario a regolare l'arretrato dei procedimenti civili.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manziane 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Hanno votato sì	32
Hanno votato no ...	307

(La Camera respinge).

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Gambato 4.2 se accolgano l'invito loro rivolto a ritirarlo.

ORESTE ROSSI. No, signor Presidente, lo manteniamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Oreste Rossi.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gambato 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	363
Maggioranza	182
Hanno votato sì	36
Hanno votato no ...	327

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	366
Votanti	319
Astenuti	47
Maggioranza	160

Hanno votato sì 285

Hanno votato no ... 34

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere sugli stessi il parere della Commissione.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. La Commissione invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Grimaldi 5.5 e Manzione 5.1, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONINO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Grimaldi 5.5 e Manzione 5.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. La *ratio* degli emendamenti al nostro esame è molto agevole da comprendere. È stata prevista un'incompatibilità per gli avvocati, i quali non potranno esercitare nel circondario dove hanno svolto la propria attività professionale il ruolo di giudice onorario aggregato. A questa incompatibilità è stata però introdotta una deroga che non ci convince e che vogliamo eliminare proponendo di escludere che tale incompatibilità non valga per i tribunali con popolazione superiore a 500 mila abitanti. Riteniamo, infatti, che a guidarci debba essere la logica dell'incompatibilità circondariale per tutti i magistrati onorari. Non è possibile introdurre alcuna deroga pro-

prio nei circondari più grandi, quelli cioè in cui hanno sede i tribunali maggiori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetto Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, cari colleghi, richiamo l'attenzione sugli identici emendamenti 5.5 e 5.1 perché — riprendo un concetto che stiamo ribadendo da diversi giorni — le cose sono due: se volete far approvare i provvedimenti, come si dice volgarmente, a fiamme e fuoco, con l'assoluto, categorico divieto al Parlamento ed alla Camera — con ciò intendendo deputati di maggioranza e di minoranza — di apportare anche le più sane e necessarie correzioni ai provvedimenti, significa che siamo ad un certo tipo di regime che non può che suscitare ribellione da parte di ciascuno di noi e dobbiamo trarne le conseguenze comportamentali. Se invece siamo qui perché effettivamente la possibilità di emendare è ancora conservata alle Camere, è necessario che ci si soffermi un momento sulle norme alla nostra attenzione.

Il fatto che gli emendamenti abbiano presentatori quali gli onorevoli Grimaldi e Manzione che, pur appartenendo a diversi schieramenti, propongano, in maniera consonante e sulla base di una esperienza che tanti di noi vivono sul territorio, una modifica che è suggerita da quell'esperienza e dalla percezione della realtà, dovrebbe dirvi qualcosa. Non solo, come giustamente osservava poc'anzi l'onorevole Manzione, il fatto che un tribunale abbia un circondario di 200 mila o 600 mila abitanti non esclude che la *ratio* della norma sia assolutamente la stessa, ma vi dirò di più e di peggio. Nei tribunali maggiori, talvolta, questo tipo di incompatibilità si percepisce in maniera più grave proprio in quanto si confonde tra le pieghe delle file, più numerose, di coloro che vengono a concretizzare in capo a se stessi queste situazioni di incompatibilità. Ciò che voglio dire in altre parole è che, mentre in una sede giudiziaria più piccola

questa incompatibilità viene messa a fuoco, diagnosticata e si possono al limite adottare misure, ad esempio in termini di astensione, che possano in qualche modo eliminare o porre rimedio all'incompatibilità stessa, nella grande sede giudiziaria tutto questo scompare, il problema non si diagnostica con facilità e può addirittura dar luogo a fenomeni di malcostume. Questa è una questione percepita da chiunque abbia una qualche pratica ed una qualche frequentazione di questo settore.

Secondo me, quindi, la modifica proposta dagli onorevoli Grimaldi e Manzione è tutt'altro che marginale e, a mio modesto parere, se vogliamo fare opera di prevenzione e di trasparenza, al di là degli schieramenti, dobbiamo senz'altro sostenerla ed approvarla. Invito pertanto i colleghi di tutti i gruppi, a cominciare naturalmente dal mio, a votare a favore degli identici emendamenti Grimaldi 5.5 e Manzione 5.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Presidente, vi è una possibile incompatibilità rispetto a chi ha svolto l'attività professionale di avvocato nei cinque anni precedenti anche in una città con più di 500 mila abitanti, perché sappiamo bene che molte volte gli studi professionali continuano a lavorare e un avvocato può avere propri collaboratori in uno studio professionale ed essere ancora interessato ad alcune cause civili.

Questa incompatibilità è forse analoga a quella (che poi è stata voluta) dei magistrati onorari che abbiano ricoperto incarichi nei partiti politici. Mi sembra che l'incompatibilità di cui stiamo parlando sia ancora più grave e più seria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo di forza Italia

sugli identici emendamenti in esame, perché con essi si elimina una contraddizione contenuta nel provvedimento. Non si capisce per quale motivo una certa normativa debba valere per circondari fino a 500 mila abitanti e non invece per quelli con un numero superiore di abitanti. Per questo motivo il gruppo di forza Italia esprimerà un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Richiamo l'attenzione dei colleghi che si sono pronunciati a favore degli identici emendamenti in esame sul fatto che non è vero quanto ha detto il collega Benedetti Valentini in merito ai grandi centri. In realtà, è proprio nei piccoli centri che si concentrerà l'incompatibilità e che si attua in modo assolutamente pregnante una commistione di incompatibilità. In base alla diffusa esperienza che abbiamo, ciò non avviene nei grandi centri.

Voglio fare presente una cosa, e non perché quest'Assemblea non possa rimettere in discussione quello che ha deciso il Senato. Da tempo richiamo l'attenzione di tutti sul problema della giustizia civile, che versa in uno stato comatoso. L'entrata in funzione delle sezioni stralcio, che dovranno essere aggiustate in base alle necessità che emergeranno in sede di monitoraggio, è essenziale. In quella sede potremo ripensare, se vorremo, a tutto, ma, per l'amor di Dio, tenete presente, colleghi, che la giustizia civile non esiste più. Se introduciamo delle modifiche, non per blindare alcun provvedimento, vi rivolgo un appello assolutamente sincero e sentito: non possiamo più tenere ferme cause che giacciono da sette anni in primo grado. Avviamo questa riforma, facciamola partire, dopo di che, dal momento che vi è l'impegno nostro e del Governo a verificare come andranno le cose in sede di monitoraggio, anche questo aspetto potrà eventualmente essere rivisto. È un appello caloroso che vi rivolgo, colleghi.

GIOVANNI MELONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Meloni, le faccio presente che per il suo gruppo è già intervenuto l'onorevole Grimaldi. Lei intende parlare in dissenso?

GIOVANNI MELONI. Diciamo che intendendo parlare sugli emendamenti in esame per esprimere una diversa opinione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole Meloni.

GIOVANNI MELONI. Ritengo che quanto ha sostenuto il collega Grimaldi sia profondamente giusto e che sarebbe stato opportuno inserire nel provvedimento ciò che è previsto dagli emendamenti in esame. Credo tuttavia che vi sia l'assoluta esigenza che il progetto di legge sia approvato. Noi abbiamo sempre tentato di evitare all'interno di quest'aula commistioni non del tutto chiare dal punto di vista politico. Per questa ragione, ove non intervengano nuovi elementi a chiarimento, mi asterrò dalla votazione.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Presidente, come molti colleghi intervenuti hanno segnalato, questi emendamenti sono funzionali a rendere possibile nei circondari dei tribunali con ampia estensione abitativa il reperimento di magistrati onorari aggregati.

L'eliminazione di questo passaggio avrebbe una funzione disincentivante ed andrebbe contro lo stesso obiettivo, che qui qualcuno ha ricordato, di individuare avvocati disponibili a svolgere la funzione di magistrato onorario aggregato.

Auspichiamo tutti — chi con un emendamento, chi con un ordine del giorno — che si possa giungere ad un ulteriore potenziamento numerico. Eliminando la previsione dell'articolo 5 e cioè elimi-

nando la possibilità che nei circondari dei tribunali con popolazione superiore a 500 mila abitanti chi è iscritto al consiglio dell'ordine possa comunque svolgere le funzioni di magistrato onorario, correremo il rischio di non trovare avvocati disponibili in tal senso (e parliamo di tribunali nei quali vi è un forte arretrato civile).

Presidente, desidero poi segnalare un altro aspetto. In linea con gli ultimi due interventi, dell'onorevole Parrelli e dell'onorevole Meloni, rinnovo fortemente l'invito a ritirare questi e gli emendamenti successivi. Ciò risponde ad una scelta che in Commissione è stata molto discussa. Non stiamo cercando di approvare un provvedimento, facendolo passare sotto tono: al contrario, in Commissione giustizia si è svolto un ampio dibattito e vi è stato un forte confronto con il Governo, il quale si è impegnato altrettanto fortemente.

Credo che una soluzione diversa — qualora l'Assemblea approvasse certi emendamenti — ritarderebbe un provvedimento tanto atteso dal paese. Basta guardare *Il Sole 24 ore* dei giorni scorsi, che recava la notizia che il Consiglio superiore della magistratura — non parliamo dell'avvocatura — chiede ad alta voce la sollecita approvazione del provvedimento sulle sezioni stralcio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oreste Rossi. Ne ha facoltà.

ORESTE ROSSI. Presidente, a nostro giudizio è persino superfluo spiegare quale sia la rete di interessi che localmente si può essere costituita nel corso di anni di attività professionale nel luogo dove il giudice ordinario amministrativo viene chiamato ad esercitare le funzioni giurisdizionali.

La misura cautelativa del numero degli abitanti fissato in 500 mila — peraltro irrisorio, soprattutto per i grandi tribunali — ci risulta, di fatto, illusoria. Siamo dunque favorevoli a questi emendamenti perché riteniamo che un avvocato non

possa diventare magistrato nello stesso luogo ove per anni ha esercitato l'attività di legale (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Grimaldi 5.5, identico all'emendamento Manzione 5.1.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzione 5.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	360
Votanti	354
Astenuti	6
Maggioranza	178
Hanno votato sì	158
Hanno votato no ...	196

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	321
Votanti	277
Astenuti	44
Maggioranza	139
Hanno votato sì	250
Hanno votato no ...	27

(*La Camera approva*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	356
Votanti	309
Astenuti	47
Maggioranza	155
Hanno votato sì	278
Hanno votato no ...	31

(*La Camera approva*).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A*).

ROBERTO MANZIONE. Presidente, ritiro il mio emendamento 7.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Manzione.

Qual è il parere della Commissione sui restanti emendamenti all'articolo 7?

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Invito l'onorevole Manzione a ritirare i suoi emendamenti 7.1 e 7.3; altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONINO MIRONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzione 7.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Seguendo la logica che ho prima esposto ho ritirato il mio emendamento 7.2, atteso che si riferiva alla eventualità di estendere anche alla pretura la possibilità di usufruire delle sezioni stralcio.

Il mio emendamento 7.1 segue invece una logica diversa. Le previsioni dell'articolo 7 e del collegato articolo 10 costituiscono una chiave di volta per garantire l'effettiva temporaneità dell'incarico in una logica di servizio ed in funzione dell'interesse degli utenti alla rapida definizione delle controversie.

Affinché tuttavia tale norma possa produrre il voluto effetto di responsabilizzazione, evitando il rischio che il potere-dovere di revoca resti lettera morta, sarà importante che la determinazione dei programmi previsti proprio dall'articolo 10, con esplicita indicazione di piani di rendimento, siano elaborati in rapporto anche alla situazione concreta di ciascun ufficio. In questa logica, quindi, si inserisce l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Annuncio il voto favorevole dei deputati di alleanza nazionale su questo emendamento anche perché, alla luce delle esperienze passate, anche dirette e per tanti versi assai negative, ritengo che il riferimento ai programmi contemplati nell'articolo 10 ed ai piani di rendimento previsti sia veramente doveroso, quanto meno per spronare, nella migliore delle ipotesi, un maggiore impegno, finalizzato all'acquisizione di una capacità, di una competenza e di una professionalità che spesso sono del tutto mancate.

PIETRO FONTANINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. Vorrei chiederle, Presidente, di far controllare le schede: ci risulta infatti che parecchi colleghi stiano votando in modo doppio o triplo.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario, onorevole Michielon, di svolgere gli accertamenti richiesti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oreste Rossi. Ne ha facoltà.

ORESTE ROSSI. Il voto del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania sull'emendamento Manzione 7.1 sarà favorevole. Riteniamo infatti che non sia possibile attribuire un potere discrezionale di revoca per questi magistrati e che sia indispensabile fissare riferimenti precisi, facendo ricorso almeno all'articolo 10 per quanto riguarda i piani di rendimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzione 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	297
Votanti	296
Astenuti	1
Maggioranza	149
Hanno votato sì	111
Hanno votato no ...	185

Sono in missione 37 deputati.

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzione 7.3.

Onorevole Manzione, accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento?

ROBERTO MANZIONE. No, Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Siamo sempre nell'ambito dell'articolo 7 che affronta le questioni della decadenza, delle dimissioni e della revoca. In questa logica il comma 2 prevede che il presidente del tribunale possa proporre la revoca del GOA che non

svolga diligentemente il proprio incarico. Il comma 3 stabilisce che il consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmetta al CSM per gli adempimenti ulteriori. Non è tuttavia specificato il termine entro il quale debbano essere svolti questi adempimenti da parte del consiglio giudiziario integrato.

L'emendamento in questione prevede che tale adempimento, collegato alla possibilità di revoca, a sua volta motivata sulla base della diligenza utilizzata dello svolgimento dell'incarico, sia svolto in un tempo compatibile con l'eccezionalità della misura. Termine che abbiamo ritenuto di individuare in 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Invito il collega Manzione a ritirare l'emendamento tenendo presente che un termine senza la previsione di alcuna conseguenza è un termine ordinatorio. L'emendamento appare dunque superfluo e defatigatorio.

Per cortesia, Manzione, sei troppo intelligente per non sapere quello che sto dicendo e ti prego vivamente di ritirare questo emendamento.

ROBERTO MANZIONE. Chiedo di parlare per motivare il ritiro del mio emendamento 7.3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Voglio ricordare all'intelligenza del collega Parrelli che, rispetto all'incompatibilità, in Commissione la pensava in maniera completamente diversa.

Prendo tuttavia atto del suo invito ed il rispetto che ho per lui, nonché la capacità di riconoscere che si tratterebbe di una disposizione che, non essendo munita di sanzione, introdurrebbe probabilmente un termine che sarebbe considerato meramente indicativo, mi indu-

cono, come atto di disponibilità, ad aderire alla richiesta di ritiro dell'emendamento.

Invito però a mia volta l'altra parte politica ad adottare un atteggiamento simile in occasione dell'esame di alcuni emendamenti che seguiranno che meritano di non essere trattati in modo preconconcetto o strumentale, come a volte avviene; per esempio quando verificiamo che i colleghi di rifondazione comunista, dopo aver sostenuto un emendamento, arrivano a ritirarlo in una logica di maggioranza che non ci convince quando ci misuriamo sui problemi reali delle persone e della società civile. Disponibilità totale, dunque, da parte del nostro gruppo, ma vorremmo essere trattati allo stesso modo.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa richiesta di *fair play* per il presente e per il futuro e del ritiro dell'emendamento Manzione 7.3.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, cari colleghi, sono ancora più preoccupato del modo in cui procede il nostro dibattito e delle valenze che esso rischia di assumere. Colgo l'occasione della dichiarazione di voto sull'articolo 7 per dire che tali motivi di preoccupazione sono avvalorati da quanto stiamo ascoltando.

Ho già fatto in merito la considerazione che veniamo costretti - noi ed anche i parlamentari della maggioranza - ad approvare un provvedimento, anche se bislacco ed incongruo in numerosi punti importanti, senza emendarlo anche nelle parti in cui la logica ci direbbe di farlo, semplicemente perché è imperativo categorico che esso sia approvato un mese prima. È questa una responsabilità legislativa molto grave che si assume la maggioranza, a mio parere solo per ragioni di immagine (quindi, sotto un certo profilo, anche demagogiche e di propaganda) e che non posso accettare.

Non solo; siamo anche destinatari di richiami - come è accaduto poco fa -, in qualche caso anche paternalistici ed infondati, sulla congruità, il contenuto e la *ratio* degli emendamenti che presentiamo. Tutto questo è ancor meno accettabile.

Se a tutto questo aggiungo le considerazioni che il collega di rifondazione comunista, nel dichiararsi in definitiva dissenziente rispetto al suo stesso collega di gruppo presentatore dell'emendamento, nel caso specifico era l'onorevole Grimaldi ... Vi prego, colleghi!

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate parlare l'onorevole Benedetti Valentini!

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. La ringrazio. Ho percepito con un qualche allarme una considerazione che il collega - perdonatemi se me ne sfugge il nome ...

PRESIDENTE. L'onorevole Meloni.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Ecco, che l'onorevole Meloni ha fatto nei confronti del suo collega Grimaldi. Quasi che ci fosse, persino su norme che hanno una rilevanza tecnica, operativa, pratica, una gabbia di schieramenti, dissentendo dal suo collega, è arrivato ad ipotizzare una mancanza di trasparenza rispetto ad una convergenza, ad un consenso tra schieramenti o gruppi diversi sul merito di alcune norme. Quasi che introducessimo tra noi stessi questa prassi o questa regola per cui, se per avventura io dovessi condividere una norma o un emendamento proposto da un collega di rifondazione comunista o del PPI o dei verdi o di altro gruppo, mi dovrei fare scrupolo di dichiarare in onesto intendimento il mio consenso, la mia convergenza, e viceversa. Tutto questo, scusate, è un arretramento del livello di confronto parlamentare, confessato e addirittura teorizzato, che non può non suscitare un grave allarme da parte di ciascun membro della Camera e della Camera nel suo complesso.

Quindi, cogliendo l'occasione della dichiarazione di voto sull'articolo 7, che per quanto ci riguarda sarà di astensione,

desidero fare una considerazione. Il fatto che la maggioranza non è in grado, su provvedimenti di questo genere, nemmeno di assicurare stabilmente il numero legale e che è l'opposizione che in molti casi si sta facendo carico di assicurare il funzionamento collegiale della Camera, offrendo la sua leale e costruttiva collaborazione sul provvedimento, non può non ingenerare un moto di ribellione ed anche, sotto un certo profilo, portarci a valutare nei prossimi passaggi l'opportunità di assumere un atteggiamento diverso rispetto a questa situazione, almeno per quanto mi riguarda, perché vivaddio la sovranità della propria coscienza e della propria valutazione dei fatti deve essere la regola prima in un Parlamento che rischia di privilegiare sempre la tattica o, nel migliore dei casi, la strategia al merito dei provvedimenti: un metodo che continuo a respingere.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Vito ha ritirato la richiesta di votazione nominale.

PIETRO FONTANINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. Innanzitutto, visto che il collega Vito ha ritirato la richiesta di votazione nominale, presento la stessa richiesta a nome del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania. Inoltre, vorrei anche chiedere al Presidente come mai il deputato segretario Boato non partecipi insieme al deputato segretario Michielon alla ricerca delle doppie tessere.

MARCO BOATO. Ho piena fiducia nel collega Michielon!

PRESIDENTE. L'onorevole Boato le ha risposto.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	294
Votanti	251
Astenuti	43
Maggioranza	126
Hanno votato sì	250
Hanno votato no ...	1

Sono in missione 37 deputati.

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su di essi.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. La Commissione invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario, anche perché sono tutti riproposti in forma più generale nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

ORESTE ROSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORESTE ROSSI. Ritiro gli emendamenti Gambato 8.15, 8.8 e 8.13.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Oreste Rossi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzione 8.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Presidente, resterebbero allora soltanto i miei emendamenti 8.1 e 8.2?

PRESIDENTE. È così, onorevole Manzione.

ROBERTO MANZIONE. La *ratio* di questi emendamenti è molto agevole da comprendere. Mi dispiace che sia andato via il ministro perché forse sarebbe stato opportuno conoscere il suo pensiero al riguardo.

Nell'articolo 8 è prevista una indennità che per certi versi è fissa e per altri collegata alle sentenze che vengono rese... (*Commenti*). Presidente, ci troviamo già in uno stato di contingentamento dei tempi, le chiederei quindi ...

PRESIDENTE. Stia tranquillo, ne sarà tenuto conto. Colleghi, vi prego di non creare difficoltà a chi sta parlando. È una questione di riguardo.

ROBERTO MANZIONE. Invito anche i colleghi del Comitato dei nove ad ascoltarmi perché il mio tempo è così ridotto che tra poco non potrò più intervenire.

Stavo dicendo che nell'articolo 8 è prevista un'indennità annua fissa e un'indennità collegata al numero delle sentenze e dei verbali di conciliazioni che vengono resi.

Noi dobbiamo preoccuparci di una compatibilità complessiva del sistema delle indennità rispetto a tutte le ipotesi di magistrati onorari. Non possiamo cioè ritenere che quello relativo ai GOA sia un provvedimento che non determinerà (come del resto è già accaduto) una notevole conflittualità.

I miei emendamenti vanno nella direzione di aumentare da 20 a 30 milioni l'indennità fissa, proprio in considerazione del fatto che il regime previsto per i GOA è molto più restrittivo: c'è una incompatibilità accentuata, c'è la cancellazione dall'albo, esistono limitazioni di età e obblighi di risultato, che possono dar luogo alla revoca. Nello stesso tempo propongo di abbassare l'indennità prevista per ogni provvedimento reso da 250 mila a 150 mila, in modo da utilizzare il parametro relativo ad ogni provvedimento reso per tutti gli atti e per tutte le sentenze emesse dai magistrati onorari. In

questo modo si avrebbe la possibilità di saldare, rispetto a fattispecie diverse, tute le varie tipologie previste per i magistrati onorari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Alleanza nazionale esprime naturalmente parere contrario sugli emendamenti. A tale riguardo vorrei fare un esempio che ritengo possa chiarire i motivi per cui tali emendamenti vanno respinti.

Se abbiamo mille magistrati e duemila cause per ogni magistrato, e dividiamo queste ultime per cinque (ossia gli anni dell'incarico), abbiamo, in pratica, come risultato, 100 sentenze all'anno. Se per una sentenza è prevista una indennità di 250 mila lire, di fatto avremo in totale 100 milioni all'anno; se a ciò aggiungiamo l'indennità fissa di 20 milioni, avremo un compenso globale che si va ad attestare in media sui 100 milioni annui ...

ROBERTO MANZIONE. Ma io ho chiesto l'abbassamento dell'indennità a sentenza!

ALBERTO SIMEONE. Ritengo che questo tetto sia assolutamente idoneo per le funzioni che vengono svolte dai magistrati onorari; tuttavia, vorrei suggerire, che ci dev'essere un cambiamento, un incentivo al lavoro, senza tener presente quest'indennità fissa che andrebbe, molto probabilmente, a far appiattare il lavoro dei magistrati onorari.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Lei intende intervenire in dissenso dal suo gruppo?

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, nel caso specifico sì, dato il pronunciamento dell'ottimo e carissimo collega Simeone a tale riguardo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Certo comprendo la *ratio* dell'incentivazione alla produzione e il pericolo di appiattimento paventato dal collega. A mio avviso, si tratta però di principi di una qualche dignità e importanza. Sono favorevole a tutti gli emendamenti che tendono ad incrementare, fino a portarla a livello di equità e di dignità, la retribuzione del giudice, che, ancorché giudice onorario aggregato, è un comunque giudice a tutti gli effetti per cui deve ricevere una retribuzione dignitosa per l'importante ufficio che va a svolgere.

Onorevoli colleghi, sul giudice « a cottimo » non sono d'accordo! Non sono d'accordo sul giudice « a cottimo » che vuole sbrigarsi a troncane l'istruttoria perché deve emettere la sentenza, perché deve moltiplicare il numero delle sentenze (a tale riguardo stiamo già vedendo alcuni effetti perversi); sul fatto che ci debba essere la corsa ad essere nominati presso gli uffici che emettono molte sentenze e che si eviti di andare in quegli uffici che, per varie ragioni ambientali, hanno un minor « carico » di sentenze, non ci sto - come diceva quel tale - perché è un disincentivo alla qualità delle funzioni. È una questione di principio, se me lo consentite, sulla quale la coscienza istituzionale di ciascuno è chiamata a pronunciarsi.

Dico una volta per tutte, così non sottraggo altro tempo ai nostri lavori, che sono favorevole a tutti gli emendamenti tendenti ad incrementare fino a portarla a livelli di dignità la retribuzione del giudice, mentre sono contrario a tutto quello che stabilisce una retribuzione « a cottimo » (*Applausi di deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzione 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	328
Maggioranza	165
Hanno votato sì	30
Hanno votato no ...	298

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzione 8.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	330
Votanti	312
Astenuti	18
Maggioranza	157
Hanno votato sì	6
Hanno votato no ...	306

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	328
Votanti	288
Astenuti	40
Maggioranza	145
Hanno votato sì	271
Hanno votato no ...	17

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	329
Votanti	287
Astenuti	42
Maggioranza	144
Hanno votato sì	273
Hanno votato no ...	14

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 10, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e sull'emendamento ad esso presentato (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere della Commissione su tale emendamento.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Invito l'onorevole Manzione a ritirare il suo emendamento 10.1, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

ROBERTO MANZIONE. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	328
Votanti	290
Astenuti	38
Maggioranza	146
Hanno votato sì	275
Hanno votato no ...	15

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, nel testo della Commissione, identico a quello

approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere della Commissione su tali emendamenti.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento Gambato 11.3, rivolgo un invito al ritiro ai presentatori perché anche tale emendamento prevede i tribunali e le corti d'appello, in caso non venga ritirato esprimo parere contrario. Lo stesso parere esprimo sull'emendamento Manzione 11.1 e invito il presentatore a ritirare anche l'emendamento Manzione 11.2, diversamente il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONINO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Gambato 11.3 se accolgano l'invito al ritiro che è stato loro rivolto.

ORESTE ROSSI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gambato 11.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	331
Votanti	327
Astenuti	4
Maggioranza	164
Hanno votato sì	23
Hanno votato no ...	304

(La Camera respinge).

Passiamo all'emendamento Manzione 11.1, per il quale c'è un invito al ritiro. Onorevole Manzione?

ROBERTO MANZIONE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzione 11.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. È indispensabile che l'assegnazione degli affari avvenga in base a criteri predeterminati e facilmente controllabili, prefissati nei provvedimenti di variazione tabellare che istituiscono le sezioni stralcio. Questa è la logica dell'emendamento che sottopongo al voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzione 11.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	325
Votanti	324
Astenuti	1
Maggioranza	163
Hanno votato sì	121
Hanno votato no ...	203

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	319
Votanti	293
Astenuti	26
Maggioranza	147

Hanno votato sì 275

Hanno votato no ... 18

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 12, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 323

Votanti 290

Astenuti 33

Maggioranza 146

Hanno votato sì 272

Hanno votato no ... 18

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 13, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo quale sia il parere della Commissione su tali emendamenti.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. La Commissione invita i presentatori a ritirare i propri emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONINO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzione 13.1.

Onorevole Manzione, accetta l'invito al ritiro che è stato formulato sul suo emendamento?

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, nell'annunciare il ritiro della prima parte del mio emendamento, e cioè delle parole « o il pretore », perché collide con la logica a cui abbiamo fatto riferimento, per cui rimarrebbe la seconda parte dell'emendamento, e cioè le parole « su istanza di almeno una delle parti », chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. È opportuno prevedere che la comparizione delle parti per un tentativo di conciliazione avvenga, pena di decadenza, all'udienza all'uopo fissata. L'obbligatorietà di tale tentativo rischia di allungare i tempi del processo. Sarebbe più opportuno prevedere che questo tentativo di conciliazione possa avvenire su istanza di una delle parti, proprio per evitare che venga prevista un'udienza inutile.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Manzione. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzione 13.1 (*nuova formulazione*), non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 334

Votanti 312

Astenuti 22

Maggioranza 157

Hanno votato sì 6

Hanno votato no ... 306

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzione 13.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Il contenuto di questo emendamento fa parte dell'ordine del giorno, oltre che delle richieste che tutti i colleghi della maggioranza hanno avanzato in Commissione. Voglio proprio vedere come si faccia a dichiarare in Commissione una cosa e votare contro in aula.

MARIANNA LI CALZI. Proprio perché abbiamo presentato l'ordine del giorno!

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Proprio perché abbiamo deciso all'unanimità di inserire in un ordine del giorno i contenuti dell'emendamento 13.2, credo, a maggior ragione, che sarebbe utile ritirarlo. In sede di esame del provvedimento collegato alla legge finanziaria si valuterà — l'impegno del Governo va in questa direzione — la possibilità di rideterminare in aumento tutte le misure stabilite nella legge.

ROBERTO MANZIONE. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Mi permetto di ricordare al relatore che potrebbe essere benissimo prevista la soglia di aumento della detassazione invece che a 100 milioni, a 101 milioni; e quindi non vi sarebbe alcuna preclusione!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzione 13.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	336
Votanti	261
Astenuti	75
Maggioranza	131
Hanno votato sì	54
Hanno votato no ...	207

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	335
Votanti	294
Astenuti	41
Maggioranza	148
Hanno votato sì	275
Hanno votato no ...	19

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Credo che l'argomento trattato all'articolo 14 stia a cuore — lo abbiamo constatato in sede di discussione — a tutti i membri della Commissione, poiché interessa in gran parte il personale dell'amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, che fino ad ora ha svolto attività a tempo determinato. Con tale articolo si dà la possibilità allo stesso personale di poter partecipare, con concorsi per soli titoli, alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro in un rapporto stabile e a tempo indeterminato.

Il significato complessivo di tale previsione è contenuto nell'articolato; per

quanto riguarda invece ciò che è richiesto negli emendamenti presentati all'articolo 14 — e cioè la possibilità di apportare alcuni ritocchi al testo e di ampliare ancora il numero delle persone che potranno usufruire della opportunità che viene offerta — sottolineo che gli stessi contenuti sono ricompresi negli ordini del giorno Bonito ed altri n. 9/3479/1 e Gambato n. 9/3479/2 (*nuova formulazione*).

Alla luce di tali considerazioni, inviterei tutti i presentatori degli emendamenti a verificare se i contenuti degli stessi siano ricompresi nell'ordine del giorno e conseguentemente a ritirarli (altrimenti il parere è contrario).

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONINO MIRONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si associa all'invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14 formulato dalla relatrice. Trattandosi di una serie di principi contenuti negli ordini del giorno presentati, preannuncio fin d'ora che l'orientamento del Governo è favorevole ad un loro accoglimento.

Per tali ragioni, insisto nell'invitare al ritiro degli emendamenti, esprimendo altrimenti un parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Constato l'assenza dell'onorevole Maticena, presentatore degli emendamenti 14.25 e 14.26: si intende che abbia rinunciato alla loro votazione.

Onorevole Bonito, aderisce all'invito del relatore e del Governo a ritirare il suo emendamento 14.4?

FRANCESCO BONITO. Sì, Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bonito.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzione 14.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

ROBERTO MANZIONE. Presidente, avevo chiesto di parlare!

PRESIDENTE. Mi spiace, onorevole Manzione, non l'avevo vista.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	318
Votanti	222
Astenuti	96
Maggioranza	112
Hanno votato sì	29
Hanno votato no ...	193

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzione 14.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, l'effettiva operatività delle sezioni stralcio e la funzionalità degli uffici giudiziari dovranno essere assicurate con un aumento della dotazione organica del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie nella misura di 770 unità, nonché con la copertura dell'80 per cento dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali IV e V.

La scelta di ricorrere maggiormente al personale che ha già prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, oltre che consentire la fuoriuscita dalle condizioni di precariato di un pari numero di lavoratori, conferma l'orientamento ad assicurare la pronta operatività delle sezioni stralcio. A tale proposito appare tuttavia opportuno integrare il meccanismo di approccio al concorso con la previsione, di cui all'emendamento in esame, della iscrizione nelle liste di collocamento per evitare di favorire soggetti già impiegati. In tal modo si garantirebbe realmente nuova occupazione e si eviterebbe il rischio che l'opportunità occupazionale si trasformi in un furbesco strumento per migliorare la condizione lavorativa di alcuni.

Per tale aspetto della normativa che interviene a stabilizzare i rapporti di lavoro non può inoltre non tenersi in debito conto che alla V qualifica funzionale sono riconducibili altri profili professionali - operatori UNEP, addetti ai *personal computer*, alla registrazione dati, eccetera -, che secondo il dato normativo attualmente in esame rimarrebbero certamente esclusi dal concorso a titoli. Alla luce di tali considerazioni si motivano anche gli emendamenti successivi, sui quali non interverrò.

PRESIDENTE. Stavo per ricordarle, onorevole Manzoni, che è esaurito il tempo a disposizione del suo gruppo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 14.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	317
Votanti	218
Astenuti	99
Maggioranza	110
Hanno votato sì	14
Hanno votato no ...	204

(La Camera respinge).

Passiamo agli identici emendamenti Matarca 14.29 e Bonito 14.5.

Constato l'assenza dell'onorevole Matarca, presentatore dell'emendamento 14.29: si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento.

Onorevole Bonito, aderisce all'invito al ritiro del suo emendamento 14.5?

FRANCESCO BONITO. Sì, Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bonito.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 14.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	280
Votanti	199
Astenuti	81
Maggioranza	100
Hanno votato sì	24
Hanno votato no ...	175

Sono in missione 37 deputati.

(La Camera respinge).

Onorevole Bonito, accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 14.6?

FRANCESCO BONITO. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bonito.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	331
Votanti	287
Astenuti	44
Maggioranza	144
Hanno votato sì	266
Hanno votato no ...	21

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 15, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15.

(Segue la votazione).

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare sull'articolo 15 (*Proteste*)!

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Benedetti Valentini, ho già indetto la votazione, potrà eventualmente intervenire successivamente.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	316
Votanti	281
Astenuti	35
Maggioranza	141
Hanno votato sì	265
Hanno votato no ...	16

(La Camera approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 16, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Ripieghiamo, signor Presidente, sull'entrata in vigore; d'altra parte, che si intervenga prima o dopo, come lei comprende, è assolutamente platonico. Infatti, non viene fornito alcun chiarimento né si modifica una virgola. Starei per dire che si potrebbe parlare anche domani mattina sul provvedimento che licenzieremo oggi.

Prendo dunque il pretesto dell'articolo 16 per richiamare l'attenzione sulle norme di copertura, per due ragioni. Innanzitutto, va rilevato che il Parlamento - maggioranza ed opposizione - nel momento in cui licenzia un provvedimento

talvolta, con una certa disinvoltura, traslascia le norme di copertura, mentre l'assunzione di responsabilità è correlata nel merito alle fonti della copertura, anche per quanto riguarda il giudizio di priorità, di opportunità e di equilibrio, nel momento in cui si preleva da alcuni capitoli di bilancio per investire in altri settori.

Osservo che l'articolo 15 ormai - visto che è stato già votato - prevede diverse poste di prelievo sulle quali il Governo non ha svolto un'adeguata relazione e non ha fornito opportuni chiarimenti. Ciò riguarda, in generale, somme tutt'altro che trascurabili. Sia ben chiaro: per le finalità del provvedimento in esame non è che non si debbano prevedere risorse consistenti ed adeguate; dico solo che dobbiamo essere posti nella condizione di poter valutare da quali capitoli vengano prelevati i fondi e con quali sacrifici.

Vi è, tuttavia, una seconda considerazione più specifica: si vanno a prelevare 41.337 milioni per il 1997 e quasi 74 miliardi per il 1998 dall'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Si tratta di un tipo di prelievo che in questi giorni stiamo effettuando per numerosi provvedimenti, più o meno urgenti, sempre in riferimento alle dotazioni di questo ministero. Cosa significa tutto ciò? Di fronte alle emergenze di carattere sociale, che si stanno profilando, ed alle scelte politiche, peraltro non ancora esaminate nel loro complesso dalla Camera, tale prelievo così cospicuo dalle risorse già insufficienti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non può non suscitare fortissime perplessità. Su tale questione non abbiamo ottenuto alcun chiarimento e personalmente non ho avuto, diciamo tecnicamente, la possibilità di chiedere un chiarimento preventivo al rappresentante del Governo.

Ritengo che, prima di procedere al voto dell'articolo 16 o del provvedimento nel suo complesso, possa essere di interesse generale avere un chiarimento per lo meno su tale problematica specifica che,

con una qualche preoccupazione, mi sono permesso di sottoporre al Governo ed ai colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	329
Votanti	282
Astenuti	47
Maggioranza	142
Hanno votato sì	264
Hanno votato no ...	18

(La Camera approva).

Avverto che sono stati presentati gli ordini del giorno Bonito ed altri n. 9/3479/1, Gambato n. 9/3479/2 (*nuova formulazione*), Mantovano n. 9/3479/3 e Tarditi n. 9/3479/4 (*vedi l'allegato A*).

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

ANTONINO MIRONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo accetta gli ordini del giorno Bonito ed altri n. 9/3479/1, Gambato n. 9/3479/2 (*nuova formulazione*) e Mantovano n. 9/3479/3, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Tarditi n. 9/3479/4.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno non insistono per la votazione.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo misto-CDU sul provvedimento n. 3479, che rappresenta il primo tentativo serio di

alleviare la crisi della giustizia civile. Proprio per questo, già in Commissione giustizia, ma anche in Assemblea, abbiamo convenuto con il ministro che non fosse il caso di presentare emendamenti. Ciò per tentare di dare una prima, rapida soluzione all'«ingolfamento» degli affari civili cui si assiste giornalmente nei tribunali, nelle preture e nelle corti d'appello.

Il provvedimento giungerà però all'approvazione con ombre in ordine alla presunta incostituzionalità di cui qualcuno ha già riferito in precedenza. Sicuramente al riguardo sarebbe stata opportuna una maggiore riflessione, tenuto conto che l'accesso del giudice onorario riguarda giudici singoli ed altra è l'applicazione in via eccezionale ad organi collegiali dei vicepretori onorari, in quanto il giudice onorario non entra in servizio, in questo caso, come giudice monocratico e svolge la sua funzione come un organo di giustizia aggregato ad un organo collegiale.

Mi chiedo inoltre perché questa disciplina non sia stata esaminata insieme all'altra sul giudice monocratico di primo grado, che sicuramente avrebbe vieppiù contribuito a risolvere i residui problemi della giustizia civile.

Sicuramente, non ha senso in questo momento avere fretta per quella che è un'emergenza, dalle dimensioni elefantache, ormai cronicizzata. Sarebbe stato infatti opportuno estendere il meccanismo di smaltimento dell'arretrato anche alle preture ed alle corti d'appello e non si comprendono le ragioni di tale esclusione; analogamente, sarebbe stato opportuno estendere la possibilità di reclutamento anche a giovani avvocati, soprattutto se rimane scongiurato il pericolo di un reclutamento straordinario negli organici della magistratura, ipotesi che è contraria alla Carta costituzionale, anche a quella *in fieri*.

Anche questo provvedimento, però, in omaggio al Governo, è figlio della premura e di un debole sentire i problemi della giustizia; altrimenti maggiore sarebbe stato lo sforzo per reperire le risorse finanziarie per far fronte in ma-

niera organica ad un numero più congruo di giudici onorari ed a strutture più idonee a risolvere i problemi dell'arretrato civile.

Non basta infatti prevedere mille magistrati onorari per assicurare un'effettiva assistenza e un supporto ai magistrati professionali ed onorari addetti alla sezione stralcio, al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari disponendo un congruo aumento delle dotazioni organiche delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

Sarebbe stato dunque più opportuno che il provvedimento in esame venisse varato insieme ad altri sicuramente idonei a risolvere i problemi della giustizia civile, come la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i filtri conciliativi (che avrebbero agevolato la soluzione precontenziosa delle liti), la semplificazione di forme processuali, il riordino e il limite al sistema attuale delle impugnazioni. Il provvedimento, comunque, doveva essere varato per dare una risposta soprattutto al paese, anche se si tratta pur sempre di un rimedio straordinario, di una soluzione tampone e fin da ora non è difficile presagire che saranno inevitabili ulteriori proroghe rispetto ad un provvedimento che è connotato dalla temporaneità. Esso è comunque lodevole, perché rappresenta il tentativo, in questa legislatura, di incidere sui problemi della giustizia civile.

Il nostro voto, ripeto, sarà favorevole. Iniziamo questo percorso anche nel pianeta della giustizia civile con la consapevolezza che siamo solo alla prima tappa di un percorso molto lungo che, se non sarà supportato da altre iniziative, renderà impossibile offrire una risposta alla giustizia civile e soprattutto soddisfare le esigenze connesse agli interessi primari dei nostri cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Li Calzi. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento sul quale siamo chiamati

a pronunciarci e su cui annuncio fin da ora il voto favorevole del gruppo di rinnovamento italiano si iscrive certamente sotto il segno della straordinarietà.

Si tratta di un provvedimento straordinario che intende rispondere ad una situazione altrettanto eccezionale, quella della paralisi della giustizia civile, attraverso l'istituzione delle sezioni stralcio, per definire in tempi veloci, con l'ausilio dell'avvocatura e della cultura giuridica, il contenzioso civile arretrato e pendente al maggio del 1995. Se fermiamo anche per un solo momento la nostra attenzione sui dati, dobbiamo prendere atto che sono ben 23 milioni i processi civili; è stato calcolato che per la definizione di ciascuno di essi nei due gradi occorrono mediamente 15 anni. Alla mole di processi civili arretrati andrebbero sommate tutte le controversie risolte tramite gli arbitrati, che sono stati l'uscita di sicurezza della giustizia civile denegata, ma ovviamente solo da chi poteva permetterseli. In sostanza, la domanda di giustizia civile è rimasta largamente inevasa e si è creato un binario privilegiato per la soluzione di un certo tipo di controversie.

Non è inutile ricordare che la cultura giuridica considera essenziale per la certezza del diritto non soltanto l'equità del giudizio e il suo discendere dalla legge, ma anche la prontezza con la quale esso viene reso. Perciò, ove non si fosse trovata una soluzione efficace ed efficiente per smaltire gli arretrati e per assicurare ai nuovi processi civili tempi accettabili, la credibilità dello Stato e quella della funzione giurisdizionale ne sarebbero uscite azzerate. Del resto, questa credibilità ha ricevuto duri colpi con le ripetute condanne da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo, che ha sanzionato i tempi della giustizia italiana come violazione delle garanzie di tutela giurisdizionale dei cittadini.

Il provvedimento sul quale siamo chiamati a pronunciarci costituisce certamente una risposta immediata a questa grave ed inconcepibile emergenza. Attraverso di esso si avvia a soluzione la definizione

dell'arretrato e si sgombra il campo per i nuovi processi, che potranno contare sulla possibilità di una rapida decisione.

Queste norme per le sezioni stralcio avrebbero richiesto e avrebbero potuto trovare un affinamento ed un'integrazione nella Commissione giustizia della Camera dei deputati, ma l'urgenza della decisione consiglia di non frapporre ulteriore tempo all'approvazione del provvedimento e quindi di approvarlo nel testo che era stato licenziato dal Senato.

È stata questa la scelta della Commissione giustizia, quella cioè di privilegiare la tempestività dell'intervento legislativo, superando tutte le perplessità legittimamente insorgenti, in particolare per quanto riguarda la copertura finanziaria della normativa che siamo chiamati ad approvare.

Su come superare queste lacune del provvedimento la Commissione si è pronunciata con un ordine del giorno firmato dai presidenti dei gruppi della maggioranza (altri ordini del giorno si sono poi aggiunti).

Il Governo ha formalmente assicurato che la prossima legge finanziaria darà piena attuazione alle indicazioni contenute nell'ordine del giorno e pertanto da parte nostra saremo particolarmente attenti a che l'impegno assunto dal Governo venga integralmente rispettato. Si tratta, infatti, di creare quelle condizioni strutturali che evitino in futuro il riproporsi di una tale emergenza.

A questo fine è anche essenziale che le norme che istituiscono le sezioni stralcio siano accompagnate dal tempestivo esame e dalla pronta approvazione degli altri provvedimenti predisposti per far uscire la giustizia italiana e soprattutto quella civile dall'emergenza che ormai da troppo tempo la attanaglia.

Questo è un primo segnale nei confronti della giustizia civile. Mi auguro che in tempi brevi altri provvedimenti possano andare nella direzione della giustizia civile. È con questa motivazione e con questi intendimenti che confermo il voto favorevole dei deputati del gruppo di rinnovamento italiano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione, che purtroppo ha esaurito il suo tempo...

MARIANNA LI CALZI. Bene!

ROBERTO MANZIONE. Presidente, mi fa piacere che la collega Li Calzi sia contenta che il mio tempo è esaurito. Io sono invece scontento e spero che la Presidenza voglia concedermi trenta secondi.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Manzione.

ROBERTO MANZIONE. Utilizzo i trenta secondi che la Presidenza mi ha concesso per dichiarare che il mio gruppo si asterrà nella votazione finale. Mi rassegno a chiedere la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo del mio intervento, essendo esaurito il tempo a mia disposizione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza senz'altro, onorevole Manzione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, signor ministro, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, mi preme innanzitutto ringraziare la relatrice, i colleghi tutti della Commissione ed i colleghi tutti dell'aula perché — ne sono convinto — abbiamo fatto un ottimo lavoro ed abbiamo dato un contributo fondamentale al paese sulla strada di una maggiore efficienza e tempestività della giustizia civile, che versa attualmente in una condizione che ben si può definire drammatica.

Questo provvedimento riguarderà, direttamente o indirettamente, milioni di cittadini che aspettano da anni, se non da decenni, il riconoscimento di un diritto o il risarcimento di un danno subito.

Sono a tutti note le vicissitudini della giustizia penale, mentre i mali della giu-

stizia civile sono conosciuti, purtroppo, solamente dagli addetti ai lavori e da coloro - sempre più numerosi - che hanno la ventura o, per meglio dire, la sventura di essere parti in una causa civile.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare ha l'obiettivo di porre rimedio a tale situazione. La sua approvazione, collegata a quella di altri provvedimenti già esaminati dall'Assemblea - mi preme ricordare quelli relativi alla depenalizzazione dei reati minori, alle pene alternative al carcere, al giudice unico - rappresenta un altro significativo ed importante passo in avanti verso una giustizia più celere ed efficace e costituisce una convincente risposta a quella domanda di giustizia sempre più diffusa nel nostro paese.

Una più rapida soluzione del contenzioso civile, oltre tutto, influirà, certo in maniera indiretta, ma anche in maniera significativa, sul controllo del territorio da parte della criminalità organizzata.

Rendere più efficace la giustizia civile significa, infatti, impedire che i cittadini per far valere un proprio diritto ricorrano alla criminalità organizzata, alla microcriminalità, alle organizzazioni mafiose. Restituire celerità alla giustizia civile significa proseguire verso l'obiettivo auspicato da tutti coloro che credono in una giustizia eguale per tutti.

Non vi è dubbio, infatti, che come per il processo penale i tempi lunghi non sono certo auspicati dagli imputati innocenti, per il processo civile i tempi lunghi avvantaggiano - e sono spesso cercati e quindi voluti - coloro che temono una sentenza equa e, quasi sempre, avvantaggiano i soggetti economicamente più forti.

Per questo annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Il disegno di legge al nostro esame, trasmessoci dal Senato della Repubblica, è volto a disciplinare l'istituzione di sezioni stralcio nei tribunali ordinari e la nomina dei giudici onorari aggregati. Costituisce un grande passo avanti verso la definizione del contenzioso civile pendente (circa 3 milioni di cause) e dà attuazione ad un aspetto rilevante degli impegni elettorali dell'Ulivo nonché del programma di Governo.

In breve sintesi, il progetto di legge al nostro esame prevede, tra l'altro, all'articolo 1, comma 1, che il provvedimento ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995 (data di entrata in vigore della nota novella), esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali opera la riserva di collegialità.

Al comma 2 del medesimo articolo si prevede che per definire tali procedimenti entro il termine massimo di cinque anni si procede alla nomina di mille giudici onorari aggregati, stabilendo che all'ufficio di giudice aggregato possano essere chiamati gli avvocati anche se a riposo e i magistrati in pensione, gli avvocati e i procuratori dello Stato a riposo, i professori universitari e i ricercatori confermati in materie giuridiche.

Certo, molti hanno sollevato perplessità in merito all'esiguo numero di mille giudici da nominare dinanzi all'immane arretrato. Il Governo potrà provvedere, dopo venti mesi di attività delle sezioni stralcio; d'altronde si deve ricordare che il disegno di legge governativo prevedeva il reclutamento di soli duecento giudici onorari.

Ricordo che l'articolo 2 precisa che gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, devono essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia o aver maturato tale diritto, ovvero maturarlo nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore. Questa scelta è stata determinata dalla convinzione che, una volta terminato il mandato, il giudice aggregato, il giovane avvocato, avrebbero incontrato grandi difficoltà nel ritornare all'attività professionale.

Ricordo ancora l'articolo 8, che stabilisce che i giudici aggregati hanno lo stato giuridico di magistrato onorario ed attribuisce ad essi un'indennità pari a venti milioni di lire annui, oltre a 250 mila lire per ogni sentenza che definisca il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.

Certo, si tratta di un primo passo volto a ricondurre il settore della giustizia in condizioni più normali, che dovrà essere seguito da altre iniziative. Ricordo che è stato già definitivamente approvato il provvedimento sul giudice unico; sono al nostro esame l'attribuzione della competenza penale al giudice di pace, la riforma del Ministero di grazia e giustizia, gli incentivi ai magistrati. Questo ramo del Parlamento ha già approvato il provvedimento relativo alla depenalizzazione dei reati minori. Dovremo poi individuare nuovi istituti per favorire la mediazione e la conciliazione pre-giudiziale.

Si osserva infine che il disegno di legge dispone l'assunzione di personale amministrativo al fine di garantire concreta funzionalità agli uffici giudiziari.

La consapevolezza della gravità della situazione del processo civile, e quindi della domanda di giustizia, impone soluzioni di carattere straordinario che sappiano affrontare concretamente l'enorme arretrato accumulato di procedimenti pendenti.

Come ho detto, questo provvedimento è il primo di una serie di interventi strutturali che, se approvato nel medesimo testo del Senato, diventerà legge in pochissimi giorni. È per questo motivo che, in presenza di qualche giustificata riserva anche da parte nostra, abbiamo preferito consegnare tali riserve ad un ordine del giorno. Troppo importante — dirimente, oserei dire — è riportare fiducia negli operatori del settore e rispondere alla domanda di giustizia.

È con questi intenti e con queste finalità, consci dell'importanza del provvedimento, che i deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo esprimeranno voto favorevole sul progetto di legge in esame (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Il provvedimento sulle sezioni stralcio è importante perché per la prima volta — almeno, in questa legislatura — si affronta in modo deciso il problema costituito dall'intollerabile emergenza della giustizia civile, che per certi aspetti è ancor più pericolosa di quella del settore penale. Quando, come accade nel nostro paese, lo Stato non riesce ad assicurare una risposta accettabile nel settore della giustizia civile, non solo viene meno ad uno dei suoi compiti, ma spesso induce la gente a rivolgersi ad altro tipo di giustizia, di carattere privatistico che, per intenderci, non è quella arbitrale riservata ai pochi che se la possono permettere. Conseguenza di tale situazione sono le continue condanne che la Corte europea dei diritti dell'uomo infligge per i ritardi della giustizia allo Stato italiano, sistematicamente considerato per tale motivo a livello europeo come violatore dei fondamentali diritti dell'uomo. Altra conseguenza è il disagio nel quale sono costretti a lavorare gli operatori del settore che, proprio per tale motivo, da ultimo hanno assunto eclatanti iniziative di protesta, come quella riguardante la cancellazione dagli albi dei vicepretori onorari.

La condizione di quasi paralisi della giustizia civile impone pertanto una risposta immediata e straordinaria, perché straordinaria è la crisi rispetto alla quale non possiamo più perdere tempo. Per tale motivo ed in considerazione di questa urgenza si è deciso, a mio avviso opportunamente, di mettere da parte gli emendamenti presentati in Commissione al testo di legge sulle sezioni stralcio pervenuto dal Senato, alcuni dei quali, pure, avevano una loro ragione d'essere ed erano fondati. L'imponenza dell'arretrato del settore civile che, di fatto, blocca il sistema impedendo al codice di rito di funzionare, ha determinato la scelta politica assolutamente necessaria di pervenire subito all'approvazione della legge,

nonostante gli spazi di miglioramento che la stessa presenta.

Il testo pervenuto dal Senato, pur non essendo ottimale, costituisce comunque un notevole passo in avanti verso la definizione del contenzioso civile pendente, volto a ricondurre il settore della giustizia civile nelle sospirate condizioni di normalità. La norma va poi legata all'impegno assunto dal Governo, a seguito dell'ordine del giorno presentato in Commissione e ribadito in aula, di intervenire con la prossima legge finanziaria su alcuni punti critici che nel dibattito in Commissione ed in aula sono stati segnalati. In particolare, il numero dei giudici onorari aggregati va senz'altro aumentato perché mille magistrati onorari non possono fare fronte all'attuale situazione dell'arretrato, come si evince dalle considerazioni più volte fatte, e che non è il caso di ripetere, sulla base degli stessi dati forniti dal ministero. Va inoltre aumentata la retribuzione perché quella attuale appare veramente troppo esigua e non solleciterà i tecnici più avveduti, potendo tutt'al più essere considerata appagante per chi, disponendo già di un reddito da pensione, lo voglia integrare con altro introito derivante da un'attività che gli permetta in qualche modo di occupare il suo tempo. È certo, però, che non abbiamo bisogno di un impegno, per così dire, hobbistico. Va poi aumentata, quanto meno fino a cento milioni, l'esenzione dalle imposte di registro per le conciliazioni se veramente vogliamo incentivare la definizione transattiva del maggior numero possibile di pratiche pendenti.

A parte questi aspetti, sui quali vi è un preciso obbligo assunto dal Governo di intervenire in tempi rapidi, l'impostazione del provvedimento è buona e consentirà di evitare ulteriori paralisi della giustizia civile che, anche se meno eclatante di quella penale, tocca maggiormente, per tanti versi, la sfera dei diritti dei cittadini, che risentono in modo particolare della sua crisi. Uno Stato credibile non può non garantire tali diritti in tempi accettabili ed il provvedimento in questione, accelerando lo smaltimento dell'arretrato, darà

certamente un importante impulso in questa direzione. È per tale motivo che il gruppo dei popolari e democratici esprimerà su di esso un convinto voto di adesione (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Annuncio il voto favorevole del gruppo di forza Italia sulla proposta di legge in esame e chiedo alla Presidenza di essere autorizzato ad allegare il testo della mia dichiarazione di voto in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, onorevole Vitali.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oreste Rossi. Ne ha facoltà.

ORESTE ROSSI. Il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania preannuncia il voto contrario a questo provvedimento, per la fortissime perplessità che esso suscita.

All'articolo 1 si prevede di nominare mille giudici onorari per definire procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali, non tenendo assolutamente conto del carico pendente sia presso le preture sia presso le Corti d'appello, tra l'altro in un tempo massimo di cinque anni. Anche supponendo che il dato di un milione e mezzo di cause arretrate sia esatto - noi dubitiamo fortemente che lo sia; in realtà siamo convinti che ci siano centinaia di migliaia di cause in più rispetto al milione e mezzo indicato - come si può pensare che mille giudici onorari siano sufficienti a far fronte a un simile carico? Quale serietà c'è nel prevedere un tempo massimo di cinque anni per lo smaltimento delle cause pendenti, quando vi sono cittadini che attendono di ricevere giustizia da sette, otto o più anni? E se consideriamo in più anche il grado di

appello ed il ricorso in cassazione, parliamo di attese anche di quindici-venti anni per arrivare a conclusioni di cause pendenti.

Partendo da questi presupposti, credo si possa dire che non c'è affatto un tentativo serio di voler garantire il servizio giustizia ai cittadini, anzi parlerei di fallimento totale dello Stato italiano in questa funzione fondamentale.

Se consideriamo poi la ridicola retribuzione prevista per questi giudici onorari, si ripropone drammaticamente il problema di attirare tecnici veramente preparati ad assolvere questo delicato compito.

Sempre per quanto riguarda i magistrati onorari, aggiungo che non ci sembra bello pagarli, per la maggior parte del loro onorario, a causa, perché potrebbero essere tentati di accelerare la risoluzione delle cause anche in modo forse eccessivamente rapido, senza ponderare sufficientemente il procedimento.

Non oso poi pensare cosa potrà accadere visto che non si è fissato il limite per la richiesta di pensionamento e che quindi molti magistrati ordinari, chiamiamoli togati, potrebbero decidere di andare in pensione e di diventare poi magistrati onorari, ovviamente in alcuni casi cumulando pensione e retribuzione. C'è un tetto di cinque milioni, ma comunque alcuni casi potrebbero sfuggire. Rischieremmo di riempire da una parte il fabbisogno di magistrati onorari, ma di sguarnire dall'altra parte, senza poi avere risultati apprezzabili, la magistratura.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni fiscali per facilitare le conciliazioni, ci saremmo aspettati uno sforzo molto più ampio in ordine all'innalzamento del tetto di sanzione per l'imposta di registro dovuta sui verbali di conciliazione e per l'abolizione dell'uso della carta bollata.

Al di là del contenuto proprio di questo provvedimento, intendo soprattutto denunciare il fatto che si ricorra sistematicamente all'impiego di magistrati onorari, mentre invece non si provvede a rimpinguare il numero di magistrati togati, che è palesemente e gravemente

insufficiente. Solo facendo ciò si consentirebbe ai cittadini di beneficiare di un buon servizio giustizia e si eviterebbe una continua novellazione in materia di processi, che sollecita legittime aspettative nei cittadini, aspettative poi puntualmente disattese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, devo svolgere anch'io il mio « compito », naturalmente in dissenso dal mio gruppo, in dissenso dagli orientamenti che esso - ripetutamente - va palesando nei confronti dei problemi giudiziari; ciò detto in rapporto al precedente passaggio riferentesi al giudice unico di primo grado: errore intollerabile nel sistema, di cui spesso in teoria si è dibattuto per escludere questa soluzione la quale, viceversa, è stata accolta in sede normativa.

C'è un obbligo dell'opposizione, che è politico e tecnico. Talvolta questi due strumenti espressivi si congiungono e questo sarebbe stato il nostro caso. L'accettazione di questo zibaldone è politicamente contraddittorio con ciò che politicamente e culturalmente è espressivo della qualità del nostro gruppo originario. Eppure viene accettato, viene discusso, spero che non sia stato contrattato.

Già questa considerazione sarebbe stata sufficiente... (*Commenti*) Per cortesia!

PRESIDENTE. Colleghi, volete consentire all'onorevole Mancuso di parlare, oppure avete da fare dei « dialoghi platonici »?

FILIPPO MANCUSO. Non platonici, non siamo a questo livello!

Stavo dicendo che già la considerazione della collocazione politica di forza Italia avrebbe imposto una valutazione del riflesso politico dell'accettazione di questo zibaldone. Ma in questo caso l'aspetto politico poteva anche passare in secondo

piano dinanzi a considerazioni di ordine generale che avessero consigliato comunque di sostenerne l'esito felice. Ma no! Qui anche tecnicamente siamo davanti ad un tale florilegio di erroneità, di mancanza di preveggenza, persino di tecnica del linguaggio costituzionale, che ci avrebbe ancora una volta imposto - noi della cosiddetta opposizione - di valutare con scrupolo e con doverosa finezza questa sorta di ammasso di frasi, di luoghi comuni inattuabili. Tale è il numero, l'entità, l'effettualità degli errori che questo ministro ci ha presentato in un documento tecnicamente indegno, che io debbo esimermi - data la ristrettezza del tempo - dal puntualizzarli tutti e analiticamente.

Ma poiché le cose devono pur sempre rimanere se si ha una coscienza ed una tecnica, esprimo allora due sentimenti di scandalo: il primo verso questa legge, la quale non produrrà nessuno dei benefici « recitati » in quest'aula, anzi aggraverà per la sua inappropriatazza i guai esistenti; il secondo nei confronti del mio gruppo, che sta completamente abbandonando la sua linea di rinnovamento dell'etica e della funzionalità della giustizia (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

Quando il ministro avrà finito di discutere dei suoi affari enologici (*Applausi di deputati del gruppo di forza Italia*), spero che si faccia ripetere questo ammonimento e, se i suoi fiscalisti lo lasceranno tranquillo, possa meditare sull'ammonimento medesimo (*Applausi di deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Al banco del Governo possono sedere soltanto i ministri! Questa è una buona regola.

FILIPPO MANCUSO. Lo lasci stare, ha i suoi guai!

GIOVANNI MARIA FLICK, Ministro di grazia e giustizia. Ha ragione!

PRESIDENTE. Onorevole Abbate, la prego! Al banco del Governo ci possono

stare soltanto i rappresentanti del Governo. Capisco che l'« attrazione » sia fatale, però... (*Applausi*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la crisi della giustizia si identifica oramai in un arretrato veramente pauroso, dovuto a mille ragioni che non ritengo di affrontare in questa sede. Tuttavia, il percorso che si avvia con questo provvedimento mi auguro possa portare a conseguire un risultato utile e apprezzabile, quello di migliorare un settore vitale per il paese. Mi auguro inoltre che questo percorso porti al superamento di lentezze bibliche che hanno sconvolto il settore della giustizia civile nel paese.

Il testo pervenutoci dal Senato, ampiamente discusso in Commissione e poi in aula, anche attraverso la presentazione di emendamenti, pur essendo largamente insufficiente sotto svariati aspetti, ha reso possibile il varo di disposizioni ampiamente auspicate, e non solo nel settore degli addetti ai lavori, ossia in quello degli operatori del diritto.

Il provvedimento, pur non essendo ottimale e pur essendo largamente perfezionabile, presenta tuttavia il pregio di tentare quantomeno la risoluzione di un problema tanto serio e complesso quanto invocato.

La riforma del codice di procedura civile è fallita perché non c'è stato mai un intervento strutturale, un intervento in grado di rivoluzionare positivamente un sistema fin troppo farraginoso. È veramente auspicabile allora, e questa penso sia la sede migliore per farlo, che la riforma del processo civile possa intervenire in tempi brevi per rendere più snelle le procedure nel processo di cognizione, introducendo anche forme di mediazione arbitrarie e soluzioni alternative di conciliazione e di mediazione.

Il Governo ha privilegiato, in questo come in tanti altri casi, interventi sin troppo mirati, rinunciando ad un progetto

globale che rivisitasse la materia civile come quella penale in senso più ampio e quindi con interventi veramente strutturali. Per tale ragione abbiamo assunto un certo atteggiamento nella votazione sui singoli articoli, ma il voto finale sul disegno di legge n. 3479 è favorevole, perché non si deve lasciare nulla di intentato nel tentativo di uscire da una crisi che ormai è di proporzioni vastissime. In tal senso va interpretato il nostro voto favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale — Congratulazioni*).

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei rivolgere un ringraziamento ai colleghi della Commissione per la collaborazione che hanno prestato nell'esame di un testo di grande portata.

Siamo partiti da posizioni molto distanti non solo tra di noi, ma anche dal testo trasmesso dal Senato. Tuttavia, si è giunti ad un approdo unitario che ha portato ad adottare lo stesso testo approvato dal Senato per un alto senso di responsabilità, rimettendo ad un ordine del giorno le istanze sollevate da più parti ed accolte con altrettanto senso di responsabilità dal Governo.

Concludendo, sento di esprimere un sentimento comune a molti colleghi presenti in aula, sia di maggioranza che di opposizione, nel ricordare il senatore Pierpaolo Casadei Monti.

Egli ha per primo contribuito all'elaborazione di questo testo di legge nella convinzione di dover avvicinare la giustizia ai cittadini, soprattutto ai più deboli, ai non abbienti. Il senatore Casadei Monti ha servito lo Stato prima come magistrato e poi come parlamentare; lo abbiamo perso, ma ha ispirato il nostro lavoro come un testimone nobile da seguire (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Lucidi, la ringrazio anche per questo ricordo che abbiamo molto apprezzato.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIA FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo si associa al ricordo di Pierpaolo Casadei Monti.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato del progetto di legge n. 3479, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione
Comunico il risultato della votazione:

S. 717-808-954 Senatori Valentino ed altri; Russo ed altri; Governo: « Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari » (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (3479):

Presenti	381
Votanti	360
Astenuti	21
Maggioranza	181
Hanno votato sì	342
Hanno votato no ...	18

(La Camera approva).

Sono così assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 1211 e 1606.

Seguito della discussione del disegno di legge: Definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post terremoto e proroga della gestione (2941) (ore 12,37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Definizione delle controversie rela-

tive alle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e proroga della gestione.

Ricordo che nella seduta del 20 marzo si sono esauriti gli interventi in discussione sulle linee generali.

Avverto che è stato presentato, a norma dell'articolo 84 del regolamento, l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli Russo n. 1 (*vedi l'allegato A*).

L'onorevole Russo ha facoltà di illustrarlo.

PAOLO RUSSO. Signor Presidente, il provvedimento n. 2941 riguarda le controversie relative alle opere postterremoto. Abbiamo ritenuto di presentare un'ennesima iniziativa che conduca ad una ulteriore riflessione sia sull'aspetto procedurale sia su quello di merito. Attraverso un'azione molto attenta e intelligente abbiamo evitato che si legiferasse al riguardo attraverso la conversione di un decreto-legge perché riteniamo che la questione debba essere maggiormente approfondita nella sede più appropriata, cioè in Commissione. Ciò anche al fine di procedere con una unicità di valutazione e soprattutto ad una definizione completa dell'intera materia.

È per questo che offriamo l'ennesima opportunità di riflessione al Parlamento presentando l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Simone. Ne ha facoltà.

ALBERTA DE SIMONE. Chiedo a questa Assemblea di respingere l'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli presentato dall'onorevole Russo e di consentire che, anche su di una materia così difficile e delicata, si possa appunto passare agli articoli e decidere sul merito. Avanzo tale richiesta proprio facendo

riferimento a quella aspettativa di serenità che l'onorevole Russo, nell'illustrare il suo ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, ha auspicato.

In realtà, forse, possiamo tutti quanti condividere il fatto che l'accantonamento del decreto-legge ed il ritorno al disegno di legge consenta appunto un approccio sereno a questa materia.

Dicevo che quello in esame è un argomento delicatissimo, che è stato oggetto delle più roventi polemiche, di scontri furibondi e di una inchiesta parlamentare. È un problema che tuttavia oggi ci chiede il coraggio di una soluzione. Vi è un solo modo per tentare di risolverlo: quello di rivolgere lo sguardo ai problemi e alle necessità di oggi e di guardare avanti, non al passato ma al presente e al futuro, sapendo delineare una conclusione. Mi riferisco ad una conclusione che dovrebbe riguardare sia quel « pezzo » irrisolto di ricostruzione che attiene al territorio ferito da quella che fu definita una tragedia nazionale e che lasciò tra le macerie 3 mila morti (è lo stesso territorio nel quale la ricostruzione è stata realizzata all'80 per cento e dove - credetemi, colleghi! - quel 20 per cento che non ce l'ha fatta rappresenta proprio la parte meno protetta e garantita; sono proprio i più deboli (*Commenti del deputato Alborghetti*), sono quelli che ancora quest'estate avranno le famiglie nelle baracche, nei prefabbricati di cartongesso!), sia quel « pezzo aggiunto » al terremoto, che è il titolo VIII relativo al problema alloggiativo di Napoli, che all'epoca si decise di inserire nel quadro normativo della legge n. 219 del 1981.

Rispetto a questo problema, il nostro compito non è quello di fare nuove polemiche, di giudicare e di dividerci tra coloro i quali reputano sia stato all'epoca giusto o ingiustificato fare questa operazione; ma è quello di governare la « coda » e la conclusione di tale vicenda sia a Napoli, sia ad Avellino, a Potenza e a Salerno (nel titolo VIII e nelle zone del terremoto vero, quelle in cui si sono avuti 3 mila morti) e di governarla con rigore, cioè senza riaperture dei termini che

moltiplicherebbero il numero degli aventi diritto e senza operazioni demagogiche, ma nello spirito rigoroso della legge n. 32 varata all'indomani della conclusione dei lavori della Commissione di inchiesta.

Onorevoli colleghi, chi può sostenere che dinanzi alle carenze terribili del patrimonio alloggiativo di Napoli si debba consentire che esistano ancora fabbricati già quasi terminati e che questi non debbano essere portati a conclusione e assegnati? Chi può sostenere che opere, discutibili quanto vogliamo ma già realizzate all'80-90 per cento, non debbano essere ultimate e consentire quindi un doppio spreco? Chi può sostenere che un provvedimento come il decreto decaduto, che anche in materia di contenzioso è volto a salvaguardare la pubblica amministrazione, non debba nei suoi contenuti essere salvato attraverso il disegno di legge in esame? Chi potrebbe legittimamente continuare a chiedere che, se si apre una strada, una possibilità, per risolvere il contenzioso del Titolo VIII, la medesima possibilità debba essere preclusa alle opere di Avellino, Potenza e Salerno? Chi può pensare che sia possibile predisporre un quadro normativo utile a completare le opere di Napoli e non prevedere contestualmente la semplificazione e il quadro normativo necessario a completare la ricostruzione anche ad Avellino, Potenza e Salerno?

Per fare un passo avanti bisogna smetterla con le vecchie polemiche ed anche con la falsità che i parlamentari eletti in Irpinia sarebbero contro Napoli. Questo non è vero: noi non siamo contro il Titolo VIII e tanto meno contro Napoli, vogliamo però proteggere contestualmente Avellino, Potenza e Salerno, cioè le zone più colpite dal terremoto, e siamo per la contestualità delle azioni normative. Il Governo ha commesso l'errore — mi si consenta di dirlo — di proporre, nel testo originario del decreto-legge, una disparità, cioè di emanare un provvedimento soltanto per il Titolo VIII. Il Senato — e al riguardo vi sarebbe stato il mio voto favorevole — ha sanato, sia pure in modo non del tutto soddisfacente e sufficiente, la disparità del

testo originario, inserendo l'articolo 2 con la famosa delega al Governo a decidere anche per la ricostruzione dell'Irpinia e della Basilicata. Questo è stato fatto al Senato, anche se, ripeto, non in modo del tutto sufficiente e soddisfacente.

Oggi la soluzione è nel guardare avanti su entrambi i versanti in maniera contestuale. Oggi va ristabilita nel disegno di legge la parità di trattamento e la contestualità del varo di nuovi strumenti normativi più agili e più efficaci ed anche la contestualità del ritrovamento delle fonti necessarie di finanziamento per consentire il completamento e il risanamento del danno secondo gli accertamenti dei nuclei ispettivi ministeriali nelle nostre zone. Per questa strada si risolvono sia il contenzioso di cui al Titolo VIII, sia i problemi aperti nelle aree della tragedia nazionale. Per un'altra via al massimo si possono mettere bandierine, si fanno schermaglie, non si arriva da alcuna parte.

Mi permetto quindi di chiedere — credo anche a nome del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo, che è convinto di dover rispondere ai problemi aperti a Napoli ed anche ai problemi aperti nelle zone interne — un voto che respinga l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli presentato dal collega Russo, in modo da consentire in tempi brevissimi di ragionare sul disegno di legge e chiudere a testa alta, con decoro, con rigore e con severità una vicenda che ha avuto pagine non rigorose, non severe, ma che adesso abbiamo il dovere di completare e di chiudere (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo e dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scoca. Ne ha facoltà.

MARETTA SCOCA. Signor Presidente, intervengo a titolo personale su questa vicenda. Ritengo sia ormai giunto il tempo, dopo le tante vicende, non tutte liete, anzi alcune molto amare che hanno riguardato il terremoto dell'Irpinia, di

porre una pietra tombale sulla vicenda e di cercare di risolvere tutte quelle situazioni ancora irrisolte, spesso veramente per poche manciate di soldi. Ci sono opere pubbliche di grande respiro che magari necessitano solo di alcuni piccoli interventi per poter essere utilizzate. Credo peraltro che non consentire l'utilizzo di strade, ponti ed altre opere pubbliche sia uno spreco che lo Stato non può permettersi.

Ritengo che si possa finalmente dare una risposta ai tanti che - come ha ricordato la collega De Simone - sono i più deboli, e che ancora attendono una sistemazione.

Per tali motivi, a titolo personale, mi dichiaro contraria all'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Presidente, la collega De Simone ha già ampiamente illustrato i motivi per i quali è opportuno procedere nell'esame del disegno di legge n. 2941. Noi popolari e democratici condividiamo anche lo spirito con il quale è stato motivato il voto contrario sull'ordine del giorno di non passaggio agli articoli: cioè la necessità di guardare alle questioni relative al titolo VIII, e quindi alla ricostruzione delle abitazioni di Napoli, nello stesso modo e con la stessa intensità con i quali si deve operare nell'area colpita dal sisma degli anni 1980, 1981 e 1982, cioè nei territori della Campania e della Basilicata.

Per chi, come me, ha ricoperto l'incarico di presidente della regione Basilicata, le angosce, i problemi ed i drammi della popolazione sono esperienza vissuta. L'aver poi partecipato per anni al dibattito sul Mezzogiorno, l'aver assistito ai piagnistei, alla dipendenza, all'assistenza, ad una visione del Mezzogiorno pronto a chiedere e poco disposto a dare, mi pone comunque nelle condizioni di affermare che anche il Parlamento deve finalmente segnare un momento di discontinuità rispetto a quella cultura e rispetto ad una

domanda posta in termini assistenzialistici.

Dobbiamo definire la questione del terremoto superando anche le polemiche e le diatribe proprie di una fase oscura della vita repubblicana, quando la lotta politica è passata sul cadavere di colleghi ed amici, presenti anche in questa aula, alla caccia di un voto e di una credibilità che certo non avrebbe potuto esserci, perché la storia finisce sempre per parraggiare i conti (lo abbiamo visto in questi giorni); un modo di agire che non è stato utile. La Commissione parlamentare di inchiesta, presieduta dall'allora onorevole Scalfaro, ha fatto giustizia; i carabinieri del Genio militare, le forze della Finanza e tutti coloro i quali sono andati a verificare comune per comune la reale situazione del dissesto provocato dal sisma e le necessità delle abitazioni, hanno evidenziato l'onestà e la trasparenza con le quali gli enti locali, le autonomie locali hanno operato ed hanno avviato la ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto. Altrove, non certo in quelle sedi, sono avvenuti fatti disdicevoli e spiacevoli.

Ora è tempo che un Parlamento più sereno e meno vittima o succube delle speculazioni esterne ponga fine a questa questione legiferando direttamente o delegando il Governo in maniera che nel più breve tempo possibile si arrivi ad una conclusione.

Sono stati emanati già tre decreti-legge, tutti decaduti; ve ne è stato poi un quarto che, a mio ed a nostro avviso, doveva essere convertito in legge anche con l'opportuna integrazione dell'articolo 2, introdotto nel provvedimento, che recava una delega al Governo a provvedere a tutta una serie di incombenze che facilitassero la ricostruzione e lo sviluppo nelle aree dell'Irpinia e della Basilicata. Purtroppo ciò non è avvenuto per scarso coraggio del Governo, che pure era sostenuto dalla sua maggioranza.

Si torna ora al disegno di legge. Chiedo, associandomi ai colleghi che lo hanno già fatto, un voto contrario dell'Assemblea sull'ordine del giorno di non

passaggio all'esame degli articoli e, quindi, a favore della discussione del disegno di legge.

Nel merito avevo già presentato un emendamento ai precedenti decreti che risolveva il problema in questione e devo dare atto al sottosegretario Sales, al ministro Bogi, al quale mi ero rivolto, ed al Governo di aver accolto la prima parte di quell'emendamento e di averla completamente ed integralmente fatta propria nel testo del decreto che — lo ripeto — era sufficiente a risolvere il problema. Quell'emendamento è già stato presentato anche al disegno di legge in discussione e mi auguro che quando affronteremo il merito della normativa potremo finalmente scrivere la parola fine, dando una risposta non soltanto ai cittadini di Napoli e delle aree terremotate, ma chiudendo finalmente il capitolo, peraltro positivo, dell'azione dello Stato centrale e del sistema delle autonomie a favore di popolazioni che tanto hanno sofferto (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole De Mita. Ne ha facoltà.

CIRIACO DE MITA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola in parziale dissenso dalle dichiarazioni testé svolte dall'onorevole Boccia in nome e per conto del partito popolare. Ho ascoltato con attenzione l'intervento della collega De Simone e quello dell'onorevole Boccia che — lo dico con grande serenità — condivido nell'analisi, nelle motivazioni e nella proposta. Noi, però, non ci troviamo di fronte ad una proposta del Governo — il disegno di legge al nostro esame — che corrisponde all'analisi, al sereno giudizio ed alla richiesta della collega De Simone. Siamo in presenza di una storia strana, e vorrei mi fosse consentito di far scrivere agli atti della Camera questa mia opinione. Incidentalmente, chiedo al Presidente che quando la discussione riprenderà, il Governo sia rappresentato dal

ministro del bilancio (*Applausi del deputato Berruti*). Deve essere il ministro del bilancio infatti l'interlocutore del Parlamento, deve essere lui ad assumere impegni per le decisioni che si adottano.

Io contesto la spiegazione che si dà in relazione al provvedimento in esame, soprattutto da parte del sottosegretario Sales, che con notevole disinvoltura e con una qualche spregiudicatezza informa il Parlamento che in fondo il disegno di legge è volto a sanare una situazione di disfunzione e che il senso dello Stato, di cui si fa carico il rappresentante del Governo, porta a chiudere una vicenda indipendentemente dai risvolti giuridici, penali e politici che essa comporta. Se questa vicenda nascesse così, non potrei che essere d'accordo con chi dà tale spiegazione; ma purtroppo essa ha una storia antica, non nasce oggi. Siamo in presenza (la collega De Simone lo ha accennato, ma non spiegato) di una decisione del Parlamento che, dopo l'approvazione della legge n. 219 del 1981 (che prevede gli interventi successivi al terremoto e che infelicitemente tentai di contrastare, non per rigore di amministrazione, ma per la semplice constatazione che non si potevano includere nell'area del terremoto 700 comuni che in gran parte avevano visto il terremoto in televisione; i comuni che avevano patito i danni veri assommavano infatti a 200 circa), portava alla considerazione semplice (all'inizio, non adesso) che prevedere tanti diritti avrebbe esigito risorse infinite.

Non solo. In quella legge fu incluso il titolo VIII, che oggi viene assunto come una sorta di legge separata per concludere che non c'entra col resto. Il titolo VIII prevedeva un programma di fabbricazione autonoma per Napoli, con spese consistenti per molti miliardi. Ecco la leggenda dei 50 mila miliardi destinati al terremoto in Irpinia. Ormai il territorio e l'Irpinia significano De Mita: è difficile modificare questa semplificazione, molto più che non quella per cui il sole sorge e tramonta. Ieri tutti i giornali titolavano «De Mita vota contro il decreto per l'Irpinia»; a nessuno è venuta in mente la contraddi-

zione se io votassi contro un provvedimento che si fa carico dei problemi del mio territorio. È tale la confusione che credo tutto questo meriti un minimo di correzione, non per la storia, ma se vogliamo affrontare con serenità e senso dello Stato, onorevole Sales, la questione.

Il titolo VIII è la ragione, l'occasione, l'esperienza storica che ha dato luogo a giudizi di una qualche repressibilità nella gestione delle opere, al punto che questo Parlamento (non questi parlamentari) ha adottato un nuovo provvedimento, ha rifatto la legge, ha introdotto criteri un po' più rigorosi. E adesso il paradosso qual è? Che la legge più rigorosa rimane una norma non funzionante per le aree dove c'è stato il terremoto e dove la ricostruzione è avvenuta per la gran parte. Chi si reca in quelle zone scopre che gli investimenti per la ricostruzione sono un'opera meritoria per lo Stato; realtà dove non c'erano case, né servizi, né lavoro oggi sono costellate di case. Anzi, probabilmente esiste un problema opposto, cioè vi sono più case che abitanti, perché la gente, non avendo lavoro, emigra. Ma le disfunzioni non ci sono state. Che succede, allora? Che rimane il rigore, e il senso dello Stato e del Governo ripristina i criteri della vecchia legge n. 219 del 1981 per chiudere le controversie di Napoli.

Io ho senso di responsabilità, onorevoli colleghi, io non appartengo alla logica dei fronti contrapposti, non mi muovo per tutelare un gruppo di imprenditori contro altri. Io voglio che si reintroducano norme a salvaguardia della gestione e della chiusura di questo fenomeno.

Allora si può anche immaginare che vi sia una irresponsabilità imperdonabile del Governo: il terremoto non c'è stato ieri a Napoli ed oggi il Governo ha provveduto con decreto. L'esecutivo era avvertito che sulla questione aveva il dovere di riprendere tutta la situazione, individuando una gerarchia degli interventi: prima laddove vi era stato veramente il terremoto e dopo, a chiusura, laddove si era già intervenuti e certamente non in maniera irregolare.

Onorevoli colleghi, quando entreremo nel merito del disegno di legge, scoprirete una raffinatezza al limite tra la furbizia e l'insipienza, perché per dimostrare rigore si stabilisce - è scritto - una sorta di impedimento alla transazione per le imprese che siano incorse in fatti penalmente rilevanti nell'esecuzione dei lavori, escludendo l'affidamento dei lavori alle medesime. Quasi che l'illecito non configuri tutto il percorso dell'imprenditore, ma lo si limiti a quando consegna la chiave. In realtà gli illeciti a Napoli sono stati commessi da tutte, o quasi tutte, le imprese al momento dell'affidamento dei lavori.

Allora, se il Governo ha tanto senso di responsabilità, tanto senso dello Stato, perché si preoccupa solo di questo e non del resto? Suscita qualche dubbio, suscita qualche perplessità.

Onorevole De Simone, ecco allora la richiesta di grande senso di responsabilità che noi avanziamo. Noi dovremmo chiedere di non approvare il provvedimento. Viceversa stiamo chiedendo al Governo - e deve farlo - di includere per la parte davvero colpita dal terremoto norme che semplifichino le procedure, di adottare norme applicabili, perché il meccanismo della legge n. 32, in realtà, come un po' quello di tutti i provvedimenti introdotti negli ultimi anni, è più volto a bloccare l'attività dell'amministrazione che a consentire che essa lavori con speditezza.

Bisogna mettere insieme le cose, dal punto di vista logico e da quello dell'impegno, anche se non è vero - lo dico con molta responsabilità - che le risorse per Napoli vi fossero: esse sono state stanziare.

Viceversa, per la parte dove il terremoto vi è stato, si assiste al paradosso che le risorse stanziare avrebbero potuto essere utilizzate con atti amministrativi successivi, ma il Governo non ha ritenuto di adempiere a questi doveri che pure aveva assunto di fronte al Parlamento.

Allora, per la parte dove il terremoto c'è stato occorre che si prevedano norme applicabili, non semplificate nel senso dell'indifferenza, ma semplificate nel

senso di una loro migliore applicabilità. Bisogna che il Governo si impegni a prevedere nelle leggi finanziarie successive quote di risorse necessarie a completare e a chiudere l'opera della ricostruzione.

Solo se i due aspetti si definiranno contestualmente, credo di poter superare le mie riserve e concorrere all'approvazione di questo provvedimento. Però, non ci credo, onorevoli rappresentanti del Governo.

Avevo avanzato questa richiesta quando il provvedimento è giunto alla Camera ed avevo spiegato ai rappresentanti del Governo che non si sarebbe fatto in tempo a convertire in legge il decreto. In Commissione affari costituzionali mi sono trovato di fronte ad una sorta di brigata di esecutori d'ordine: c'era il capo popolo...

ALESSANDRO CÈ. Basta, De Mita, abbiamo capito! Ci sono i tempi, Presidente?

CIRIACO DE MITA. Stia zitto lei! Lei stia zitto!

C'era il capo popolo volto a recuperare un giudizio positivo sulla costituzionalità, che evidentemente...

PRESIDENTE. Onorevole De Mita, il tempo a sua disposizione è terminato.

CIRIACO DE MITA. Concludo. Mi capita male, onorevole Biondi: quando lei presiede io mi dilungo, mentre quando non presiede sono breve...

PRESIDENTE. Forse lei sa quanto gradisco il suo eloquio!

CIRIACO DE MITA. Comunque, è sempre colpa mia!

PRESIDENTE. No, è solo il tempo che è rigoroso anche con lei!

CIRIACO DE MITA. Allora io chiedo anche al Governo di rinviare la votazione sull'ordine del giorno di non passaggio

all'esame degli articoli, di concordare gli emendamenti e poi di venire in aula per votarli (*Applausi*).

ISAIA SALES, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ISAIA SALES, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il ministro Ciampi era già pronto a venire in Parlamento per porre la questione di fiducia sul decreto la scorsa settimana; toccherà a me, in questo momento, difendere le ragioni del Governo e spero di non deluderla, onorevole De Mita.

La vicenda terremoto è lunga e complessa...

VINCENZO ZACCHEO. De Mita lo sa che è lunga e complessa!

ISAIA SALES, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. ...e per ora è bene sospendere il giudizio della storia. Un giudizio politico più approfondito è stato già dato dalla Commissione presieduta dall'onorevole Scalfaro, Presidente della Repubblica.

FRANCESCO FORMENTI. Allegrìa!

ISAIA SALES, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Per quanto riguarda la questione che stiamo discutendo ora, si tratta della coda più velenosa del terremoto; si tratta cioè di una situazione in base alla quale alcune delle imprese coinvolte in Tangentopoli a Napoli rischiano - in assenza di un provvedimento - non solo di essere pagate ma anche di avere molto di più di quanto loro spetterebbe.

Se non fossimo in condizione di approvare neanche questo disegno di legge - dopo il decreto-legge - consegneremmo lo Stato italiano nudo davanti alle esigenze di coloro che hanno pagato tangenti nel

corso del terremoto. Dunque, non possiamo consegnarci disarmati di fronte a questa vicenda.

Sarebbe il caso che la nuova classe dirigente del Mezzogiorno non pagasse le responsabilità comuni della vecchia e soprattutto sarebbe il caso di chiudere questa pagina del terremoto nell'interesse di tutti, non di Napoli o dell'Irpinia ma della questione meridionale. Più si parla di terremoto meno saremo compresi nelle ragioni di fondo di un rilancio delle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno.

Voglio ricordare che il 1980 segnò uno spartiacque nella storia politica del nostro paese; fu l'ultimo grande moto di solidarietà tra nord e sud. Vennero migliaia di persone dal nord, dal centro ed anche da altri territori del sud a dare una mano. Nel corso di pochi anni questo moto di solidarietà fu del tutto disperso, grazie ad una serie di scelte che furono compiute a Napoli ed in altre parti del territorio coinvolto.

Ripeto che in questo momento non è il caso di ripercorrere queste storie. So che molti di voi accolgono con fastidio il termine « terremoto » e le questioni di merito. Ma debbo almeno darvi qualche informazione sul perché il Governo se ne occupa.

In particolare, ci occupiamo del titolo VIII perché rispetto ad esso, a differenza dell'Irpinia, della Basilicata e di Salerno, si scelse la strada dei commissari di nomina diretta del Governo, mentre per la ricostruzione in Irpinia ed in Basilicata si scelse — successivamente alla prima fase — la strada della responsabilità dei comuni.

Dunque è il Governo che è chiamato in causa dal contenzioso in quanto responsabili erano commissari alle dirette dipendenze del Governo stesso. Potremmo cararcela dicendo che non c'entriamo niente: non c'entrano Prodi, Ciampi, il sottoscritto o gli attuali sindaci. Noi combatteremo allora da altre posizioni in questa vicenda. Ma il senso di responsabilità e di continuità delle istituzioni ci pone il problema di intervenire: ogni giorno di ritardo fa lievitare i costi, fa pagare interessi più alti e dà piena sod-

disfazione agli artefici di questo grande imbroglio (*Commenti del deputato Alborghetti*).

Voglio ricordare alla Camera che quando è scaduto l'ultimo decreto, il 19 febbraio, è cominciato l'assalto alla diligenza. Dal 19 febbraio ad oggi le imprese hanno presentato lodi arbitrali per più di 500 miliardi, aggiuntivi a quelli precedenti. Ogni giorno che passa aumenta il contenzioso e gli interessi che lo Stato deve dare a queste imprese. Abbiamo quindi un'assoluta necessità di intervenire.

Onorevole De Mita, è il senso di responsabilità che ci impone questo, non il fare un piacere a chicchessia, sindaco di Napoli, Presidente del Consiglio dei ministri o altri. Lo facciamo per senso di responsabilità, per senso dello Stato, che non può tollerare che, in mancanza di una norma, possa aumentare il suo debito.

In particolare è stato detto che sarebbero in questa occasione trascurate le esigenze dei territori dove il terremoto c'è stato veramente. Devo dirle, onorevole De Mita, che è stato distratto nel corso di questo anno. Nel corso di quest'anno infatti il Governo ha presentato provvedimenti che riguardano infrastrutture per il completamento delle opere in Irpinia per 230 miliardi, una proposta per le aree industriali del cratere per 30 miliardi, una norma che ha snellito le procedure ed ha impedito ai rappresentanti dei comuni dell'Irpinia di dover venire a Roma per trattare anche solo un pezzo di fogna da completare; ha inoltre risolto con il decreto Bersani una lunga controversia che riguardava la titolarità del suolo da parte delle imprese. Nella finanziaria questo Governo, su proposta di alcuni parlamentari, ha inserito mutui che attiveranno più di 600 miliardi. Non è dunque stato ignorato assolutamente il vero terremoto. Aggiungo, onorevole De Mita, che forse lei si è distratto, ma proprio nel decreto era stata ripresa una proposta formulata al Senato dal senatore Zecchino, il quale aveva presentato un emendamento che riportava nel decreto la questione sollevata dall'onorevole Boccia in quest'aula.

Non vi è stata dunque una diversa gerarchia. Non dirò mai che il terremoto ha riguardato più Napoli che altre parti; direi una sciocchezza storica, una sciocchezza contro il buon senso. Purtroppo la gerarchia del terremoto in questo momento è in rapporto alle scadenze ed il fatto che per più di un anno non vi sia stato nessuno a confrontarsi ed a scontrarsi con le imprese ha lasciato — lo ripeto — una struttura completamente vuota. Abbiamo opere completate o che stanno per esserlo, che nessuno vuole gestire; abbiamo un patrimonio di migliaia di miliardi che sta lì inutilizzato; abbiamo imprese che hanno stuoli di avvocati. Aggiungo — e sono contento di dirlo in quest'aula — che alcune di queste imprese hanno come consulenti i segretari di ministri che all'epoca stavano da quest'altra parte e che oggi stanno dalla parte delle imprese (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo, dei popolari e democratici-l'Ulivo, di rifondazione comunista-progressisti, di rinnovamento italiano e misto*)! Che cosa dovevamo fare, dunque, stare a guardare? O dovevamo invece intervenire?

FRANCESCO FORMENTI. Mettiti in galera invece di stare a guardare!

ISAIA SALES, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Lei ha posto anche un'altra questione e vorrei essere ascoltato ancora per pochi minuti, colleghi. Lei ha posto una questione relativa al fatto che chi è rinviato a giudizio, o arrestato, o è in qualsiasi condizione simile per l'affidamento dei lavori non dovrebbe poter aprire un contenzioso. Sul piano personale, onorevole De Mita, mi trova d'accordo, ma dovrebbe cambiare le leggi in Italia. Tangentopoli infatti è stata in tutta Italia, ma a nessuna impresa che abbia pagato tangenti è stato impedito — se aveva, bene o male completata un'opera — di avere quanto le spettava. È incredibile che si voglia fare una legge speciale per Tangentopoli di Napoli e non per Milano, per Avellino o per Palermo. Se questo Parlamento ritiene che sia ingiusto pagare

il contenzioso di imprese rinviate a giudizio, ebbene, questo Parlamento ha la possibilità di fare leggi. Noi abbiamo fatto qualcosa di particolare: abbiamo evitato di aprire un contenzioso con le imprese rinviate a giudizio per l'esecuzione dei lavori. Vi è in proposito una ragione di merito; se infatti paghiamo imprese rispetto alle quali il magistrato afferma che i lavori non sono stati fatti bene e dunque non devono percepire una certa somma ma un'altra, è chiaro che ci siamo voluti tutelare. Abbiamo dunque previsto la norma in questione. Naturalmente aggiungo, onorevole De Mita, che se dovessimo fare questo ci troveremmo, al di là delle sue intenzioni, nell'assurdo per cui proprio le imprese che hanno pagato tangenti di fronte alla giustizia ordinaria riceverebbero, anche se in tempi più lunghi, il cento per cento, mentre le imprese che non hanno pagato tangenti e che aprono il contenzioso avrebbero una somma inferiore rispetto alle imprese sottoposte a rinvio a giudizio. Credo che questo sarebbe l'assurdo. Vogliamo fare questo assurdo che per una norma e per un impeto morale diciamo « no » a chiudere il contenzioso al ribasso con queste imprese? Bene, poiché molte delle imprese che hanno pagato tangenti sono anche quelle più solide economicamente, non apriranno il contenzioso, ma ricorreranno alla giustizia ordinaria e avranno di più. Le voglio ricordare che l'impresa che ha ottenuto il pignoramento di alcuni beni di palazzo Chigi ha patteggiato la pena e dunque ha riconosciuto di avere pagato tangenti dopo il terremoto. Dunque, noi saremo alla mercé di questi, mentre con il provvedimento che abbiamo adottato vogliamo fare altro.

Ecco, questa è la situazione. So, colleghi, che è una materia difficile. L'onorevole De Mita dice torbida: è sicuramente torbida, ma ogni tanto bisogna sporcarsi per difendere gli interessi pubblici. Io ho provato a farlo insieme ad altri colleghi. Stiamo provando da un anno, da un anno a chiudere questa vicenda, ma non ci è consentito farlo! Vorremmo chiuderla nel migliore dei modi possibili. Il migliore dei

modi possibili è evitare un vuoto in questo periodo. Faccio un appello perché ciò venga evitato: ogni giorno che passa aumenta la protervia di queste imprese. Dobbiamo sapere che ci sono anche imprese che non hanno pagato tangenti e si sono comportate bene e se hanno dei diritti da fare valere, questi diritti devono essere tutelati e salvaguardati.

Dobbiamo chiudere un contenzioso risparmiando risorse pubbliche. Se viene approvato un provvedimento, che noi ci auguriamo nel testo più simile al decreto, avremo un risparmio almeno di 500 miliardi e non credo che sia cosa da poco. Dobbiamo mantenere una struttura in questo periodo che ci tuteli dall'ultima parte di questa torbida vicenda.

E poi — sono d'accordo — dobbiamo conciliare più esigenze. Il decreto-legge prevedeva una delega per spendere i soldi già a disposizione dell'Irpinia. Noi siamo pienamente d'accordo e, se il Parlamento riterrà che il contenzioso pensato per Napoli debba essere esteso anche all'Irpinia, siamo d'accordo. A nostro avviso, faremo un danno ai comuni dell'Irpinia, ma se si ritiene di dover fare questo, noi siamo pronti.

Quindi, siamo pronti a valutare tutte le condizioni per poter risolvere tale questione. Però, vi prego, vi rivolgo di nuovo un appello: impediamo che al danno si unisca la beffa. Per chi ha combattuto per anni contro l'imbroglio del terremoto sarebbe assurdo che questo Parlamento bloccasse la possibilità di difenderci di fronte a richieste di queste imprese.

Credo che dovremo fare molto per il Mezzogiorno, ma la cosa migliore è chiudere queste pagine. Chiudiamole, se vogliamo rialzare la testa, alzare la voce e farci comprendere. Per anni ci hanno ricordato che noi eravamo quelli del terremoto ed hanno impedito alle energie migliori del Mezzogiorno di farsi avanti. Oggi c'è una nuova classe dirigente nei comuni, ma per quale assurdo della storia questa classe dirigente, che ha combattuto contro gli imbrogli del terremoto, deve pagarne le conseguenze e i comuni devono finire in dissesto, devono avere opere che

non possono utilizzare? Credo che questa veramente sarebbe una cosa assurda. Non ci consegnate completamente disarmati di fronte a queste richieste! Il decreto-legge e il disegno di legge sono sicuramente migliorabili. Noi siamo qui per farlo, ma non siamo per arrenderci di fronte a queste imprese (*Vivi, prolungati applausi dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo, di rifondazione comunista-progressisti, dei popolari e democratici-l'Ulivo, di rinnovamento italiano, misto-verdi l'Ulivo*)!

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Intervengo sull'ordine dei lavori, perché credo che l'onorevole Russo si riservi di chiedere la parola per replicare ...

PRESIDENTE. Lei ha pochi minuti, perché al gruppo di forza Italia restano tre minuti e quarantacinque secondi. Glielo dico perché il rigore non vale solo nei confronti dell'onorevole De Mita, che mi accusa di applicarlo solo a lui, cosa che non mi va tanto bene.

ELIO VITO. Dicevo che sarà il collega Russo a replicare al sottosegretario Sales. L'onorevole De Mita ha chiesto al Governo una valutazione sull'ordine dei lavori, alla quale il sottosegretario Sales non ha risposto. La proposta, che noi riprendiamo, è la seguente: quella di rinviare il voto sull'ordine del giorno di non passaggio agli articoli ad una seduta successiva, dopo che sarà stato avviato il confronto in Commissione e in Comitato dei nove sugli emendamenti. Faccio mia questa richiesta dell'onorevole De Mita e su di essa vorrei anche sentire il parere del ministro Bogi.

PRESIDENTE. Avverto che su questa richiesta sull'ordine dei lavori darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro e uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

ALBERTA DE SIMONE. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTA DE SIMONE. Propongo di respingere l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli. Ci sarà comunque tutto il tempo per fare quanto ha detto l'onorevole Vito. Sono quindi contraria alla proposta di rinvio formulata dall'onorevole Vito.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Vito.

(È respinta).

UGO PAROLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Parolo, come lei sa il tempo contingentato assegnato alla lega nord per l'indipendenza della Padania è esaurito; in ogni caso, se vuole intervenire per un minuto, glielo consentirò.

UGO PAROLO. Presidente, rinuncio a intervenire, tanto questo è un grande teatro e basta.

PRESIDENTE. E allora potrebbe recitare anche lei (*Applausi*)!

PAOLO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO RUSSO. Signor Presidente, non ero volutamente entrato nel merito credendo che ci si rifacesse solamente alla questione che era stata posta, ma credo che a questo punto sia opportuno riferire alcuni elementi che sono stati volutamente distorti in quest'aula.

Riteniamo che non sia certamente questo un provvedimento di legge capace di incidere sulle questioni più importanti. Si tratta infatti di conoscere a quanto ammonti la massa debitoria e quale sia

complessivamente il contenzioso. Ebbene, mi pare che tutto ciò non appartenga a questo disegno di legge.

Intendo riferirmi anche alla necessità del completamento delle opere alle quali la collega De Simone mi è parso si sia riferita con attenzione. In questo disegno di legge nessun riferimento è stato fatto in tema di completamento delle opere per le quali sono state spese risorse ingenti; mi riferisco in particolare a quelle di Napoli e della sua provincia. Ma voglio riferirmi anche alla stessa « fruibilità » delle opere. Per esempio, abbiamo chiesto di « utilizzare » iniziative private, *project financing*, risorse private e la capacità gestionale dei privati anche per la fruibilità delle strutture stesse. Sto parlando dei tanti impianti sportivi di Napoli e della sua provincia, oggi vandalizzati. Riteniamo altresì che sia indispensabile tutelare gli enti locali e tutti gli enti che diventano poi titolari delle opere.

È in questo senso che si può ragionare serenamente senza fare distinzione tra le imprese. Tra l'altro sarei curioso di comprendere la distinzione tra le imprese buone e quelle cattive rispetto ad una vicenda che, sul piano nazionale, ha coinvolto in modo orizzontale tutte le imprese.

Credo dunque che sia opportuno, caro Sales, definire una volta per tutte la vicenda post terremoto e non ritornare in quest'aula di qui a presto... (*Commenti*) e non ritornare in quest'aula di qui a presto per riprendere la vicenda e aprire un ulteriore contenzioso determinato proprio da questo disegno di legge!

È vero che più si parla del post terremoto e meno si rilancia l'iniziativa nel Mezzogiorno d'Italia, ma è altrettanto vero che più si parla di post terremoto con questi provvedimenti e più si dovrà parlare in termini negativi del Mezzogiorno d'Italia.

Ecco perché fin quando questo è il provvedimento legislativo in esame noi saremo fieramente oppositori, in quest'aula e nel paese (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

ELIO VITO. Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno di non passaggio agli articoli n. 1, presentato dall'onorevole Russo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	324
Votanti	319
Astenuti	5
Maggioranza	160
Hanno votato sì	111
Hanno votato no ...	208

(La Camera respinge).

Sospendo la seduta fino alle 14,30.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 14,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 2941.

Ha facoltà di replicare il relatore, che mi sembra non sia presente.

RINO PISCITELLO. Sospenda la seduta per qualche minuto, Presidente.

PRESIDENTE. S'intende che vi abbia rinunciato.

RINO PISCITELLO. Questo mi sembra esagerato!

PRESIDENTE. È esagerato che uno non sia seduto al suo posto quando ci deve stare.

RINO PISCITELLO. Lo dicevo proprio perché concordavo con lei.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,35, è ripresa alle 14,45.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Casinelli.

CESIDIO CASINELLI, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa a lei e all'Assemblea per l'inconveniente verificatosi, ma ci stavamo interessando proprio del problema. In ogni caso, ritengo di doverle comunicare che rinunzio alla replica, così da far guadagnare all'Assemblea i dieci minuti di tempo che si sono persi.

PRESIDENTE. Onorevole Casinelli, prima ho fatto un rilievo solo perché, a volte, nell'economia dei nostri lavori non sappiamo quali siano gli impegni reciproci. In ogni caso, la ringrazio per la precisazione.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, ministro Bogi.

GIORGIO BOGI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Anch'io rinunzio alla replica, Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 964 - Senatori CIRAMI ed altri: Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3647); e delle concorrenti proposte di legge: ARMOSINO ed altri: Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale, in materia di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare (1863-bis); CARMELO CARRARA ed altri: Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale, in materia di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare (1870-bis) (ore 14,46).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta

di legge, già approvata dal Senato, di iniziativa dei senatori Cirami ed altri: Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Armosino ed altri: Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale, in materia di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare; Carmelo Carrara ed altri: Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale, in materia di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

Ricordo che nella seduta di ieri sono state respinte due questioni pregiudiziali ed una questione sospensiva e che si è svolta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Scozzari.

GIUSEPPE SCOZZARI, *Relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, siamo giunti alla fase delle repliche alla discussione sulle linee generali, che si è conclusa nella seduta di ieri, e mi corre l'obbligo di precisare per l'ennesima volta un fatto, che non era politico (come qualcuno ha voluto intenderlo) trattandosi soltanto di un fraintendimento che si è verificato fra il gruppo che ha presentato gli emendamenti (tra me, il gruppo della Rete ed altri) e i lavori di questa Assemblea. Molti colleghi, infatti, si sono stupiti per la nostra assenza ieri nel momento nel quale si dovevano illustrare le questioni pregiudiziali. Ribadisco (è scritto a verbale, ma *ripetita iuvant*) che sono stato assente nel momento in cui avrei dovuto illustrare le questioni pregiudiziali perché è stata contemporaneamente convocata (e non sapevo che si stesse discutendo del provvedimento relativo all'articolo 513 del codice di procedura penale) la riunione dei gruppi di maggioranza dell'Ulivo, il cui oggetto era anche questo, oltre che la riforma elaborata dalla Commissione bicamerale.

È stato solo un disguido e, non appena ho saputo che si discuteva del suddetto

provvedimento, ho abbandonato la riunione, che peraltro non è stata sospesa (e questo mi dispiace!), per recarmi qui in aula ad illustrare le ragioni dello strano comportamento ostruzionistico da noi posto in essere in Commissione giustizia.

Nel precisare che non appartiene al nostro gruppo la « cultura » dell'ostruzionismo, vorrei dire che, se ci siamo comportati in quel modo, lo abbiamo fatto solo per chiedere alcune modifiche importanti da apportare al provvedimento; alcune delle quali sono state recepite in Commissione giustizia: esse non erano tuttavia di tale importanza da far cessare il nostro comportamento ostruzionistico.

Noi oggi abbiamo verificato l'esistenza di una parziale e diversa volontà in quest'Assemblea; proprio per questo, non porteremo fino in fondo questa battaglia ostruzionistica se riscontreremo l'esistenza di un accordo significativo e importante che potrebbe dare un segnale diverso anche al paese.

Ci rendiamo conto che in una pratica di contrattazione, nel senso più nobile del termine, quando si vara una normativa bisogna anche avere la sensibilità di capire a cosa si può rinunciare per raggiungere il risultato. Proprio per questo faremo oggi una proposta mirata a raggiungere un risultato e, se dovesse essere accolta, non avremo nessuna difficoltà a procedere immediatamente al ritiro di tutti gli emendamenti, quindi a dar speditezza all'approvazione del provvedimento.

Faccio quindi appello al relatore per la maggioranza, che si è dimostrato sensibile quanto meno ad ascoltare le nostre ragioni; faccio appello alla maggioranza dell'Ulivo, che ritengo abbia una responsabilità forte perché governa questo paese; faccio appello a rifondazione comunista che, pur con un atteggiamento oscillante, condivide le ragioni di fondo della nostra battaglia ostruzionistica e faccio appello, infine, anche alle forze del Polo, affinché oggi quest'Assemblea assuma una responsabilità forte per il paese, approvando un articolo aggiuntivo importante che dà continuità alla battaglia che molti magistrati

in prima linea stanno conducendo. Si tratta della proposta di modifica semplicemente chiamata del doppio canale per i reati di mafia e mira, appunto, ad escludere l'applicazione della normativa per i processi di mafia.

In maniera molto serena sottolineo la motivazione importante sottesa a quella proposta di modifica. Rischiamo infatti, se il provvedimento verrà approvato e se la sua applicazione dovesse riguardare indiscriminatamente anche processi di cui all'articolo 416-bis del codice penale, di dare licenza di uccidere alla mafia nei confronti dei familiari dei collaboratori di giustizia o di chi collabora con la giustizia nell'ambito dell'usura, della corruzione mafiosa, cioè nell'ambito di reati di grandissimo allarme sociale. Se approviamo questo provvedimento, che abbiamo sempre definito una grande conquista della civiltà giuridica perché ognuno deve avere l'opportunità di potersi difendere ad armi sostanzialmente pari in un processo penale, io dico che nei confronti della mafia lo Stato deve mostrare il volto forte, il massimo della sua forza, della tenacia, della resistenza, non concedendo nulla a coloro i quali hanno commesso stragi, omicidi di mafia, a coloro i quali hanno ucciso preti, bambini, a coloro i quali hanno perpetrato una logica che distrugge l'economia attraverso l'usura, le estorsioni e il racket.

Chiediamo pertanto oggi questa assunzione piena di responsabilità al fine di inviare il messaggio che il Parlamento comunque non ha abbassato la guardia nei confronti della mafia; un messaggio che alza l'attenzione delle istituzioni nei confronti della mafia, ma che soprattutto non spunta le armi di quei magistrati che oggi continuano con costanza, con grande diligenza, con grande attenzione e con grande spirito di sacrificio e senso dello Stato a fare il proprio lavoro, il proprio dovere. Per questo mi permetto di chiedere il consenso dei colleghi su un articolo aggiuntivo, di cui propongo anche una riformulazione, che reca, oltre alla mia firma, quella dei colleghi Piscitello, Danieli, Pecoraro Scanio, Dalla Chiesa e

Veltri. Si tratta dell'articolo aggiuntivo 01.147, a pagina 18 del fascicolo. La riformulazione è la seguente: « La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale ». Questo è l'obiettivo che ci poniamo e che intendiamo raggiungere, sapendo che vi sono molti altri aspetti del provvedimento che non ci convincono, che abbiamo criticato e nei confronti dei quali manteniamo forti riserve. Tuttavia ci rendiamo conto che, a volte, irrigidirsi su una posizione, può essere sbagliato, perché sostanzialmente porta anche gli altri ad irrigidirsi e quindi l'accordo ed il bene comune svaniscono tra le due posizioni rigide.

Faccio dunque appello alle sensibilità che si esprimono in questa Camera, osservando che la nostra è una proposta moderata, ragionevole, mirante a far proseguire un'attenzione forte dello Stato nei confronti dei reati associativi e quindi di mafia.

Queste sono le ragioni che ci impongono tale comportamento responsabile e maturo. Chiedo quindi al relatore per la maggioranza ed agli altri colleghi di esprimersi, eventualmente prevedendo una breve sospensione dei lavori, qualora non si sia in grado di dare immediatamente una risposta a tale nostra riformulazione.

Concludo dicendo che su tale questione potremmo raggiungere un importante risultato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Mantovano, che eventualmente potrà pronunciarsi - se lo ritiene - sulla richiesta di sospensione della seduta avanzata dal collega Scozzari.

ALFREDO MANTOVANO, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, credo che la risposta negativa a tale richiesta verrà motivata dalle ragioni che mi sforzerò di illustrare tra breve.

La mia replica, che cercherò di contenere nel più breve tempo possibile, sarà volta ad approfondire i punti salienti e specifici emersi nel corso della discussione

sulle linee generali, soprattutto in riferimento a quelli che trovano riscontro negli emendamenti presentati. Pertanto, nella mia replica anticiperò anche le motivazioni dei pareri che verranno espressi sugli emendamenti. Lo farò, credo anche a nome di tutta la Commissione, con pacatezza e con senso di responsabilità, caratteristiche che hanno connotato il lavoro della Commissione giustizia anche su questa vicenda, e non senza una notevole elasticità. Se infatti è mancata una cosa nel lavoro della Commissione è stato proprio l'irrigidimento, come dimostrano le modifiche apportate al testo trasmessoci dal Senato.

Affronto, innanzitutto, i problemi di costituzionalità. A chi sostiene che il meccanismo previsto dalla norma sia in contrasto con il principio della non dispersione dei mezzi di prova, problema che certamente abbiamo affrontato in maniera approfondita, si può rispondere che l'inutilizzabilità è temperata dall'ampliamento del ricorso all'incidente probatorio contenuto nel nuovo comma 2-bis dell'articolo 392. Dal nuovo sistema dovrebbe derivare un uso esteso di tale strumento come cautela contro ogni ipotetico ripensamento dell'imputato o del coimputato; è proprio la dilatazione di tale possibilità, anche oltre il limite degli elementi specifici e concreti richiesti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 392, che sembra offrire una garanzia contro la dispersione dei mezzi di prova. Deve aggiungersi il richiamo, contenuto nel comma 2 del testo dell'articolo 513, alle disposizioni di cui all'articolo 512; il che rappresenta una conferma nella direzione della non dispersione, soprattutto se si tiene conto della giurisprudenza di legittimità e di merito che si è formata sulla nozione di imprevedibilità.

A proposito della Costituzione, però, non si può negare — come già è stato ricordato nel corso della discussione — che la garanzia del contraddittorio rappresenta l'attuazione del diritto di azione, di cui al primo comma dell'articolo 24 della Costituzione. Diritto di azione significa anche diritto di prova, cioè potere di

iniziativa in materia probatoria, ma anche diritto soggettivo all'accoglimento della domanda di contraddittorio con il limite delle richieste manifestamente superflue o irrilevanti. Ritengo che il lavoro svolto in Commissione, ma anche la discussione avvenuta in quest'aula, abbiano fornito ragionevoli contributi per contemperare le esigenze del « giusto processo », in coerenza con le garanzie difensive, a quelle della « giusta decisione », rispettose delle esigenze di sicurezza della collettività.

Vi è un secondo problema. Mi riferisco alla proposta di costringere, da un certo punto di vista, l'imputato od il coimputato che accusa terzi ad una posizione simile a quella del testimone; la proposta, quindi, mi pare di capire, è di formalizzare la distinzione, che talora si può ritrovare nella sostanza, tra « chiamate in reità » e « chiamate in correità », con la conseguenza di prevedere solo nel secondo caso la prerogativa di avvalersi della facoltà di non deporre, mentre l'imputato si trova di fatto nel primo caso in una posizione prossima a quella del testimone. La facoltà di non rispondere e di rifiutare l'esame andrebbe riconosciuta soltanto nel secondo caso, e invece esclusa nel primo. È evidente che un'opzione di questo tipo coinvolge i principi generali dell'ordinamento processuale in modo assai più impegnativo delle modifiche che intende introdurre questo disegno di legge, ed esige l'apertura di una discussione molto più ampia di quella che si è avuta finora.

È certo che, se avessimo potuto scegliere un percorso logico di avvicinamento ai problemi che abbiamo discusso finora, avremmo dovuto trattare della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale in un secondo momento, dopo aver affrontato e definito il tema dei riscontri alla parola accusatoria di un chiamante in correità e saremmo dunque dovuti partire dalla riflessione sull'adeguatezza del comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale e, parallelamente, sulla opportunità — segnalata anche in alcuni emendamenti — che la facoltà di astenersi dal deporre fosse in qualche modo limi-

tata o in via generale, o in correlazione alla qualifica di collaboratore di giustizia.

Le leggi però, come la storia, non si fanno né con i « se » né con i « ma ». Per quanto amara possa essere la constatazione - e lo è oggettivamente - i tempi complessivamente lenti dell'iter di una proposta di legge, i rischi di blocco, il contestuale sovrapporsi dell'esame di provvedimenti diversi, la frantumazione del lavoro parlamentare, che probabilmente riflette una frantumazione presente nel corpo sociale, convincono a essere meno audaci e meno desiderosi di raggiungere la piena coerenza del quadro e a puntare a quelle modifiche, pur settoriali, se non addirittura di frammento, che però sono urgenti e si possono conseguire senza ritardo.

A proposito dei problemi di costituzionalità sollevati, devo dire che il testo del Senato è stato a mio avviso positivamente migliorato recuperando le dichiarazioni rese dall'imputato durante l'udienza preliminare. Questo è sicuramente un passo ulteriore nella direzione della non dispersione dei mezzi di prova attraverso la rielaborazione dei vari emendamenti presentati. Vorrei però spendere qualche parola sul problema chiave attorno al quale si è incentrato il dibattito in Assemblea durante la discussione sulle linee generali e sul quale è tornato il relatore di minoranza con la sua insistenza, qualche attimo fa, sui rischi di abbassamento della guardia - uso una terminologia veramente impropria - nei confronti dell'aggressione criminale mafiosa.

Se intendiamo muoverci su un piano di demagogia da fine stagione, visto anche il periodo dell'anno in cui ci troviamo, possiamo lasciare spazio alle suggestioni ed alle frasi ad effetto. Se invece intendiamo muoverci considerando gli elementi concreti e soprattutto le norme che stiamo esaminando, allora il discorso deve essere totalmente diverso. Vi sono certamente delle esigenze reali: soprattutto nei giudizi che si svolgono in determinati contesti criminali, l'intimidazione del soggetto che accusa rappresenta spesso la regola; tuttavia la discussione svolta sul punto in

Commissione, più ancora che in Assemblea, ha fatto emergere la difficoltà di risolvere il problema.

In proposito vorrei fare il confronto con il meccanismo che regola l'esame dei testimoni, previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 500: le dichiarazioni rese dal testimone prima dell'esame dibattimentale sono valutate come prova, dopo le contestazioni formulate ai sensi del comma 4, « quando » - come recita testualmente il comma 5 - « , anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse nel dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultino altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame ».

La dinamica che si conclude con l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal testimone prima dell'esame dibattimentale parte dal presupposto che il testimone non può rifiutarsi di deporre. Nel corso del suo esame, già le modalità della deposizione possono rivelare l'avvenuta suggestione; il teste può apparire nervoso o incerto, guarderà verso il pubblico, se le parti e il giudice approfondiscono con quesiti specifici le ragioni del disagio e del contrasto con quanto asserito nel corso delle indagini possono ricavare ulteriori conferme di un avvenuto avvicinamento del testimone a scopo intimidatorio. Il giudice darà atto nel verbale della condotta del testimone. Questi elementi contribuiranno a far valutare come prova le dichiarazioni pregresse e la motivazione della sentenza spiegherà il peso e l'estensione delle sollecitazioni esterne per come si sono manifestate nel corso del dibattimento.

Lo stesso meccanismo non è mutuabile per l'esame dell'imputato o del coimputato. Se questi si presenta al giudice e dichiara di avvalersi della facoltà di non rispondere, il discorso finisce qui e non può andare avanti. Non vi è modo per valorizzare le modalità della deposizione o le altre circostanze emerse nel dibattimento, al fine di far emergere dalle stesse

l'avvenuta violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Gli emendamenti presentati in Commissione e in Assemblea subordinano l'utilizzazione dei verbali precedenti alla circostanza che il giudice (ne leggo uno tra i tanti), sulla base di elementi concreti valutati nel contraddittorio tra le parti, ritenga che l'imputato o le persone indicate dall'articolo 210 si siano avvalse della facoltà di non rispondere a seguito di violenza, minaccia, promessa di denaro o altra utilità. Ma non si comprende quale possa essere la sede formale per dare atto di questa conclusione. È certamente improponibile una sorta di pregiudiziale costituita dall'accertamento di un distinto processo penale della minaccia o della corruzione del teste, a meno che non si voglia paralizzare e rinviare a lungo termine, fino all'esaurimento dei tre gradi del processo che ha avuto per oggetto l'intimidazione, tutti i giudizi per i quali sia stato chiesto l'esame dell'imputato o del coimputato il quale poi abbia rifiutato di deporre.

In assenza di un separato processo e della possibilità di una constatazione diretta da parte del giudice di eventuali suggestioni subite, constatazione che è impedita dal rifiuto di rispondere, è ancora più difficile individuare la strada per l'accertamento incidentale della minaccia o della violenza. Quella strada, logicamente, dovrebbe condurre ad un'ordinanza motivata che conclude un procedimento incidentale, nel quale gli elementi concreti da assumere in contraddittorio siano rappresentati per lo più da deposizioni di agenti o di ufficiali di polizia giudiziaria che abbiano accertato l'attentato alla genuinità dell'esame dell'imputato.

La soluzione proposta rischia di creare problemi maggiori di quelli che mira a risolvere. Il contraddittorio, mi chiedo, consisterà nella mera facoltà di controesame da parte dell'accusato, ovvero costui potrà sottoporre all'attenzione del giudice elementi contrari a quelli portati dal pubblico ministero? In questo caso non si rischia di allestire un giudizio ulteriore

del tutto anomalo perché definito non già con sentenza, bensì con ordinanza, in quanto tale sempre revocabile, che tuttavia avrebbe la capacità di accertare l'avvenuta consumazione di un reato? Se si instaurasse un giudizio diverso (e non può non instaurarsi, pur in presenza di un procedimento incidentale sulla minaccia) e si dovesse arrivare ad una pronuncia di assoluzione, mi chiedo che cosa succederebbe, per esempio se si dovesse tornare alla revisione del processo principale. Ma esistono anche controindicazioni di sostanza.

Qualora, per fare un esempio, il giorno antecedente la deposizione fosse ucciso un familiare dell'imputato o del coimputato citato per il dibattimento, da questo evento sarebbe assai arbitrario dedurre senza incertezze l'esistenza di un nesso causale rispetto al rifiuto di deporre.

Chi esclude che l'omicidio sia ascrivibile a vendetta, a ritorsione o comunque a elementi estranei rispetto al giudizio in corso?

Queste fra le altre sono le ragioni che hanno indotto la Commissione ad una certa cautela e che hanno fatto respingere gli emendamenti sul rilievo dell'intimidazione dell'imputato.

Per finire sul punto e per passare all'aspetto mafia, così suggestivamente evocato qualche attimo fa, mi sembra opportuno ricordare che resta pienamente in vigore il disposto di cui all'articolo 190-bis del codice di procedura penale, norma che, come tutti sappiamo, anche se qualcuno non ricorda la sua esistenza, è stata inserita con il decreto-legge n. 306 del 1992, con l'intento di evitare quella che veniva definita l'usura del testimone, del coimputato e, in particolare, del collaboratore di giustizia, a fronte di un numero indeterminato di esami dibattimentali cui chi collabora con l'autorità giudiziaria può essere sottoposto.

L'articolo 190-bis prevede che per i giudizi di criminalità organizzata, per i giudizi cosiddetti di mafia - sottolineo « di mafia » - quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 - è il nostro caso - e

queste abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice - non il pubblico ministero - lo ritiene assolutamente necessario.

Dunque, il doppio regime invocato con quegli emendamenti per i delitti di mafia c'è già: per tali delitti il coimputato può non essere neanche citato se il giudice non lo ritiene necessario, quindi non ha la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere. Le sue dichiarazioni transitano direttamente nel fascicolo per il dibattimento. Per gli altri reati, invece, vi è la sanzione della inutilizzabilità in mancanza del consenso delle parti.

Sempre a proposito dei giudizi per reati di mafia - sottolineo « di mafia » - va ricordato che nella gran parte dei casi il collaboratore di giustizia ha la veste di imputato e di coimputato e, se si avvale della facoltà di non rispondere, lo fa a suo danno - quindi normalmente non lo fa - perché questa decisione ha conseguenze concrete sul programma di protezione e sui benefici dei quali gode.

Anche per questi motivi, con riferimento a processi di tale tipo, l'allarme va notevolmente ridimensionato. Annuncio nella circostanza l'intenzione della Commissione - segnalata dalla maggior parte dei presidenti dei gruppi (non li ho ancora consultati tutti) - di presentare un ordine del giorno che recepisca l'emendamento proposto dall'onorevole Cananzi, relativo all'incidenza sul programma di protezione del comportamento di un collaboratore che rifiuta di sottoporsi all'esame dibattimentale. Con tale ordine del giorno, che farà seguito ad un probabile ritiro dell'emendamento da parte dell'onorevole Cananzi, si impegna il Governo fino all'approvazione del disegno di legge di riordino della disciplina della protezione a valutare ogni violazione al dovere di lealtà processuale del collaboratore di giustizia e in particolare l'impegno di sottoporsi al vaglio dibattimentale come ragione per revocare il programma di protezione.

Sostenere dopo queste considerazioni - non perché le abbia fatte io, ma perché mi pare abbiano un fondamento assolutamente reale - che la modifica dell'articolo 513, così come la propone all'Assemblea il testo licenziato dalla Commissione, favorisce i reati di mafia, è soltanto esercizio di demagogia.

Norma transitoria: anche questo è stato un punto particolarmente dibattuto nella discussione in aula. Confermo l'opinione, certamente discutibile, che della norma transitoria non vi era nessuna necessità, se il fine del suo inserimento nel disegno di legge era quello di rendere le nuove disposizioni applicabili ai processi in corso. Basta riflettere sulla estensione, sulla portata e sul peso della categoria di utilizzabilità.

L'utilizzabilità è strettamente collegata alla prova e rende invalido l'atto la cui motivazione vi faccia riferimento significativo, nonché gli atti da questo derivati; si correla alla separazione tra la fase delle indagini e quella del dibattimento; rileva in quanto tale al momento della valutazione della prova, non anche al momento della sua assunzione.

Dunque, se - con riferimento alla questione sottoposta al nostro esame - viene superata la fase del giudizio durante la quale, in virtù del meccanismo previsto dalla formulazione ancora in vigore dell'articolo 513, sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dall'imputato o dal coimputato che poi in dibattimento rifiuta di deporre ma il giudizio non sia stato ancora definito, non vi è alcuna necessità di norma transitoria affinché il giudice non utilizzi quelle dichiarazioni. Al momento della decisione il giudice si limiterà a dichiararle non utilizzabili.

Se questa impostazione è corretta, la norma transitoria punta a consentire il recupero - e non l'inutilizzabilità - delle dichiarazioni rese prima del dibattimento attraverso una sorta di nuovo interpello di chi prima si era rifiutato di deporre.

Un ultimo punto, in conclusione. Sono costretto a ripetere cose già dette in

Commissione, ma mi sembra necessario farlo dopo aver ascoltato qualche intervento in discussione generale. Mi riferisco alla prescrizione e ai dati ad essa relativi. Il ministro di grazia e giustizia ha chiesto informazioni agli uffici giudiziari; sulla base delle risposte ricevute, ha offerto i dati stessi alla riflessione del Parlamento.

I novecento e più processi di cui parlava ieri sera qualche deputato sono quelli ai quali si applica la riforma e non quelli per i quali vi è il rischio di prescrizione. Quest'ultimo viene dichiarato, sulla base del monitoraggio eseguito dal ministro, per circa 260 giudizi in corso. Ho già avuto modo di osservare che il ministero si è limitato a recepire acriticamente le informazioni ricevute con le schede e a trasmetterle senza alcuna elaborazione.

Sono stati indicati come a rischio di prescrizione (faccio qualche esempio cogliendo fior da fiore, come si dice) giudizi con imputazioni di omicidio volontario (così dalla corte di assise di Reggio Calabria e dal tribunale di Gela); segnalo la scheda inviata dal tribunale di Caltagirone, che riporta come a rischio di prescrizione processi per estorsione (il termine ordinario è di 15 anni), per i quali il fatto risale agli anni 1990-1991 e che quindi si prescriverà non prima del 2005-2006. Segnalo altre schede che indicano come a rischio di prescrizione processi per i quali essa arriva al 2011.

In conclusione, vorrei parlare delle schede pervenute da alcune sezioni del tribunale di Milano nelle quali la casella indicativa della prescrizione non reca l'indicazione di termine — come ci si attendeva — ma una qualificazione di rischio in termini di « elevato », il che ci lascia nelle condizioni di partenza.

La lettura delle schede conferma l'assenza dell'unico dato che poteva essere significativo (non i tremila e più imputati di cui parlava sempre qualche deputato cui ho fatto cenno prima): il numero di imputati o coimputati per reati connessi che andrebbero nuovamente interrogati ai sensi della norma transitoria, che rappresenta l'elemento qualificante per valutare

in concreto l'allungamento dei tempi necessari per disporre la nuova citazione di tali soggetti e la loro eventuale audizione.

Non a caso, chi all'inizio prospettava rischi di prescrizione poi abbondantemente ridimensionati ha in seguito — dopo che sono state rese queste precisazioni — spostato il tiro sul mutamento delle strategie di accusa e sull'inopportunità di cambiare le regole mentre il gioco è in corso.

Quest'ultimo argomento è veramente inconsistente perché, se lo si prendesse in considerazione, sarebbe inimmaginabile qualsiasi riforma in materia processuale perché qualunque modifica delle norme di rito non potrebbe non porre problemi applicativi sui processi in corso, in applicazione del principio *tempus regit actum*. Chi sostiene tenacemente la tesi opposta, se fosse coerente, difenderebbe la legge delle dodici tavole.

L'inammissibilità di un duplice regime è manifesta soprattutto in materia di valutazione della prova. Ricordo soltanto che quando fu introdotto il nuovo codice di procedura penale le disposizioni di attuazione transitorie coordinavano il passaggio fra un rito e l'altro, ma indicavano come immediatamente applicabili anche ai processi che si svolgevano con il vecchio rito norme contenute nel nuovo codice. Fra queste norme vi sono quelle sulla valutazione della prova (l'articolo 192, l'articolo 200, l'articolo 207 e così via: non sto a dare i numeri, come invece ha fatto qualcun altro). L'argomento del mutamento delle strategie del pubblico ministero forse prova troppo e può rappresentare un motivo aggiunto a chi sostiene la tesi opposta. Se qualche ufficio di procura della Repubblica ha impostato in tutto o in misura prevalente la costruzione dell'accusa sulle dichiarazioni dei chiamanti in correità — mi fermo qui, senza indicare evidenti aspettative ulteriori — vi è una ragione in più per conferire certezza all'imputazione con la ricerca di elementi di prova ulteriori e meno circondati da cautela nella valutazione (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, onorevole Corleone.

FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il provvedimento in discussione è stato oggetto in queste ultime settimane di polemiche e di scontri assai vivaci. Ne abbiamo percepita l'eco nella discussione che si è svolta alla Camera, nella presentazione di un gran numero di emendamenti, nel fatto che il dibattito è stato spostato dalla sede legislativa in Commissione in Assemblea, con la conseguente solennità che un dibattito in aula può dare ad un tema così importante che è stato definito dal relatore, con una bella immagine, il cuore del processo. Un tema che merita questo dibattito, che non è né breve né strozzato, ma appassionato come testimonia la relazione, solo apparentemente fredda, del relatore. Devo manifestare il mio apprezzamento verso l'onorevole Mantovano per la sua relazione, che è stata « decapitata » ieri, e per la replica di oggi. Se non ritiene che sia blasfemo che io riprenda la frase finale della sua relazione scritta presentata ieri sera, che riporta l'immagine di un vento leggero come rappresentativo della voce della ragione, ritengo sia questo il modo migliore per impostare questo dibattito.

Come purtroppo spesso accade sui temi della giustizia, sulla riforma dell'articolo 513 si è creata in modo artificioso e strumentale una contrapposizione tutta legata alle contingenze politiche e giudiziarie, con la pretesa di rappresentare all'opinione pubblica, verso la quale abbiamo un grande dovere di chiarezza dei problemi, un confronto di idee e di principi, come se si trattasse di una divisione pro o contro Mani pulite, pro o contro la lotta alla mafia. Il Parlamento, la politica devono trovare la forza e la capacità di superare queste rappresentazioni ingenerose e strumentali e di riportare la discussione su questo provvedimento e, in generale, sul tema della giustizia, sul piano del confronto di idee, sul piano dei principi che debbono valere non per l'oggi, ma per il domani e per

dopo domani. Per questo voglio ricordare, sia pure brevemente, l'atteggiamento di collaborazione costruttiva con il Parlamento che il Governo ha assunto sin dall'inizio sulla riforma dell'articolo 513.

Una premessa di merito e di principio mi appare necessaria. L'articolo 513 oggi vigente consente la piena utilizzazione per la decisione delle dichiarazioni rese al pubblico ministero nella fase delle indagini da coimputati o imputati di reato connesso, i quali nel dibattimento non siano comparsi ovvero si siano avvalsi della facoltà di non rispondere. In sostanza, la normativa attuale consente l'utilizzazione per la decisione di dichiarazioni assunte senza il contraddittorio delle parti, cioè senza che all'imputato sia stato garantito il diritto di controinterrogare i testi dell'accusa.

Le vicende che hanno portato alla formulazione attuale della norma sono note e sono state ricordate anche nel dibattito di ieri (le sentenze della Corte costituzionale, il decreto cosiddetto Scotti-Martelli) e non occorre richiamarle oltre. Ciò che mi sembra importante è che oggi da tutte le parti si riconosca che quegli interventi della Corte costituzionale e del legislatore furono interventi di emergenza - come ha sottolineato nel dibattito l'onorevole Cento - adottati sull'onda delle forti emozioni suscitate dalla spietata violenza delle organizzazioni mafiose e che si riconosca da tutte le parti, anche da parte di chi oggi si oppone a questa riforma, che la formulazione attuale dell'articolo 513 rappresenta un *vulnus* del sistema, una grave e inaccettabile violazione dei diritti della difesa. E va dato atto al Parlamento - in questo caso, al Senato - di aver posto con forza l'urgenza di un intervento di modifica diretto a ripristinare una garanzia fondamentale del giusto processo - di questo si tratta - consentendo così di far crescere e di rendere diffusa, ben oltre la ristretta cerchia degli operatori e degli studiosi della materia, la consapevolezza dell'ingiustizia di questa norma. È una conquista importante sul piano della civiltà giuridica il fatto che il Parlamento, la

politica, assumano come fondamentali e irrinunciabili le garanzie del giusto processo, rifiutando ogni logica dell'emergenza.

Anche il dibattito sulla giustizia e sulle garanzie che si è svolto nella Commissione bicamerale è un segnale importante e significativo di una rinnovata attenzione al tema delle garanzie ed anche a questo proposito, non a caso, si sono agitate polemiche spesso strumentali ed infondate e bene ha fatto l'onorevole Carotti a ricordarlo esplicitamente.

Sin dall'inizio - dicevo - il Governo si è mosso nella piena consapevolezza della necessità di un intervento di riforma, proponendo in Senato soluzioni tecniche a volte alternative o complementari rispetto a quelle che si andavano profilando nella discussione, ma sempre in un'ottica costruttiva di collaborazione con il Parlamento e di condivisione del principio che si andava affermando. Alla fine, in Senato è prevalsa una scelta di intervento diretta a garantire il contraddittorio con lo strumento dell'anticipazione dell'esame incrociato alla fase preliminare, cioè mediante l'allargamento dell'incidente probatorio. Questa era una delle scelte possibili tra quelle indicate dalla dottrina.

In piena responsabilità, il Governo, dopo l'approvazione del Senato - a grande, grandissima maggioranza, credo con il voto contrario solo di rifondazione comunista -, ha preso atto della scelta tecnica e politica assunta e non ha riproposto (motivando questa scelta con un intervento ricco di considerazioni scientifiche - mi permetto di dire - chiare e puntuali del ministro Flick in Commissione) nella discussione in Commissione alla Camera gli emendamenti già presentati in Senato.

La scelta del Senato esce pertanto confermata dal dibattito nella Commissione della Camera, che ha sostanzialmente lasciato inalterato l'impianto della riforma approvato dal Senato, apportando però modifiche significative.

Alcune di queste, in particolare quelle agli articoli 1, 2 e 3, sono semplici aggiustamenti tecnici che consentono una

lettura più agevole e chiara delle norme e rimediano ad alcune imprecisioni tecniche. Altre, quelle agli articoli 4 e 5, hanno invece un contenuto sostanziale.

Nel testo dell'articolo 4, come modificato dalla Commissione giustizia della Camera, l'accesso all'incidente probatorio è consentito anche alla difesa, mentre nel testo del Senato tale facoltà era riservata al pubblico ministero.

Si è scelto poi di ancorare l'accesso all'incidente ad una valutazione più oggettiva rispetto a quella puramente soggettiva, scelta dal Senato. Nel testo del Senato - lo ricordo - l'accesso all'incidente è possibile quando il pubblico ministero ha comunque ragione di ritenere che il coimputato o l'imputato di un reato connesso possa sottrarsi all'esame dibattimentale.

La Commissione giustizia propone di rivedere la norma prevedendo che l'accesso sia possibile quando le parti « hanno fondato motivo di ritenere che la persona possa sottrarsi all'esame ». Si tratta sicuramente di un parametro più oggettivo e certo, non vorrei però che così formulata (mi consentirete di presentare una riflessione al relatore e al Comitato dei nove) la norma possa aprire la strada ad interpretazioni di svuotamento della riforma. Il parametro che fa riferimento al fondato motivo è infatti lo stesso enunciato alle lettere *a*) e *b*) dell'attuale articolo 392. Quindi questa norma innoverebbe ben poco rispetto alla previsione attuale.

Il rischio è allora che si riproponga una situazione analoga a quella che determinò la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 513 previgente.

Mi domando con molta umiltà: cosa accadrà nel caso in cui il pubblico ministero abbia ritualmente richiesto l'incidente probatorio ma il GIP abbia rigettato la richiesta ritenendo che non vi fosse fondato motivo di pensare che la persona possa sottrarsi all'esame dibattimentale? Cosa accadrà se quella persona, invece, non si presenta in dibattimento o rifiuta di rispondere? Ovviamente è possibile che il pubblico ministero allegghi la sua richiesta di incidente probatorio, il rigetto del

GIP, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per conservare la prova (quel bene del sapere acquisito), per garantire il contraddittorio e che ciò non è stato possibile per un errore di previsione del GIP.

In questo caso, forse, possiamo immaginare che la Corte costituzionale potrebbe ribadire i principi già espressi in materia di conservazione del sapere e consentire l'utilizzazione delle dichiarazioni rese al pubblico ministero. In questo modo, però, si tornerebbe ad una situazione analoga a quella attuale. Forse sul punto sarebbe utile una riflessione ulteriore.

Una possibilità, già indicata dalla dottrina processualistica, è quella di eliminare ogni presupposto per l'accesso all'incidente probatorio lasciando alle parti la scelta se utilizzare o meno lo strumento. In tal senso - se non ricordo male - era stato presentato in Commissione un emendamento dall'onorevole Saraceni ed oggi nel fascicolo contenente 1400 emendamenti mi pare che ve ne sia uno a firma, se non erro, Meloni e Grimaldi.

L'altra modifica dell'articolo 4 riguarda l'accesso della difesa, prima dell'incidente probatorio, alle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Si tratta di una modifica di grande importanza che sviluppa un principio già affermato e che consente di affermare un contraddittorio effettivo e informato.

Con l'articolo 5, invece, la Commissione propone una riformulazione dell'articolo 403 in termini sostanzialmente analoghi a quelli della norma vigente.

Anche a tale riguardo mi permetto di svolgere sommessamente un'ulteriore riflessione. Sull'articolo 403 vigente, infatti, è intervenuta - e a tale riguardo con il relatore abbiamo avuto un rapido scambio di opinioni all'alba, non dietro il convento dei Carmelitani, ma in Commissione - la Corte costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto n. 181 del 1994, ha affermato: « Poiché l'articolo 403 in tanto può trovare applicazione in quanto non sia stato nel concreto assicurato il contraddittorio che si traduce nella regola

della partecipazione del difensore all'assunzione della prova della cui utilizzazione si discute, da tale disposizione non può derivare l'inutilizzabilità della prova formatasi in sede di incidente probatorio nei confronti di soggetti che solo successivamente all'assunzione della prova sono stati raggiunti da indizi di colpevolezza, atteso che per definizione nessun contraddittorio poteva essere nei loro confronti assicurato. Ed infatti, come questa Corte ha costantemente rilevato, nel processo penale, prima che esista una notizia di reato e che essa si soggettivizzi nei confronti di una determinata persona, non può esistere un problema di tutela del diritto di difesa. Una diversa lettura della disposizione impugnata che non individuasse la *ratio* di sanzione collegata alla violazione delle regole del contraddittorio previste per l'incidente probatorio e le attribuisse quindi un valore assoluto condurrebbe a ritenere fondati i dubbi di costituzionalità ».

Mi pare che questa sentenza si inserisca nel filone giurisprudenziale che nega rilievo costituzionale - che sarà forse inserito nella nuova Costituzione - al principio del contraddittorio, ridotto invece a regola formale, la cui violazione è rilevante solo se dolosa o inescusabile.

La formulazione adottata dal Senato era finalizzata proprio a superare l'interpretazione della Corte ed a ripristinare una lettura garantista della norma, ribadendo che il contraddittorio ha diritto irrinunciabile, salvo l'impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell'atto, e che in caso di emersione di indizi durante o dopo l'incidente probatorio il contraddittorio dovesse essere integrato obbligatoriamente.

Vi è quindi il rischio che, adottando una formulazione che ripete il testo vigente con la sola aggiunta della salvezza dell'impossibilità sopravvenuta, aggiunta peraltro già presente nell'articolo 512, non sia possibile superare l'interpretazione della Corte costituzionale con la conseguenza che i risultati dell'incidente saranno utilizzati anche nei confronti di chi

non vi ha partecipato, se gli indizi a suo carico sono emersi durante o dopo l'incidente.

Infine, all'articolo 6 la Commissione propone di inserire nella norma transitoria una sospensione del corso della prescrizione non superiore a sei mesi per il tempo necessario alla rinnovazione della prova. Si tratta, a mio parere, di una scelta ragionevole ed equilibrata che credo possa adeguatamente rispondere alla preoccupazione di un rischio di prescrizione per i processi in corso che, al di là di eccessive enfattizzazioni, è stata comunque messa in evidenza dai dati presentati dal Governo al Parlamento.

Una notazione finale. Si è fatto riferimento al problema enorme, e che tocca tutti, del rilievo della questione della violenza e della minaccia. Il relatore mi è parso sensibile a questo argomento ma scettico nel trovare la soluzione tecnica e giuridica per risolvere il problema. Anche il Governo si mostra sensibile al problema, ma credo si debba trovare un'interpretazione della norma che non porti ad un procedimento incidentale all'interno del dibattimento per verificare la concretezza delle minacce, perché altrimenti credo che avremmo fatto il contrario di quello che vogliamo, e dall'altra parte forse non è opportuno accettare una decisione di fatto.

Questo rimane un problema all'attenzione del relatore, del Comitato dei nove e di tutta l'Assemblea. L'anticipazione del relatore circa il giudizio sugli emendamenti troverà concorde il Governo che, su questo provvedimento di iniziativa parlamentare, darà il proprio consenso alle indicazioni del relatore e in alcuni casi si rimetterà al volere dell'Assemblea.

Concludo ricordando che è unanime il giudizio sulle positività della riforma come momento di civiltà giuridica. Il Governo condivide tale giudizio e si augura che il Parlamento pervenga alla definizione di un testo che fughi apprensioni e rafforzi la fiducia nella giustizia e nel processo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 3647, assunta come testo base, nel testo della Commissione.

Avverto che nel corso dell'esame degli emendamenti potranno aver luogo votazioni in linea di principio.

Avverto inoltre che, per la serie di emendamenti contenenti variazioni a scalare, porrò in votazione, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del regolamento, soltanto gli emendamenti che saranno di volta in volta indicati.

Avverto infine che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti da Piscitello 01.267 sino a Piscitello 01.346, ad esclusione dell'emendamento 01.147.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 della proposta di legge n. 3647, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati (*vedi l'allegato A*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è agevole prendere la parola sul complesso degli emendamenti dopo che il relatore, in maniera così esaustiva, ha « arato il campo »; comunque, recupero pienamente le argomentazioni addotte nella replica del relatore che poi sono state pressoché condivise dal rappresentante del Governo.

Il testo licenziato dalla Commissione giustizia recupera certezza al principio di parità delle parti, confermando il principio del diritto alla prova, riaffermando anche l'altro principio, quello della non dispersione dei mezzi di prova. Viene confermato che il giudice non può disporre l'acquisizione delle prove d'ufficio al di fuori dei casi previsti. Attualmente infatti la prova si forma spesso al di fuori del dibattimento e quest'ultimo risulta svuotato dei suoi contenuti più significativi. Nel caso che ci sta occupando l'equivoco di fondo è legato alla equiparazione tra imputato di reato connesso e testimone, che va poi rapportato al principio del *nemo tenetur se detegere*. I correttivi introdotti con il provvedimento sono ri-

volti a restituire valore alle dichiarazioni rese là dove vi sia la possibilità del contraddittorio, con l'esame diretto, il confronto ovvero con la formazione della prova nelle forme dell'incidente probatorio.

Il comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come modificato dalla sentenza n. 254 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 513, comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, rese da imputati in un procedimento connesso, qualora si avvalgano della facoltà di non rispondere, aveva di fatto introdotto un'eccezione inserita in un clima emergenziale oggi in parte cessato e che trovò corrispondenza anche nella reiezione da parte della Corte di cassazione di una serie di istanze relative ai cosiddetti maxiprocedimenti. Ora, il Parlamento non può più tacere perché è chiamato a restituire parità alle parti del processo. Questa necessità si pone anche per il ritardo che si registra nel dare seguito ad obblighi di natura pattizia volti ad introdurre nell'ordinamento italiano delle norme di rango superiore (è chiaro il riferimento alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo). La proposta di legge in esame infatti tende a regolare la prova nel processo accusatorio secondo la realtà processuale dettata dal nuovo codice di procedura penale della legge delega, ma anche ottemperando ad obblighi pattizi assunti dall'Italia in sede appunto di convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Si tratta di imboccare la strada maestra con un'ulteriore codificazione del diritto alla prova che spetta alle parti e non al giudice che, tranne i casi eccezionali e nel contraddittorio delle parti, non può assumere prove d'ufficio.

Il testo dell'articolo 513 oggi vigente va riformato quindi perché viola il principio del contraddittorio delle parti. In buona sostanza si tratta di andare a riequilibrare i poteri delle parti al fine di garantire la

parità evitando che sia consentito al dichiarante di sottrarsi al dibattimento, assicurando in una fase precedente l'assunzione della prova in contraddittorio tra le parti attraverso il meccanismo dell'incidente probatorio. Tale principio è giusto che venga esteso anche ai processi in corso sia per evitare disparità di trattamento sia perché in assoluto deve essere impedita ogni strategia processuale che inibisca al giudice del dibattimento il potere di libera valutazione dei fatti del processo mediante una formazione anticipata della prova, senza il rispetto del contraddittorio. Ciò naturalmente comporta anche la modifica dell'articolo 514, che regola i casi delle letture vietate includendo in questo novero le dichiarazioni rese, dagli imputati di reato connesso, al pubblico ministero e al giudice per l'udienza preliminare, a meno che siano state rese alla presenza dell'imputato o del suo difensore.

La stessa modifica si impone per l'articolo 238 in ordine alla utilizzabilità degli atti e alle dichiarazioni rese dalla stessa persona d'ora in poi utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.

Da parte di qualcuno, anche in sede di discussione sulle linee generali, si è obiettato che tale normativa affida all'arbitrio di una parte le sorti del processo penale; in effetti, a nessun soggetto del processo deve essere consentito di influire con il suo libero comportamento sul regime della utilizzabilità della prova (e in questo senso dispongono gli articoli 502 e 513 del codice di procedura penale).

Il provvedimento in questione però contiene una deroga a tale principio, che è però bilanciata dalla possibilità - riconosciuta al pubblico ministero; e non soltanto ad esso, perché lo stesso potere compete anche alla persona sottoposta alle indagini - di garantirsi l'utilizzabilità della prova attraverso il mezzo dell'incidente probatorio.

Un'altra preoccupazione sollevata è stata quella di vedere travolti i processi di criminalità organizzata, con riferimento alle dichiarazioni già raccolte da parte dei

collaboratori di giustizia. Anche queste preoccupazioni sono destituite di fondamento perché è stata approntata una norma transitoria che fa salve le dichiarazioni rese in precedenza se la loro attendibilità viene confermata da altri elementi di prova non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice per le indagini preliminari, o a quello per l'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura penale.

A questo riguardo non posso che ripetere le stesse considerazioni svolte dal relatore, che è nettamente contrario rispetto all'articolo aggiuntivo proposto anche a titolo di mediazione da parte del relatore di minoranza, fortemente preoccupato delle innovazioni negative che ne deriverebbero per quanto riguarda i processi di criminalità organizzata. Da un lato un segnale rassicurante è dato proprio dal dettato cui ho fatto prima riferimento in relazione alla norma transitoria; dall'altro, il richiamo non può che essere all'articolo 190-*bis*, dettato non soltanto per il reato di cui all'articolo 416-*bis*, ma per tutti i reati presi in considerazione dall'articolo 51-*bis* dello stesso codice di procedura penale, che prevede che l'esame di un testimone o di una persona di cui all'articolo 210 dello stesso codice di procedura penale, che hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, è ammesso soltanto se il giudice lo ritiene assolutamente necessario.

Abbiamo già, quindi, un doppio binario — non un doppio canale, come era stato tratteggiato — che prevede perfettamente una norma di chiusura che tutela, in un momento emergenziale che sicuramente per quanto riguarda i reati di criminalità organizzata non può dirsi del tutto cessato, le prove già raccolte, sempre, però, nel contraddittorio delle parti. Ecco perché non è accoglibile la proposta di modifica che fa riferimento ad una forma di attribuzione di dignità di prova ad una

fase endoprocessuale in cui ancora la prova non può dirsi raccolta, diversamente da quanto avviene nelle forme dell'incidente probatorio e nelle forme del pubblico dibattimento, che pure è un altro dei casi presi in considerazione dall'articolo 190-*bis*.

Si è obiettato, ancora, che il pubblico ministero non potrà far ricorso all'incidente probatorio perché i collaboranti sono soliti fare diverse chiamate di correo. Ebbene, a prescindere dal fatto che il pubblico ministero può sempre estendere l'incidente probatorio, resta distorta l'ottica da parte dei proponenti, nel senso che le obiezioni si muovono sempre come impedimenti all'azione e alla strategia del pubblico ministero, ma ignorano completamente i diritti delle parti private. Oltre tutto la preoccupazione per quanto riguarda i collaboratori di giustizia non sussiste sotto altri profili, uno dei quali è stato richiamato dal relatore; mi riferisco alla preoccupazione che il collaboratore di giustizia possa vedersi in qualche modo modificato o revocato il programma di protezione da parte dell'organo tutorio. Chi ha pratica delle aule di giustizia sa bene che i collaboratori testimoniano ai processi e soprattutto che la dichiarazione del collaboratore è assicurata mediante un altro mezzo, quello delle videoconferenze, che purtroppo non esiste per altri tipi di procedimento. Anche questa argomentazione, quindi, è assolutamente destituita di ogni fondamento e ad essa non può riconoscersi alcun pregio.

Si è obiettato, poi, che vi sarebbe una palese disparità di trattamento nel senso che si possono utilizzare le dichiarazioni rese dall'imputato deceduto e non quelle del dichiarante che si rifiuta di rispondere. Al riguardo la scelta è stata compiuta dal legislatore e rispetto a ciò che non può essere più frutto di una facoltà di scelta è indubbio che l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato poi deceduto va ad infrangere il principio della oralità, del contraddittorio, che deve regolare soprattutto il processo penale, ma questa non è una buona ragione per far valere le argomentazioni *a contrario*. C'è

sicuramente una disparità di trattamento, ma ritengo che questa disparità non sia suscettibile di censura sotto un prospettato vizio di incostituzionalità perché questi casi non sono certamente omologhi e non si può certamente paragonare colui che non può a colui che non vuole rendere interrogatorio.

Si è detto infine che la riforma dell'articolo 513 va contro i processi di mafia, che subirebbero gravi contraccolpi proprio per effetto di tale auspicata modifica. A parte le argomentazioni che ho prima richiamato, non possono valere nemmeno quelle mirate a sottolineare i pericoli della prescrizione, trattandosi di reati le cui pene edittali sono veramente molto onerose per colui che le deve subire, quindi difficilmente si rischia la spada di Damocle dell'assoluzione per prescrizione. In buona sostanza queste perplessità devono ritenersi assolutamente insussistenti e tali ombre devono quindi essere diradate.

Il testo della Commissione è sicuramente una felice sintesi dei provvedimenti licenziati dal Senato, grazie a quelli che, secondo il parere trasversale di rappresentanti del Polo e dell'Ulivo, sono stati ritenuti emendamenti migliorativi. Più di questo, onestamente, non si sarebbe potuto fare.

Con tali emendamenti - e concludo - non si è inteso sotterrare l'anima giustizialista di alcuni pubblici ministeri; ritengo anzi di poter assicurare l'Assemblea nel senso che con il testo licenziato si è voluto elevare la connotazione di Stato di diritto del nostro processo penale (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, devo dire che, fortunatamente, grazie all'impegno di alcune decine di parlamentari, possiamo svolgere un dibattito sull'argomento nella sede giusta, quella dell'aula di Montecito-

rio. Sicuramente avremmo gradito una maggiore presenza di deputati; quanto meno, però, vi è la possibilità di svolgere il dibattito.

Il sottosegretario Corleone, nella sua replica, ha ricostruito le vicende storiche dell'articolo 513, ricordando che alcune previsioni furono dovute alla situazione di emergenza che il paese viveva per quanto riguarda la lotta in particolare contro la mafia. Sulla base di tali preoccupazioni, il Parlamento ebbe a varare una norma che, nella sua struttura complessiva, necessita di modifiche. Su ciò credo vi sia una sorta di unanimità di valutazione, nel senso che tutti riteniamo necessaria una modifica. Il problema, infatti, è un altro, cioè capire se, una volta tanto, possiamo riuscire ad interrompere la tradizione del « pendolo » per quanto concerne le iniziative in materia di codice di procedura penale, che in questo paese non riescono mai a partire da una valutazione complessiva. Infatti, dalla modifica del codice di procedura, anziché passare - com'era previsto - attraverso una fase di verifica dell'applicazione reale del codice e quindi di ipotesi modificative, si è proceduto con una serie di innovazioni, spesso di segno contrapposto, che hanno reso più caotica l'applicazione delle normative nel nostro sistema giudiziario.

Dico questo perché il testo trasmessoci dal Senato - debbo osservare che alcune pressioni hanno convinto i colleghi deputati ad introdurre qualche elemento che va salutato con favore rispetto a quanto deciso dall'altro ramo del Parlamento - ci porta a manifestare la preoccupazione che oggi, presi dalla necessaria tutela del principio del contraddittorio, si vada ad operare una nuova girata di pendolo nella direzione opposta, magari per poi adottare, tra due o tre mesi, qualche decreto-legge, una volta che ci si dovesse accorgere che, per esempio sui problemi della mafia, della camorra e della 'ndrangheta, il nostro paese non si trova in un'emergenza minore rispetto a quella dell'epoca in cui si è intervenuti. Abbiamo un Governo che ha varato un decreto-legge in virtù del quale ha mandato l'esercito nella più

grande città del Mezzogiorno; che questo poi sia positivo o negativo sta ad ognuno valutarlo; sicuramente però, quando un esecutivo invia l'esercito in una città — del Mezzogiorno o di qualsiasi altra parte d'Italia, ma nel sud il problema è grave — riconosce che c'è un'emergenza. Peraltro, un'agenzia di queste ore dà notizia di un'ennesima sparatoria a Napoli, nonostante la presenza dell'esercito. D'altra parte, lo sapevamo benissimo: è evidente che l'esercito può solo consentire di liberare alcune forze di polizia, ma non risolvere un problema che è di politica generale, non solo giudiziaria o di ordine pubblico.

La questione è che la proposta di legge di modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale che stiamo discutendo, se non esclude i reati di mafia dall'applicazione della nuova normativa, rischia di provocare conseguenze estremamente preoccupanti, non solo sui processi in corso, ma anche su quelli futuri.

Come parlamentari dell'Ulivo nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro con i responsabili della procura antimafia di Napoli e tutti ci siamo convinti della grave difficoltà che ci rappresentavano i magistrati (peraltro, era presente anche il presidente del tribunale; non si trattava quindi solo di un incontro con la procura della Repubblica, ma anche con la parte giudicante, con chi ha problemi perché sono cento i processi per omicidio che non riescono ad essere celebrati perché vi sono solo cinque sezioni di corte d'assise, una delle quali bloccata ormai da anni dal processo Gava). La preoccupazione è che mentre da una parte si invia l'esercito per dare una mano, dall'altra, però, non si considera che la specificità della vicenda della malavita organizzata poteva e può creare seri problemi per quanto riguarda la riforma dell'articolo 513.

Ciò è evidente, perché dobbiamo mantenere saldi e forti i principi dello Stato di diritto ed essere molto attenti al principio del contraddittorio. Probabilmente, le disposizioni introdotte alla Camera sulla proroga per sei mesi del termine di prescrizione possono avere effetti sui

provvedimenti e sui processi per corruzione e se riusciremo — cercheremo di farlo con gli emendamenti — ad escludere i vecchi processi per corruzione (mantenendo ovviamente il nuovo articolo 513, come formulato, per il futuro), sarebbe completamente eliminato il rischio che questo articolo abbia un interesse concreto anche per alcuni colleghi, i quali, magari, sono difensori di persone sotto inchiesta per quei reati.

È una delle situazioni di conflitto di interessi in cui si ci può naturalmente trovare. Alcuni colleghi parlamentari sono difensori di persone che potrebbero beneficiare della riforma dell'articolo 513. Ciò può accadere; è normale. Credo però che, se predisponessimo un provvedimento per il futuro eliminando i riferimenti al passato, ogni dubbio che quel provvedimento sia di garantismo «peloso» potrebbe essere totalmente sfatato anche sul versante della corruzione.

Peraltro, la preoccupazione sociale forte — non perché io non sia consapevole anche del fatto che, a tutt'oggi, la corruzione è un problema serissimo in questo paese — è quella della malavita organizzata: o si sostiene che non deve esistere una legislazione come quella di cui agli articoli 416-bis o 41-bis ed apriamo un dibattito su questo, oppure abbiamo costruito una legislazione speciale rispetto ad un fenomeno che, in qualche modo, è particolare. Dai dati che abbiamo, nella provincia di Napoli, dove operano decine di *clan*, solo quello dei Casalesi, nella zona dell'agro Aversano, in provincia di Caserta, comprende circa 10 mila affiliati. Molti *clan*, infatti, hanno migliaia di affiliati e, purtroppo, processi per associazione a delinquere di stampo mafioso, inevitabilmente, non vedono uno, due o tre imputati. Ovviamente, non possono neanche diventare processi a carico di mille persone. È evidente, però, che c'è una specificità, perché non si affronta il caso relativo ad una singola vicenda. Questo è, d'altra parte, il motivo per il quale si è dato vita a tale legislazione, che alcuni colleghi dicono onestamente sia da ridiscutere perché non valida. Ma allora

bisogna fare un discorso palese e soprattutto occorre intendersi su che cosa significhi emergenza.

Il sottosegretario afferma giustamente che l'intervento di cui all'articolo 513 è stato fatto perché il Parlamento ed il paese erano sgomenti di fronte alla ferocia della mafia. Oggi, però, di fronte all'esercito inviato a Napoli, di fronte a 87 o 88 (non so se siano addirittura aumentati) omicidi di camorra dall'inizio dell'anno in una sola provincia, che fanno di quell'area una zona obiettivamente in grandissima difficoltà (non è l'unica, perché non credo che la situazione a Bari sia migliore, la Calabria è in difficoltà ed anche in Sicilia vi sono elementi di ripresa della mafia; abbiamo addirittura visto un forno inceneritore), non possiamo chiudere gli occhi. Non possiamo chiuderli di fronte al fatto che in quattro regioni del paese ci sono veri e propri eserciti della malavita, che non possono essere combattuti senza prestare attenzione a questo aspetto quando legiferiamo.

Dico questo perché abbiamo presentato centinaia di emendamenti, ovviamente ostruzionistici; quando ciò avviene, infatti, si vuole fare ostruzionismo, ma per richiamare l'attenzione sulla necessità di non eccedere nel « pendolo », a non andare di nuovo del tutto dall'altra parte, assistendo magari alla scarcerazione di camorristi per prescrizione di termini (e non c'era nemmeno l'articolo 513!). Ciò dimostra che possiamo solo aggravare una situazione che è già grave. Dobbiamo dunque essere molto attenti su questo versante. Potrei proporre di ritirare gli emendamenti ostruzionistici se in quest'aula venisse accettato in modo ampio un solo emendamento, l'1.147, che recita testualmente: « La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui agli articoli 416-bis (associazione di stampo mafioso) e 416-ter (scambio elettorale e politico mafioso) del codice penale ».

Qualcuno ha anche detto che vi sono profili di incostituzionalità. Credo che il Parlamento debba porsi il problema di fare le norme; se ci sono profili di

incostituzionalità, essi riguardano anche gli articoli 416-bis, 41-bis e 416-ter, perché fanno parte della legislazione speciale. Se invece questo elemento non c'è, dobbiamo avere il coraggio civile di escludere i reati di mafia da tale innovazione legislativa. Secondo me dobbiamo farlo nel momento in cui abbiamo una emergenza crescente. Se si accetta l'emendamento che ho citato, siamo disposti, ripeto, a ritirare le centinaia di emendamenti ostruzionistici che abbiamo presentato, a dimostrazione che il problema non è portare avanti una battaglia generica sul discorso corruzione o non corruzione, che apre il solito dibattito politico per cui vi è chi è più d'accordo con una parte e chi con l'altra degli schieramenti presenti in quest'aula. Al contrario, vogliamo porre tra le emergenze la vera emergenza, quella della malavita, che è un problema gravissimo.

La mia personale preoccupazione è che, oltre alla malavita organizzata nazionale, siamo sempre più soggetti ad attacchi della malavita internazionale. In alcune zone del paese, per esempio in Emilia Romagna, la mafia russa sta acquistando ristoranti, bar, alberghi; ci sono dati già disponibili presso la direzione nazionale antimafia. Vi è poi il problema della ecomafia che si estende al settore dei rifiuti e ad altri settori. Laddove ci sono associazioni a delinquere complesse, dobbiamo evitare che una normativa fatta correttamente a difesa di categorie di processi ordinari possa diventare inadeguata, perché vi sono processi con decine o centinaia di imputati e veri e propri eserciti che minacciano i testimoni e gli imputati, e che hanno un potere ben diverso da quello che possono avere le stesse realtà della corruzione. Per quanto a volte possano entrare in connessione, essi certamente non dispongono - ancora non lo abbiamo scoperto - di forni inceneritori o, meglio, visto che si tratta di persone, crematori.

Questo Parlamento dimostra una fretta incredibile sull'articolo 513, ma rischia di non approvare entro la fine della legislatura nemmeno mezzo emendamento sulle normative anticorruzione, varate con

pompa magna da una Commissione speciale, che per la verità sarebbe stata necessaria solo nel caso in cui si fossero volute fare le cose velocemente. Infatti, a cosa serviva una Commissione speciale anticorruzione se dal 31 gennaio - data in cui si sarebbe dovuto iniziare l'esame di quei provvedimenti - ad oggi di essi abbiamo perso traccia?

Il Presidente della Camera è molto attento alla velocità nell'esame delle modifiche regolamentari. Sull'articolo 513 abbiamo adottato procedure giustamente veloci - in effetti l'emergenza c'è - ma io colgo l'occasione per segnalare che, certo, la classe politica non fa complessivamente una bella figura quando istituisce una Commissione anticorruzione, alla quale tutti partecipano e nella quale si espone il Presidente della Camera, che licenzia provvedimenti che non è neppure ipotizzabile iniziare ad affrontare entro il 31 luglio. Probabilmente l'esame non è previsto neppure alla ripresa, quando si presenteranno altre questioni, tra le quali quelle della Commissione bicamerale.

Di fatto, il problema di questo paese è che, nonostante le tante emergenze, sulle pagine dei giornali compare come unico interrogativo se Di Pietro stia con il Polo o con l'Ulivo. Guardate che questa è una debolezza, non una forza della classe politica del nostro paese! Ma vi pare che in una sola persona, che è un ex pubblico ministero, si debba concentrare la simbologia della battaglia per la legalità?

Al di là delle valutazioni personali che ciascuno di noi fa su Di Pietro, è senz'altro un segno di degrado della politica il fatto che sulle pagine dei giornali, con la mafia che ammazza a Napoli, a Palermo, a Bari e altrove, l'unico problema è, ogni giorno, quello che accade all'ex pubblico ministero Di Pietro. Questo è il segno che il Parlamento non riesce - perché non dibatte le proposte - a recuperare, almeno in parte, una dimensione di soggetto cui il cittadino fa riferimento per la battaglia per la legalità.

In questo momento ha avuto un impatto maggiore nell'opinione pubblica la preoccupazione - a mio giudizio legittima

- relativa al rischio di prescrizione dei problemi della corruzione. Non vorrei, per essere molto chiaro, che avere una posizione molto generosa sul problema dei processi in corso per corruzione, avere un'ossessione in tal senso, portasse un danno ad un settore che desta maggiore allarme, quale è quello della criminalità organizzata.

Capisco che la battaglia che si conduce in quest'aula sulla possibilità di evitare di applicare, almeno per i processi per corruzione attualmente in corso, il nuovo disposto dell'articolo 513 è una battaglia persa. Vi pregherei, però, quanto meno, di riflettere su quest'altro aspetto: vi garantisco che la mia è una posizione molto pragmatica.

Sono presenti in aula alcuni colleghi, anche dei popolari e della sinistra democratica, che erano con me - mi riferisco agli onorevoli Jannelli, Cananzi, Grimaldi ed altri - la scorsa settimana in procura della Repubblica a Napoli. Tutti abbiamo avuto in quella circostanza l'esatta percezione che mandare l'esercito contro la camorra ed approvare un provvedimento senza tener conto di questo grosso problema avrebbe mostrato un atteggiamento schizofrenico del Parlamento.

Concludo, colleghi. Ovviamente la richiesta è quella di riuscire a sviluppare un dibattito possibilmente sereno, aperto e chiaro sul tema della giustizia penale nel paese. Non so se ci riusciremo, ma se sottraessimo tale dibattito alle battute sui giornali e riuscissimo a svilupparlo in aula e nelle Commissioni, forse eviteremmo la ridicolaggine di dividerci in giustizialisti o garantisti, quando in realtà ci sono persone che amano la legalità e persone opportuniste, c'è chi usa strumentalmente il giustizialismo ed il garantismo, a seconda delle convenienze.

Questo è quanto, credo, dovremmo evitare per avere un dibattito serio. Per quanto riguarda il tema specifico dell'articolo 513 voglio rivolgere un unico e vero appello: anche gli emendamenti ostruzionistici hanno un fine, quello di richiamare all'attenzione dei colleghi il fatto che l'emergenza alla quale faceva riferimento

l'onorevole sottosegretario non è terminata e che, anzi, essa appare in molte parti del paese ancora grave e purtroppo rischia di estendersi sempre più. La mala erba, se non si è capaci di estirparla, purtroppo si estende.

Rivolgo quindi un appello veramente accorato ad accogliere quanto meno l'emendamento 01.147, dichiarandomi fin d'ora - d'accordo con gli altri firmatari - disponibile al ritiro degli emendamenti palesemente ostruzionistici (lasciando in vita i sette o otto emendamenti di sostanza), i quali servono soltanto a richiamare l'attenzione di chi, magari pensando di far bene, può fare errori. Se potessimo evitarli senza dover ricorrere in futuro ad un decreto-legge quando vedremo che non aver escluso i reati di mafia potrà creare problemi, sarebbe meglio.

Legiferiamo facendo attenzione a questi aspetti e riconosciamo che l'emergenza esiste. Se eccezione deve esserci, quanto meno essa deve riguardare l'associazione di stampo mafioso e lo scambio elettorale e politico mafioso. Nel sud si voterà a novembre in città come Palermo, Catania e Napoli, dove il meccanismo clientelare di scambio tra voti, mafia e affari è ripreso con grande energia. Anche su questo problema, come sull'articolo 416-bis, l'attenzione del Parlamento della Repubblica deve essere alta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Intervengo brevemente per evidenziare due questioni che a mio avviso hanno segnato un momento diverso rispetto al ragionamento che è stato fatto su questa riforma la scorsa settimana.

Mi riferisco anzitutto alla disponibilità evidenziata in aula e parzialmente già manifestata dai colleghi della Rete nell'ambito della discussione in Commissione, relativa al ritiro della mole di emendamenti ostruzionistici qualora vi sia una disponibilità delle altre forze politiche a prendere in considerazione alcuni loro emendamenti (in modo particolare quello

relativo all'articolo 416-bis) concernenti la criminalità di stampo mafioso.

L'altro aspetto che secondo me assume significato politico è relativo alla comunicazione fatta pervenire alla Commissione dall'associazione nazionale magistrati e dall'organismo unitario dell'avvocatura, che reca la data di ieri, che rappresenta un contributo univoco per una migliore articolazione della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale e delle norme ad esso collegate nel quadro del provvedimento che ci perviene dal Senato.

Signor Presidente, difficilmente oggi riusciremo ad effettuare le votazioni sugli emendamenti; abbiamo quindi dinanzi a noi alcuni giorni per riflettere. Sono convinto che l'obiettivo che ci anima è quello di varare una norma che renda effettivamente centrale il contraddittorio nel dibattito e che, al contempo, non sottovaluti le esigenze di difesa sociale alle quali dobbiamo sempre fare attenzione.

Possiamo dedicare i prossimi giorni a questa riflessione ed intervenire sul merito la settimana prossima, sapendo che vi sono due momenti nuovi e significativi sul piano politico che potranno consentire alla Camera di varare una norma accettata, se non all'unanimità, da una grandissima maggioranza nell'interesse della giustizia e del paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giuliano. Ne ha facoltà.

PASQUALE GIULIANO. Intervengo sul complesso degli emendamenti per richiamarmi alle considerazioni svolte dall'onorevole Mantovano, che condivido pienamente perché sono motivatissime ed hanno fornito un grande contributo dottrinario a tutta la vicenda della modifica dell'articolo 513.

Desidero svolgere alcune brevi osservazioni in ordine alle proposte - perché tali sono - avanzate dall'onorevole Piscitello, dall'onorevole Scozzari e dall'onorevole Pecoraro Scanio, di prendere in considerazione l'emendamento Piscitello 01.147 al cui accoglimento hanno subordinato la possibilità di ritirare tutti gli

altri emendamenti, che presentano chiaramente un carattere dilatorio. Non sono d'accordo poiché gli stessi onorevoli Pecoraro Scanio e Scozzari riconoscono per l'ennesima volta la giustezza della riforma dell'articolo 513 con riferimento ai procedimenti a venire, a quelli in corso relativi alla maggior parte dei reati, ma la vogliono escludere con riferimento a determinati reati di mafia.

Qui le strade si dividono in quanto alcune considerazioni mi sono sembrate ispirate ad una facile e prevedibile demagogia; si sono tirate in ballo la lotta alla mafia, la lotta alla camorra, le emergenze, gli ultimi dati preoccupanti che sono stati rilevati presso la direzione nazionale antimafia. Sono argomenti che certamente non possono inficiare principi che devono valere per tutti. Non si tratta di valutare la gravità o meno di determinate azioni, di determinati reati e di sanzionarli quindi in maniera più o meno grave; il problema attiene all'accertamento delle regole: se le regole valgono per determinate persone e per determinati reati - anche questo è un principio di grande civiltà giuridica -, quelle regole e quelle modalità devono valere per tutti.

Mi sembra assurdo e poco conforme a qualsiasi equilibrio giuridico affermare che una prova possa essere tale per determinate persone e determinati procedimenti mentre non deve considerarsi come prova per altri. È un ragionamento che non posso assolutamente condividere, ferme restando l'attenzione e la considerazione che meritano il problema della camorra e quello della mafia; un'attenzione da me particolarmente sentita giacché sono originario dell'Agro aversano ed ho avuto il privilegio e l'onere di condurre questa battaglia da una posizione di osservatore privilegiato. È un ragionamento che non possiamo condividere nello spirito né nella sostanza. La mafia e la camorra preoccupano tutti, non solo l'area dei verdi, ma bisogna affermare le cose con esattezza senza girarci intorno. Le regole dell'accertamento della

responsabilità, il rito, non possono riguardare solo determinate persone o una categoria.

Ho apprezzato molto la replica del Governo, di grande equilibrio, che ha fornito un significativo contributo. I due punti che ha evidenziato e sottolineato l'onorevole Corleone meritano sicuramente attenzione e su di essi forniremo il nostro contributo. In modo particolare punteremo la nostra attenzione nei prossimi giorni di dibattito sui parametri di cui agli articoli 392 e 403.

Un'ultima osservazione riguarda un altro emendamento sollecitato da più parti, caratterizzato da un consenso non dico trasversale ma diffuso. Esso si riferisce ai casi in cui vi è il sospetto che siano state esercitate violenze o minacce nei confronti della persona che si sia rifiutata di confermare le proprie dichiarazioni nel dibattimento. In questo caso vi è il problema tecnico cui ha accennato l'onorevole Corleone, un problema a mio avviso assolutamente insuperabile. Né mi pare sia stato portato in proposito un contributo serio, che abbia aperto le menti ed abbia offerto qualche possibile soluzione. Sono affermazioni generiche che dimostrano, indubbiamente, una certa preoccupazione, che va tenuta nel dovuto conto, ma che non attengono ad un accertamento incidentale in un procedimento penale, per di più affermato con un provvedimento che ha il valore e la forma di un'ordinanza. Cosa si otterrebbe se fosse approvato un emendamento del genere? Si otterrebbe l'effetto esattamente contrario a quello che si propongono i presentatori dell'emendamento: si avrebbe una sospensione del processo o tutt'al più una stasi, che causerebbe più danni dei vantaggi che si dice di voler raggiungere. Certamente, non si può demandare al giudice di quel dibattimento l'accertamento dell'esistenza della violenza o della minaccia. Anche in questo caso devono essere seguite le regole principali, che sono sempre la via maestra, e se si applicassero queste regole - ripeto - non si potrebbe che giungere ad una sospensione di quel procedimento.

Mi trova pienamente concorde l'onorevole Corleone, che ha sottolineato questa preoccupazione, ma egli stesso, pur nella sua saggezza e dottrina giuridica, mi pare non abbia offerto nemmeno un *incipit* ad una soluzione di ordine tecnico che sia accettabile dal punto di vista ordinamentale, che possa inserirsi in maniera equilibrata, esatta nel complesso del nostro sistema.

Per il resto, ripeto, la nostra posizione è assolutamente conforme a quella espressa dall'onorevole Mantovano e pertanto ci auguriamo che questa discussione possa segnare la fine di quel comportamento di ostruzione che c'è stato da parte di alcuni gruppi politici, specialmente alla luce di queste considerazioni, sulle quali non ci sono state fornite spiegazioni esatte e sulle quali grava il pesante dubbio della incostituzionalità, in modo particolare per la violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Mi soffermo brevemente solo su un punto: la questione del doppio binario, chiamiamola così. Si propone da parte di alcuni colleghi, che hanno presentato in questo senso un emendamento, di non applicare in via eccezionale la legge che stiamo per approvare ai reati di mafia, ai reati associativi.

Vorrei richiamare l'attenzione di questi colleghi, di cui conosco anche la cultura garantista, su questa considerazione. Noi non stiamo introducendo soltanto una norma che avrà i suoi effetti precettivi e procedurali nei singoli processi; stiamo anche recuperando un importante principio cardine del processo penale, uno di quei principi che scriveremo nella prossima Costituzione: nessuno - « nessuno » - può essere giudicato ed eventualmente condannato senza avere la possibilità di contraddire il suo accusatore. A me pare che per troppo tempo questo principio sia stato estraneo al nostro ordinamento; non possiamo tollerare che lo sia ulterior-

mente. Veramente oggi siamo in una condizione per la quale per alcuni tipi di reato questo principio non viene applicato. Si tratta di un principio e non solo di una norma specifica, perché tra le norme processuali ce ne sono alcune di tipo ordinatorio, quelle che servono a mandare avanti il processo, ma ce ne sono altre che sono norme-valori. La norma che riguarda l'acquisizione e la valutazione della prova è una norma-valore, alla quale si può fare strappo solo per quelle vere eccezionalità che possono durare un brevissimo lasso di tempo. Non possiamo mettere a regime una eccezione di questo genere.

L'effetto dell'approvazione di una eventuale norma del genere sarebbe perverso: significherebbe una resa alla mafia. Una resa nel senso che recherebbe implicito il riconoscimento che questo paese, questo ordinamento giudiziario, questo processo non ha la forza di misurarsi nella pienezza dei suoi principi cardine. Posso capire alcuni strappi che già esistono, come l'articolo 41-*bis* (d'altra parte, sul piano pratico è stato opportunamente citato dal relatore l'articolo 190-*bis*), ma addirittura arrendersi alla mafia di fronte all'affermazione di questo principio (che, ripeto, ci apprestiamo a scrivere nella nostra Costituzione) a me parrebbe veramente molto grave.

Poi, c'è anche una ragione pratica. Il reato associativo - sul quale sappiamo quale dibattito si agiti - è una di quelle tipiche fattispecie la cui materialità è molto discutibile. Non lo rimettiamo in discussione, ma proprio in un procedimento in cui la fattispecie sostanziale ha questi connotati di incertezza, di vaghezza, tanto maggiore diventa la necessità del rigore e della garanzia nell'acquisizione della prova.

Credo che queste considerazioni dovrebbero convincere quei colleghi che pure hanno dichiarato di muoversi con intenti costruttivi, intenti alquanto contraddetti, però, dalla quantità degli emendamenti presentati.

Per quanto riguarda un altro aspetto relativo sempre al cosiddetto « doppio

binario» (quando si parla della violenza, infatti, si allude a quei particolari processi nei quali si verificano questi fenomeni) può certamente accadere che per effetto di una violenza particolare ci sia chi poi non se la sente di recitare la parte di accusatore nel pubblico dibattimento. Se noi approviamo - così come stiamo per fare - una norma che garantisca già nella fase delle indagini preliminari l'acquisizione di una prova in contraddittorio come è quella dell'incidente probatorio, credo allora che noi avremmo già offerto uno strumento sufficiente all'accusa (alle ragioni della quale peraltro siamo sensibili perché esse sono le ragioni della società).

Credo che da un buon pubblico ministero si possa ragionevolmente pretendere anche la capacità di prevedere se si muova in un contesto in cui una violenza può, diciamo così, impedire l'acquisizione di una determinata prova.

Sulla base dei suggerimenti dati questa sera dal rappresentante del Governo, se dall'incidente probatorio si esclude il presupposto del fondato motivo, lo si offre al pubblico ministero come strumento generale (che a mio avviso è una necessità di garanzia di questa norma, altrimenti offriamo il destro ad uno svuotamento della riforma), uno strumento che può usare con larghezza. Poiché non si può avere tutto e poiché nessuna norma riesce a coprire ciò che la realtà a volte ci presenta, potrà accadere talvolta, in qualche rarissimo caso, di dover pagare il prezzo di non avere la prova perché c'è stata una minaccia. Ripeto, si tratta di un prezzo che dobbiamo pagare, diversamente il « rovescio » avrebbe conseguenze troppo gravi per le garanzie.

Il processo, come sempre del resto, anche in questo caso è un confronto tra esigenze contrapposte. Qui mi pare che l'esigenza della garanzia vada intesa non in modo strumentale, propagandistico, folcloristico, di facciata, ma nella sua realtà; da qui la necessità di una norma molto chiara, che non si presti a strumentalizzazioni, magari anche in buona fede.

Dunque a me pare che anche la norma sulla violenza - specie se si accolgono i

suggerimenti del Governo - sarebbe assolutamente inutile e sarebbe un peccato che questa convergenza di consensi, raggiunta in modo chiaro su dei valori, si dovesse rompere su una norma per la quale non vale la pena dividersi (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati, invito il relatore per la maggioranza, onorevole Mantovano, ad esprimere il parere.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE (*ore 16,34*)

ALFREDO MANTOVANO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati con una sola eccezione.

Sull'emendamento Cananzi 1.102, infatti, la Commissione ha espresso parere favorevole. Mi permetto, a seguito anche di contatti che sono già intercorsi, di invitare i presentatori, anzitutto il primo firmatario, onorevole Cananzi, a ritirare tale emendamento, tenendo conto che è già stato predisposto un ordine del giorno che ne recepisce nella sostanza il contenuto e che è stato sottoscritto da tutti o quasi i presidenti di gruppo, incluso l'onorevole Cananzi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, come avevo preannunciato, in linea di massima il Governo si esprimerà in accordo con il relatore, ma in questo caso il Governo sarebbe favorevole all'emendamento Cananzi 1.102, con un'avvertenza. Infatti, il Governo ritiene che comunque vada inserita in un ordine del giorno una modifica che recepisca quanto è previsto dall'emendamento; mi riferisco alla modifica del comma 2 dell'articolo 12 della legge 15 marzo 1991, n. 82. Questa forse

è la via migliore anche dal punto di vista dell'ordinamento, perché inserire una previsione di tal genere nel codice suscita qualche problema.

Ciò detto, lascerei aperto il dibattito sulla questione da ultimo sollevata dall'onorevole Saraceni circa il problema degli emendamenti che riguardano minaccia e violenza; si tratta di questioni affrontate, se non vado errato, dall'emendamento Meloni 1.134, sul quale mi pare si sia già aperta poco fa una riflessione, in ragione di alcune importanti considerazioni che sono già state svolte. Tuttavia, si tratta di una riflessione che non è ancora stata completata. Per il resto, lo ripeto, concordo con il giudizio espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Cananzi, intende mantenere o ritirare il suo emendamento 1.102, visto che c'è una disponibilità da parte del Governo ad accogliere un ordine del giorno in materia, secondo il suggerimento del relatore?

RAFFAELE CANANZI. Signor Presidente, mi riserverei di decidere al momento in cui arriveremo alla votazione dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Va bene, è un suo diritto.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sull'invio di una delegazione del Parlamento nello Stato della Virginia in relazione al caso O'Dell (ore 16,35).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero informarvi che nei giorni scorsi alcuni deputati ed alcuni senatori hanno chiesto che venisse verificata la possibilità che una delegazione del Parlamento si recasse negli Stati Uniti - in particolare il Presidente Biondi è stato l'autorità che per la Camera ha coordinato questa attività come Presidenza - per incontrare il Governatore dello Stato della Virginia al fine di rappresentare la posizione del

Parlamento italiano sulla condanna a morte del detenuto Joseph O'Dell, a suo tempo espressa nella mozione che, come voi ricorderete, la Camera approvò il 16 dicembre 1996.

La nostra ambasciata negli Stati Uniti ha preso contatto con il Governatore e nella serata di ieri mi è stato comunicato che purtroppo non è possibile che l'incontro abbia luogo perché le leggi degli Stati Uniti impediscono al Governatore di prendere contatto con una delle parti e con chi sostiene le ragioni di una delle parti in questa fase particolare. Quindi è un vincolo di legge, non è una volontà del Governatore.

Devo dirvi anche che era stata espressa una disponibilità a che la delegazione si incontrasse con il direttore del dipartimento della giustizia dello Stato. Tuttavia, trattandosi di una delegazione parlamentare, mi è sembrato che la cosa non fosse adeguata al livello della iniziativa ed il Presidente del Senato ha concordato con me.

Onorevole Guidi, potrebbe smettere di parlare al telefono? Grazie.

ANTONIO GUIDI. Non è mai successo prima.

PRESIDENTE. Come dicevo, il Presidente del Senato ha concordato sull'inopportunità, proprio in considerazione del livello e della qualità della delegazione, di aderire a quest'ultima soluzione.

Desidero comunque ribadire in questa sede il forte impegno della Camera su un tema così avvertito dalla coscienza civile qual è quello dell'abolizione della pena di morte. Sono certo che questa battaglia, che si sostanzia in iniziative concrete cariche di significato civile, continuerà con la stessa tensione, indipendentemente da quella che sarà la sorte di questa vicenda, che noi tutti auspichiamo non sia quella decisa dall'autorità giudiziaria di quello Stato.

Credo che un segno concreto potrebbe essere, se i colleghi lo riterranno, di esaminare quanto prima la proposta di legge approvata dal Senato sull'abolizione

dell'ergastolo (proposta in merito alla quale non posso aggiungere altro) a dimostrazione che il nostro paese si avvia con determinazione sempre maggiore sulla strada della tutela delle garanzie dei diritti fondamentali dell'uomo nei confronti dell'amministrazione della giustizia.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 21-25 luglio 1997 (ore 16,38).

PRESIDENTE. Comunico che a seguito della odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo è stato predisposto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori per il periodo 21-25 luglio 1997:

Lunedì 21 luglio (pomeridiana):

Discussione sulle linee generali dei seguenti progetti di legge:

1) Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 1997 - Invio di militari a Napoli - (3993) (scadenza 12 settembre 1997) (da inviare al Senato);

2) Disegno di legge n. 3686 - Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati a sedi disagiate;

3) Disegno di legge n. 2776 - Finanza locale (seguito della discussione);

4) Disegno di legge n. 3548 - Rifinanziamento leggi di sostegno alla cantieristica.

Martedì 22 luglio (antimeridiana, pomeridiana e notturna - con votazioni a partire dalle ore 10 e sino alle ore 21,30):

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni;

Seguito dell'esame della proposta di legge n. 3647 - Modifica all'articolo 513 del codice di procedura penale (approvata dal Senato) (tempo contingentato);

Seguito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 1997 - Invio di militari a Napoli - (3993) (scadenza 12 settembre 1997) (da inviare al Senato);

Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2941 - Opere post-terremoto (tempo contingentato);

Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3686 - Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati a sedi disagiate;

Seguito dell'esame della proposta di legge n. 3123 - Obiezione di coscienza (limitatamente alla votazione di un ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli).

Mercoledì 23 luglio (antimeridiana, pomeridiana e notturna - con votazioni a partire dalle ore 10):

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni;

Seguito dell'esame dei progetti di legge iscritti in calendario per la seduta di martedì 22 luglio;

Esame di proposte di modificazione al regolamento in stato di relazione (discussione generale).

Giovedì 24 luglio (antimeridiana e pomeridiana e notturna - con votazioni sino alle ore 22):

Seguito dell'esame di proposte di modificazione al regolamento in stato di relazione.

Venerdì 25 luglio (antimeridiana e pomeridiana):

Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 3925 - Riforma esami di maturità ;

Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 1845 - Partecipazione al procedimento penale a distanza (videoconferenze);

Seguito della discussione sulle linee generali della proposta di legge costituzionale n. 830 ed abbinata - XIII disposizione transitoria della Costituzione.

Il Presidente si riserva di inserire nel presente calendario:

l'esame di ulteriori disegni di legge di conversione;

l'esame di disegni di legge di ratifica in stato di relazione;

deliberazioni in materia di insindacabilità in stato di relazione.

La Conferenza dei presidenti di gruppo ha convenuto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 24 del regolamento, sul contingentamento dei tempi per il seguito dell'esame, sino alla votazione finale, della proposta di legge n. 3647 - Modifica all'articolo 513 del codice di procedura penale.

Il tempo a disposizione dei gruppi è di 4 ore e 30 minuti, così ripartiti:

sinistra democratica-l'Ulivo: 15 minuti + 36 minuti = 51 minuti;

forza Italia: 15 minuti + 25 minuti = 40 minuti;

alleanza nazionale: 15 minuti + 19 minuti = 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 15 minuti + 14 minuti = 29 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 15 minuti + 12 minuti = 27 minuti;

misto: 15 minuti + 11 minuti = 26 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 15 minuti + 8 minuti = 23 minuti;

CCD: 15 minuti + 5 minuti = 20 minuti;

rinnovamento italiano: 15 minuti + 5 minuti = 20 minuti.

Totale: 2 ore e 15 minuti + 2 ore e 15 minuti = 4 ore e 30 minuti.

A tale tempo si aggiungono 30 minuti per eventuali interventi in dissenso.

GIOVANNI MELONI, *Presidente della Commissione speciale contro la corruzione*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MELONI, *Presidente della Commissione speciale contro la corruzione*. Ho ascoltato la sua comunicazione relativamente al calendario dei lavori che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha predisposto per la prossima settimana. Vorrei però farle presente che già da molto tempo è stata chiusa la discussione sulle linee generali dei provvedimenti relativi alla prevenzione dei fenomeni di corruzione e che è stato portato a termine il lavoro del Comitato dei nove in riferimento agli emendamenti presentati a quel provvedimento.

Ritengo opportuno che quel progetto di legge venga discusso dall'Assemblea prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva. Se non vado errato, allorché fu istituita tale Commissione speciale, sembrava che la materia della corruzione fosse straordinariamente urgente, in taluni casi si affermava che era prioritaria rispetto a molte altre che non avrebbero potuto aver corso se prima non si fosse provveduto in quel campo.

La Commissione sta continuando a lavorare; ed io le dico francamente con un minimo di scoramento perché, a fronte di un lavoro abbastanza faticoso e talvolta avventuroso svolto dalla Commissione, mi pare che i provvedimenti non possano essere mai discussi e approvati o respinti, se devono esserlo, ma comunque discussi e affrontati dall'Assemblea!

Presidente, proprio perché siamo vicini alla chiusura di questa parte del nostro lavoro di quest'anno, le chiedo di trovare il modo (credo che martedì prossimo dovrebbe aver luogo una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo) di far sì che quel provvedimento possa essere

discusso in aula prima della chiusura della Camera per la pausa estiva. Credo che l'esame di questo provvedimento non comporterebbe molto tempo (gli emendamenti presentati al testo non sono infatti moltissimi) e che in un pomeriggio - dedicato alla discussione di questa legge - si potrebbe pervenire alla sua conclusione.

Concludo rilevando che questo non è un impegno di parte, ma di tutti, e rappresenta un elemento assolutamente necessario ed un segnale che dovremo dare al paese. Dovremo agire in tal senso, tra l'altro, nella convinzione che un segnale lo daremo, ma questa volta in negativo, se non discutessimo i provvedimenti che ho testé richiamato.

PRESIDENTE. Onorevole Meloni, come ha potuto constatare, il calendario dei lavori della prossima settimana è molto denso anche di altre materie.

Nel dire che condivido quanto lei ha affermato, esprimo l'auspicio che, se la Camera riterrà di procedere in tempi non particolarmente lunghi nella deliberazione relativa alla riforma del regolamento, vi possa essere tempo (come lei ha constatato, infatti, abbiamo predisposto un calendario solo per questa settimana) nell'ultima settimana per affrontare i provvedimenti da lei richiamati.

In ogni caso, martedì prossimo porrò all'attenzione della Conferenza dei presidenti di gruppo la questione da lei segnalata e lì chiederò il parere dei capigruppo in ordine alle sue richieste. Spero che sia favorevole e che si possa quindi inserire quanto prima nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di quei provvedimenti; nella peggiore delle ipotesi sarà uno dei primi provvedimenti, se non il primo, che verrà inserito nel calendario per la ripresa dei lavori d'aula, che credo avverrà il 16 settembre (*Commenti del deputato Bonito*).

Vi assicuro che la gran parte dei colleghi deputati ha lavorato moltissimo (su questo non vi è dubbio) e che abbiamo dei problemi di statica; quindi aprire prima della fine dei lavori l'aula sarebbe pericoloso.

ANTONIO GUIDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUIDI. Presidente, proprio per il rispetto che le porto, che porto all'Assemblea e al resoconto stenografico (che è un po' la nostra storia scritta, anche se quella più importante è scritta nel nostro cuore), ho avuto giustamente un richiamo da lei perché stavo al telefono. Proprio per chiarire quanto è avvenuto, devo dirle che non mi sarei mai permesso di disturbare qualcuno né me stesso durante la trattazione di un argomento così importante come quello della vita di qualcuno che la sta perdendo; è che purtroppo qualche volta non vi è solo una vita lontana in pericolo, ma ve ne è una vicina. In questo caso, non ho interrotto la telefonata - per me che non possiedo nemmeno il telefonino - non per una mancanza di rispetto nei suoi confronti, né dell'argomento in esame, ma perché interrompere quella telefonata avrebbe posto a rischio la vita di chi mi stava telefonando.

Le chiedo scusa!

PRESIDENTE. Prego! Non ho dubbi su quanto mi ha testé detto; tuttavia, essendo lei stato uno dei colleghi deputati che si è più impegnato anche su questa materia, mi premeva che ascoltasse quanto stavo dicendo sull'argomento.

**Per la risposta a strumenti
del sindacato ispettivo (ore 16,48).**

ALFONSO PECORARO SCANIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per sollecitare due interrogazioni che ho presentato.

La prima, che reca il n. 4-08490, è rivolta al ministro dell'interno e riguarda un problema relativo alla mafia russa e

agli acquisti che sta effettuando in molte parti d'Italia. Poiché l'ho presentata il 18 marzo scorso, ho ritenuto di dover sollecitare su di essa una risposta del Governo in tempi rapidi perché il problema sta tornando sempre più di attualità.

La seconda interrogazione è rivolta ai ministri dell'ambiente e della sanità ed è relativa all'inceneritore, denominato Fenice, situato presso lo stabilimento San Nicola di Melfi. Vi è la forte preoccupazione che in quell'impianto di termidistruzione dei rifiuti l'azienda ritenga di dover distruggere i rifiuti di origine industriale di molte parti d'Italia, non soltanto delle attività limitrofe, con grande pericolo per la salute pubblica. Si tratta dell'interrogazione n. 4-02001; poiché, ripeto, si tratta di una questione urgente, la richiesta è di avere al più presto una risposta.

Colgo anche l'occasione, Presidente, per ringraziarla degli annunci relativi alla vicenda della pena di morte ed anche — avevo sollevato anch'io la questione — rispetto alla richiesta importante dell'inserimento all'ordine del giorno dei provvedimenti anticorruzione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Pecoraro Scanio. Gli uffici si attiveranno affinché venga data sollecita risposta alle sue interrogazioni.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 21 luglio 1997 alle 15,30:

1. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, recante impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli (3993).

— *Relatore:* Gatto.

2. — Discussione dei progetti di legge:

Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (3686).

TRANTINO: Norme per garantire il funzionamento delle sedi giudiziarie disagiate (1130).

BURANI PROCACCINI: Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati (1146).

GRIMALDI: Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati (1796).

GIULIANO ed altri: Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati (2767).

MANTOVANO ed altri: Norme in materia di incentivi per la copertura degli organici della magistratura negli uffici giudiziari della Calabria e della Sicilia (3456).

3. — Seguito della discussione dei progetti di legge:

Disposizioni in materia di finanza locale (2776).

TERESIO DELFINO ed altri: Norme per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio degli enti locali (979).

GIOVANNI PACE: Modifica all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di impegni di spesa degli enti locali (1941).

— *Relatore:* Campatelli.

4. — Discussione del disegno di legge:

S. 1967. — Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica

ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore (*Approvato dal Senato*) (3548).

— *Relatore*: Biricotti.

La seduta termina alle 16,50.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI ROBERTO MANZIONE E LUIGI VITALI SULLE PROPOSTE DI LEGGE N. 3479 E CONCORRENTI.

ROBERTO MANZIONE. Già nell'intervento in discussione generale, nella seduta del 30 giugno, avevo manifestato alcune perplessità in merito alla compatibilità costituzionale della normativa.

Non le ripeterò preferendo richiamarmi a quanto già enunciato, anche se voglio solo ribadire come una corretta interpretazione del precetto costituzionale (articolo 106) secondo la sua effettiva portata, ma anche in relazione al mero tenore elettorale della norma, dovrebbe portarci a disattendere il criterio di monocraticità dell'organo di riferimento ed a ricavarne, quale insegnamento generale, la convinzione che nel dettato costituzionale si voleva lasciare intendere come al « giudice onorario non potessero che essere conferite le sole competenze rientranti nel settore della cosiddetta giustizia minore ».

Anche sotto l'aspetto della temporaneità dell'incarico, le considerazioni già svolte in sede di discussione generale mi avevano portato a ritenere molto discutibile la compatibilità costituzionale di molte delle norme contenute nel presente provvedimento.

Il dato conclusivo che ne avevo ricavato era, a parte gli evidenti più volte richiamati limiti di compatibilità costituzionale della normativa, che ancora una volta questo Governo non considera la giustizia come un impegno prioritario cui destinare risorse adeguate.

Non considera in buona sostanza che il sistema processuale, la capacità di offrire risposte temporalmente adeguate alle esigenze di una collettività che deve essere dissuasa dal sempre più evidente ricorso

alla « giustizia sostanziale e sommaria », il principio del « giusto processo » costituiscono il biglietto da visita che offre il metro della civiltà di un popolo.

La scelta di sostenere tutti gli emendamenti presentati è stata una scelta di assoluta coerenza alla funzione parlamentare, alla funzione legislativa, cui tutti siamo chiamati. E chi vorrà comprendere la reale essenza del nostro voto, non dovrà fare altro che esaminare tutti i nostri emendamenti. Appare effettivamente incomprensibile come questo Parlamento riesca ad assumere atteggiamenti schizofrenici e contraddittori nel giro di pochi giorni.

Pochissimi giorni fa si è deciso di modificare l'impianto legislativo proposto dal Senato rispetto all'articolo 323 codice penale, pur riconoscendosi dai più che le innovazioni introdotte non avevano grandissimo spessore o che alcune di esse erano, tutto sommato, difficilmente riconducibili in un discorso realmente organico e coerente di una legislazione che deve essere sempre più chiara e rispettosa degli interessi complessivi degli utenti, dei cittadini.

Voglio dire che non è possibile introdurre norme speciali di garanzia in merito alle misure interdittive previste all'articolo 289 del codice di procedura penale, dimenticandosi di tutte le altre misure interdittive previste dal capo III, quali ad esempio la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale o il divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali. Il risultato è una normativa frammentaria, non organica e partigiana, quasi come se al Parlamento interessasse soltanto difendere le prerogative dei pubblici amministratori e non anche quelle dei genitori, dei professionisti, degli imprenditori.

Mi piace immaginare per un attimo che se fosse già stata introdotta la modifica regolamentare che verrà, invece, discussa nelle prossime settimane, molto probabilmente la normativa approvata sull'abuso d'ufficio avrebbe registrato il parere contrario da parte del « comitato per la legislazione » previsto dall'introdu-

cendo articolo 16-bis del nostro regolamento ancora sopravvissuto anche alla IV bozza.

Ed in merito alle sezioni stralcio oggi, invece, registriamo la situazione opposta.

Solo che si volessero rileggere gli interventi svolti in Commissione giustizia dai deputati dei vari gruppi, si sarebbe potuta registrare la totale condivisione di molti degli emendamenti sostenuti dal CCD.

Ma a fronte di tale seria ed obiettiva valutazione, abbiamo dovuto registrare in aula un appiattimento che non ci convince.

Non disconosciamo la necessità di intervenire con urgenza sull'arretrato del processo civile, ma uguale necessità ed urgenza esisteva in merito alle risposte da dare sull'abuso d'ufficio.

La trovata, poi, dell'ordine del giorno è veramente ridicola. Come faccia l'Assemblea ad impegnare il Governo ad intervenire legislativamente per modificare un disegno di legge, resterà per me un mistero irrisolvibile.

In effetti noi, per tentare di acquietare le nostre coscienze, facciamo finta di delegare ad altri un compito che invece ci appartiene.

Certo sono consapevole che il bicameralismo perfetto ha dimostrato tutti i suoi limiti, ma non mi convincerò mai che sia più opportuno far passare un provvedimento imperfetto ed inadeguato, piuttosto che cercare di ritrovare - attraverso un sapiente e discreto uso degli emendamenti - un punto minimo di intesa con l'altro ramo del Parlamento, da esercitarsi in tempi accettabili. Il nostro compito è quello di cercare di fare buone leggi e non di legiferare per dimostrare di esistere.

Resto perciò convinto che questa approvazione blindata del provvedimento, più che costituire un onesto riconoscimento della grave crisi che attraversa il settore civile, sempre tanto trascurato, vuole invece costituire un effimero riconoscimento per un Governo che, dobbiamo riconoscerlo onestamente, poco ha fatto per la giustizia, pochissimo ha tentato di fare per la giustizia civile.

Basta leggere l'ordine del giorno che verrà sottoscritto da tutti i «gruppi allineati», per convincersi di come queste mie considerazioni siano più che fondate.

Ed allora, e concludo, voglio rivolgermi a quanti hanno sempre contestato le questioni di fiducia del Governo, che così facendo vanificava il dibattito, strozzava la dialettica parlamentare, comprimeva il diritto delle opposizioni, per dire che è assurdo che questo Parlamento decida autonomamente di abdicare ai propri diritti, ai propri doveri, ai propri obblighi, decida di blindarsi da solo.

Esprimeremo un voto di astensione ma lo faremo tappandoci il naso perché convinti che questa è un'altra pagina oscura della vita parlamentare. È un riconoscimento di impotenza e di incapacità che non riusciremo mai a condividere. Grazie!

LUIGI VITALI. All'esito della discussione del disegno di legge n. 3479 e abbinato annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo di forza Italia.

È, questo esaminato, un intervento atteso da tempo dagli operatori del settore e destinato a produrre una risposta più celere alla domanda di giustizia della collettività. Pur non condividendo l'abitudine di questa maggioranza ad affrontare le problematiche della giustizia in maniera settoriale ed in tempi contingentati che impediscono il miglioramento dei provvedimenti, abbiamo ritenuto, nello spirito costruttivo che ci contraddistingue, di fornire ugualmente il nostro contributo all'impegno, del Governo e della maggioranza, di approfondire ed affrontare radicalmente e sistematicamente, per l'avvenire, i problemi connessi alla giustizia.

Infatti, la destinazione del provvedimento esaminato al problema dello smaltimento dell'arretrato non deve far perdere di vista la ragione strutturale che ha consentito all'arretrato di stabilizzarsi in termini così elevati. È vero che il nostro paese si colloca ai massimi livelli in Europa in quanto a domanda di giustizia; ma ciò dipende da una serie di cause, collegate ad aspetti sociologici ed allo

stato alluvionale e confusionale della legislazione in taluni settori. È auspicabile, allora, agire anche su tale aspetto del problema, non scoraggiando la domanda di giustizia ma creando, almeno per talune specifiche materie, metodi alternativi di soluzione delle controversie, che possano contribuire a deflazionare la giurisdizione togata e, al contempo, a dare risposte adeguate alla natura ed al valore degli interessi in gioco, anche coinvolgendo le categorie interessate. Se il Parlamento non prenderà coscienza di tale problema predisponendo le opportune iniziative, avremmo, ancora una volta, apportato un modesto sollievo al problema in questione e saremmo molto lontani dalla definitiva soluzione dello stesso.

Infine, in uno Stato di diritto e di democrazia quale il nostro a giusta ra-

gione si definisce, la magistratura onoraria deve interessarsi della giustizia cosiddetta minore in quanto è sacrosanto diritto del cittadino essere giudicato dai magistrati professionisti. Il ricorso, pertanto, ai giudici onorari, può essere giustificato solamente dai criteri di eccezionalità e temporaneità. E in tal senso forza Italia si proporrà di intervenire.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

*Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia alle 19,15.*

*VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO*

-
- F = Voto favorevole (in votazione palese).
 - C = Voto contrario (in votazione palese).
 - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta).
 - A = Astensione.
 - M = Deputato in missione.
 - T = Presidente di turno.
 - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.
Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto,
il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 5 A PAG. 21) ***

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	ddl 3479 - em. 1.1	3	41	279	161	Resp.
2	Nom.	em. 1.5	9	39	296	168	Resp.
3	Nom.	em. 1.2	2	38	321	180	Resp.
4	Nom.	em. 1.9	2	33	302	168	Resp.
5	Nom.	articolo 1	11	294	70	183	Appr.
6	Nom.	em. 2.10	123	34	207	121	Resp.
7	Nom.	articolo 2	47	290	31	161	Appr.
8	Nom.	em. 3.1	1	23	341	183	Resp.
9	Nom.	articolo 3	45	251	23	138	Appr.
10	Nom.	em. 4.1		32	307	170	Resp.
11	Nom.	em. 4.2		36	327	182	Resp.
12	Nom.	articolo 4	47	285	34	160	Appr.
13	Nom.	em. 5.1	6	158	196	178	Resp.
14	Nom.	articolo 5	44	250	27	139	Appr.
15	Nom.	articolo 6	47	278	31	155	Appr.
16	Nom.	em. 7.1	1	111	185	149	Resp.
17	Nom.	articolo 7	43	250	1	126	Appr.
18	Nom.	em. 8.1		30	298	165	Resp.
19	Nom.	em. 8.2	18	6	306	157	Resp.
20	Nom.	articolo 8	40	271	17	145	Appr.
21	Nom.	articolo 9	42	273	14	144	Appr.
22	Nom.	articolo 10	38	275	15	146	Appr.
23	Nom.	em. 11.3	4	23	304	164	Resp.
24	Nom.	em. 11.2	1	121	203	163	Resp.
25	Nom.	articolo 11	26	275	18	147	Appr.
26	Nom.	articolo 12	33	272	18	146	Appr.
27	Nom.	em. 13.1	22	6	306	157	Resp.
28	Nom.	em. 13.2	75	54	207	131	Resp.
29	Nom.	articolo 13	41	275	19	148	Appr.
30	Nom.	em. 14.2	96	29	193	112	Resp.
31	Nom.	em. 14.3	99	14	204	110	Resp.
32	Nom.	em. 14.1	81	24	175	100	Resp.
33	Nom.	articolo 14	44	266	21	144	Appr.
34	Nom.	articolo 15	35	265	16	141	Appr.

*** ELENCO N. 2 (DA PAG. 22 A PAG. 38) ***

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
35	Nom.	articolo 16	47	264	18	142	Appr.
36	Nom.	pdl 3479 e abb. - voto finale	21	342	18	181	Appr.
37	Nom.	ddl 2941 - odg non passaggio agli articoli	5	111	208	160	Resp.

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34 ■																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34					
BORROMETI ANTONIO			C		F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F				
BOSCO RINALDO	F	F	F		C	C	C	C				C	F	C																									
BOSELLI ENRICO	C	C	C																																				
BOSSI UMBERTO																																							
BOVA DOMENICO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	F					
BRACCO FABRIZIO FELICE	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	F					
BRANCATI ALDO																C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C				F	F				
BRESSA GIANCLAUDIO																																							
BRUGGER SIEGFRIED		C	C	C		C		C	F		C	F			C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C			F					
BRUNALE GIOVANNI	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	F				
BRUNETTI MARIO	C		C	C	F	F		F		C	C	F		F	F	C	F																						
BRUNO DONATO		C	C	C	F	A	F	C	F	C	F	F	F	C						C	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	A	A	A	F	F				
BRUNO EDUARDO	C		C		F	F	F	F		C	F	C	F																										
BUFFO GLORIA	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F					
BUGLIO SALVATORE	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C		F					C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F					
BUONTEMPO TEODORO		C	C	C						C	A							C										F											
BURANI PROCACCINI MARIA												C	F	F	F	F																							
BURLANDO CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				
BUTTI ALESSIO	C	C						A	C																														
BUTTIGLIONE ROCCO																																							
CACCAVARI ROCCO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F					
CALDERISI GIUSEPPE																					F																		
CALDEROLI ROBERTO									F			F	C	C																									
CALZAVARA FABIO								C	C	F	F	C	F	C	C	F		F														C	F	C	C				
CALZOLAIO VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				
CAMBURSANO RENATO		C	C		F	C	C	C	F	C	C	F	C		F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F					
CAMOIRANO MAURA	C	C																	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F					
CAMPATELLI VASSILI	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F					
CANANZI RAFFAELE	C		C		F			C	F	C	C	F	C	F	F	C	F			C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F					
CANGEMI LUCA	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F			C	F	F				
CAPARINI DAVIDE							C																																
CAPITELLI PIERA	C		C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F					
CAPPELLA MICHELE	C	C	C	C	F	C	F	C	F		C	F						C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F					
CARAZZI MARIA	C	C	C	C	F	F	F	F							C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F						
CARBONI FRANCESCO	C		C	C	F	C	F	C	F		C	F	C	F	F	C	F			C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C		C	F	F				
CARDIELLO FRANCO																		A	C	C	A	A	A																
CARDINALE SALVATORE																				A															C				
CARLESÌ NICOLA					C	A	A	C	A	C	C	F																								A	A	A	A

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34 ■																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
DELL'ELCE GIOVANNI	C	C	C	C	F	A	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	A	A	A	F	F		
DELL'UTRI MARCELLO																																					
DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO	C				C	C	A	C	A	C	C	A	F						C		F		F														
DE LUCA ANNA MARIA							F	C		C		F	F	A	F		C	C			F	C	F		F		A		A								
DE MITA CIRIACO				C																																	
DE MURTAS GIOVANNI	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F		F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F		C	C	F	F			
DEODATO GIOVANNI GIULIO	C		C		F	A	F	C	F	C	C	F	F	A	F	F	F	C	C	F	A	F	C	F	F	F	C	A	F	A	A		F				
DE PICCOLI CESARE	C				C	F	C	F	C	C	F	C					C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F									
DE SIMONE ALBERTA													C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F								
DETOMAS GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	
DI BISCEGLIE ANTONIO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	
DI CAPUA FABIO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C		F	C	F	F		C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F		
DI COMITE FRANCESCO	C		C	C	F	A	F	C		C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A	F	C	F	F	F	C	A	F	A	A		F	F			
DI FONZO GIOVANNI		C	C	C	F		F				F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F		C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F				
DILIBERTO OLIVIERO									C	C	F	C	F	F		F																					
DI LUCA ALBERTO	C	C	C	C	F	A	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	A	A	A	F	F			
DI NARDO ANIELLO												F	C	A	F	A	F	F	A	A	A	F	F	A	C	F	F	A	F	F		A	A				
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
D'IPPOLITO IDA				C	F	A	F	C	F	C	C	A	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F		A	F	A	A	A	F	F			
DI ROSA ROBERTO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	
DI STASI GIOVANNI	C	C	C	C	F	C			C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F		
DIVELLA GIOVANNI				C	F	A	F	C	C	C	A	A	F	F	F	F	C	C	A	F	F	C	F	F	F		A	A	A	A	A	F	F				
DOMENICI LEONARDO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	
DOZZO GIANPAOLO		F	F	F		C	C					F	C	C	F		F	A	C	C	C	F	F	C	C	A	F	C		F	C	C					
DUCA EUGENIO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	
DUILIO LINO	C	C		C	F	C		C	F	C	C	F	C	F	F	C			F	F	F			F	F	C	C	F	C	C	C	F					
DUSSIN GUIDO								C	F	F																											
DUSSIN LUCIANO	F		F	F	C	C	C	C		F	C	F	C	C		F	A								C	C	A	F	F	F	C						
ERRIGO DEMETRIO																																					
EVANGELISTI FABIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FABRIS MAURO																													F	F	F	A	A				
FAGGIANO COSIMO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	
FANTOZZI AUGUSTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FASSINO PIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FAUSTINELLI ROBERTO			F																																		
FEI SANDRA	C	F				C	A																														
FERRARI FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F			
FILOCAMO GIOVANNI	C		C	F	A	F	C	A	C	C	A	A	F	F	F	F	C	C	A	F	F	C	F	F	F		A	A	A	A	A	F	F				

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
FINI GIANFRANCO																																			
FINO FRANCESCO	C	C	C	C	C	A	A	C		C	C	A	F							F	F		F												
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FIORI PUBLIO							A	C		C	C	A	F	A																					
FIORONI GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	
FLORESTA ILARIO							F				F	F	F			C	C	F		F	C	F	F	F	F	C	A	A	A	A	A	F	F	F	
POLENA PIETRO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C		F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F		
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	A																														
FONGARO CARLO	F	F	F	F	C																														C
FONTAN ROLANDO	F	F	F	F	C	C	C		F	F	C	F	C	C		F							F	F	C	A	F	F	C						
FONTANINI PIETRO	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C									F	F	C	C	A	F	C	F	C	F	C	
FORMENTI FRANCESCO	F	F	F	F	C		C																					A	F	C	F	C	F	C	C
FOTI TOMMASO	F					A	A					F	A																						
FRAGALA' VINCENZO	C	C				A	A	C	A	C	C	A	F	A	A	F	A	C	C	A	A	A													
FRANZ DANIELE			C	C	C		A	C	A	C	C	A				A	C	C	A	A	A	C	F	A	C	C	F	A							
FRATTA PASINI PIERALFONSO		C	C	C	F	A	F	C	F	C	C	F				F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	A	F	A	A	F	F
FRATTINI FRANCO													F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	A	A	A	F	F	
FRAU AVENTINO	A	C	C		F	A	F	A	F	C	C	F				F	C	C	F	F	F	A	F	F		C	F	F	F	A	A	F			
FREDDA ANGELO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F				F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	
FRIGATO GABRIELE	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	
FRONZUTI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	A	A	C	F	F	F	F	F	F	A																				
FROSIO RONCALLI LUCIANA		F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C																					
FUMAGALLI MARCO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	
FUMAGALLI SERGIO					F		F	C	F		C	F	C	F	F	C																			
GAETANI ROCCO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	
GAGLIARDI ALBERTO	C	C	C	C	F	A	F	C	A	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	A	A	A	F	F	
GALATI GIUSEPPE																																			
GALDELLI PRIMO		C		C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	A	F		C	C	F	F
GALEAZZI ALESSANDRO			C												A																				
GALLETTI PAOLO	C	C	C	C	F																	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C			F	F
GALLI DARIO																																			
GAMBALE GIUSEPPE	C	C				F	F	C	F	C	C	F										C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	
GAMBATO FRANCA																																			
GARDIOL GIORGIO																																			
GARRA GIACOMO	C	F	C	C	F	A	F	C	F							F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	A	A	A	F	F	
GASPARRI MAURIZIO						A	F				A	A										A	C	F	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A
GASPERONI PIETRO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	
GASTALDI LUIGI	C	C	C	C	F	A	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F					F	F

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34 ■																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
MERLO GIORGIO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	
MERLONI FRANCESCO																																				
MESSA VITTORIO			C	C	C		A	C	A	C	C	A				A				A	A	A	C			A	F									
MICCICHE' GIANFRANCO							C				F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	A	F	A	A	A	F	F	
MICHELANGELI MARIO							F	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	
MICHELINI ALBERTO	C	C	C	C	F	A	F	C	A	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	A	A	F	F		
MICHIELON MAURO	F	F		F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F										F	F	C	C	A	F		F	C	F	C	C	
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	F	C	F	C		C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C		F	F	
MIGLIORI RICCARDO	C	C	C	C	C		A	C	A	C	C	A	F	A	A	F	A	C	C	A	A	A	C	F	A	A		F		A	A	A	A	A	A	
MIRAGLIA DEL GIUDICE NICOLA	F	F	F	F	A	F	A																				A		A	F	F			A		
MISURACA FILIPPO									C	C	F	F	F	F														A	F	A	A	A	F	F		
MITOLO PIETRO	C	C	C	C	A	A	C		C	C	A	F	A	A																						
MOLGORA DANIELE		F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C			F	A	C	C	C	F													
MOLINARI GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	F	C		C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	
MONACO FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	
MONTECCHI ELENA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MORGANDO GIANFRANCO	C	C	C		F	C	C		C	F		F											F				C	C	F	C	C	C	F	F		
MORONI ROSANNA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MORSELLI STEFANO	A	C			C																						F	F	A	C	F	A	A	A	A	A
MUSSI FABIO																																				
MUSSOLINI ALESSANDRA																																				
MUZIO ANGELO																																				
NAN ENRICO	C	C	C	C	F	A		C			C	F	F	F	F																					
NANIA DOMENICO				C	C	A																														
NAPOLI ANGELA	F	A	A	A	C	A	A	C	A	C	C	A	F	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	C	F	A	A	C	F	A	F	F	A	A	A	
NAPPI GIANFRANCO	C	C	C	C	F							C	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F		F	
NARDINI MARIA CELESTE	C		C	C	F	F	F	F				C	F	F	C	F									C			C	F	C	C	C	F	F		
NARDONE CARMINE	C	C	C		F	C	F			C	C	F	C	F	F		F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F
NEGRI LUIGI						C	F																						F	C	C	C	F	F		
NERI SEBASTIANO	C	C																																		
NESI NERIO																																				
NICCOLINI GUALBERTO																																				
NIEDDA GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
NOCERA LUIGI	F		F	F	A	F		C	A	F	F	A																								
NOVELLI DIEGO	C	C	C	C	F	C	F	C	F																											
OCCHETTO ACHILLE																																				
OCCHIONERO LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F
OLIVERIO GERARDO MARIO	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34 ■																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
RIVELLI NICOLA	C			F		F						F	F																						
RIVERA GIOVANNI	C																																		
RIVOLTA DARIO																																			
RIZZA ANTONIETTA	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	F	C	F				C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	
RIZZI CESARE	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C				F	A	C	C	C	F											
RIZZO ANTONIO	C	C	C	C	C	A	A	C			C	A	A	A	A	A	A	F	A	C	A	A	C	F	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	
RIZZO MARCO			C	C	F			F		C	C	F	C																						
RODEGHIERO FLAVIO	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F								F	F	C	C	A	F	C		C	F	C	
ROGNA SERGIO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C			C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	
ROMANI PAOLO				F	A	F	C	F	C	C		F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	A	F	A	A	A	F	F
ROMANO CARRATELLI DOMENICO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C			F	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	
ROSCIA DANIELE			F	C						F	C		C	C	F		F	A		C	C	F	F	F	C	A	F	C	F	C		C	C		
ROSSETTO GIUSEPPE																																			
ROSSI EDO																																			
ROSSI ORESTE	F		F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F		F	A	C	C		F	F	C	C	A	F	C	F	C	F	C	C		
ROSSIELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	
ROSSO ROBERTO	C	C	C	C	F	A	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	A	A	A	F	F	
ROTUNDO ANTONIO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C			F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	C		F	F
RUBERTI ANTONIO	C	C	C		F	C		C	F	C	C	F	C	F	F	C																			F
RUBINO ALESSANDRO	C	C			A	F		F	C	C	F	F	A	F	F	F	C																		
RUBINO PAOLO	C	C	C		F	C	F	C		C	C	F	C	F	F		F	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F
RUFFINO ELVIO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	
RUGGERI RUGGERO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	F	C		C		F	F
RUSSO PAOLO	C		C	F	A	F	C	F	C	C	F		F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	A	F	A	A	A	A	F	
RUZZANTE PIERO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	
SABATTINI SERGIO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C		F	F	
SAIA ANTONIO	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	
SALES ISAIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C					
SALVATI MICHELE	C	C	C	C	F	A	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C		F	F	
SANTANDREA DANIELA	F	F																																	
SANTOLI EMILIANA																																			
SANTORI ANGELO																																			
SANZA ANGELO	F	A	C	C	F	C	F				C	F	F	F																					
SAONARA GIOVANNI	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	
SAPONARA MICHELE	C	C	C	C	F	A	F	C	F	C	C	F	F	F	F									F	A	F	F	F	F						
SARACA GIANFRANCO	C	C	C	F	A	F	C		C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F							A	A		F	F			
SARACENI LUIGI																								C	C	F	F	C	F	C		C	F	F	
SAVARESE ENZO			C													F	C							C	F		C								

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34 ■																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
STELLUTI CARLO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F
STORACE FRANCESCO																																				
STRADELLA FRANCESCO		C	C	C	F	A	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	A	A	F	F	
STRAMBI ALFREDO		C	C	C	F	F	F	F	F	C	F				C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
STUCCHI GIACOMO	F	F		C	F				F	F	C	F	C	C		F			C	C	F	F	C	C	A	F	C	F	C	F	C	F	C	C		
SUSINI MARCO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F	
TABORELLI MARIO ALBERTO	C	C	C	C	F	A	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	A	A	A	F	F		
TARADASH MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
TARDITI VITTORIO	C	C	C	C	F	A	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	
TARGETTI FERDINANDO				C	F					C	F	C	F	F	C	F	C		F	F	F													F	F	
TASSONE MARIO																																				
TATARELLA GIUSEPPE																																				
TATTARINI FLAVIO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C	F		
TERZI SILVESTRO						C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F		F	A	C	C	C	F	F	C	C	A	F	F	F	C	F	A	C		
TESTA LUCIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
TORTOLI ROBERTO	C	C	C	C	F		F	C	F	C	F	F		F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	A	A	A	F	F	F	F	
TOSOLINI RENZO		C			C	A		C	A	C	C	A	F		F		C																			
TRABATTONI SERGIO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F		F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	
TRANTINO ENZO	C	C	C		C	A	A	C			C	A	F	A	A																					
TREMAGLIA MIRKO	C																																			
TREMONTI GIULIO		C			A	F	C	F	C					F																						
TREU TIZIANO																																				
TRINGALI PAOLO		C	C	C	C	A	F	C	A	C	C	A	F	A	A		A	C	C	A	A	A	C	F	A	A	C	F	A	A	A	A	A	A	A	
TUCCILLO DOMENICO	C		C	C	F			C	F			C	F	F	C									C	F	F			C	C						
TURCI LANFRANCO																																				
TURCO LIVIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
TURRONI SAURO																																				
URBANI GIULIANO																																				
URSO ADOLFO																																				
VALDUCCI MARIO			C		F	A	F	C	F	C	C	F	F	F			C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	A	A	A	F	F	F	F	
VALENSISE RAFFAELE				C	C	A	A	C	A			F	A	A			C	C	A	A	A	C	F	A	A	C	A	A	A	A						
VALETTO BITELLI MARIA PIA	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C																						
VALPIANA TIZIANA	C	C	C	F	F	F		F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	
VANNONI MAURO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F			F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	
VASCON LUIGINO	F	F	F	F	C	C	C																													
VELTRI ELIO	C	C	C	F					C	C		C	F	F																						
VELTRONI VALTER	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENDOLA NICHI	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C			C	C	F	F	F								C	C	C	F	F	F	

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34 ■																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
VENETO ARMANDO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F				C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F				
VENETO GAETANO																																						
VIALE EUGENIO		C	C	C	F			C	A	C	C	F	F		F	F																						
VIGNALI ADRIANO	C	C	C	C	F	C	F	C	F		C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	F					
VIGNERI ADRIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				
VIGNI FABRIZIO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F					
VILLETTI ROBERTO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F					
VISCO VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				
VITA VINCENZO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				
VITALI LUIGI	C	C		C	F	A	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	A	F	A	A	A	F	F		
VITO ELIO	C	C	C	C	F	A	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F		F	C	A	A	A	A	F	F		
VOGLINO VITTORIO	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F		
VOLONTE' LUCA	F	C	C	C	A	C	F																															
VOLPINI DOMENICO	C	C	C	C	F		F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C			F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	
VOZZA SALVATORE																						C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C		F	F
WIDMANN JOHANN GEORG	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C		F	F	
ZACCHEO VINCENZO	C	C	C	C	C	A	A	C	A	C	C	A	F	A	A	C	A	C	C	A	A	A	C	F	A	A	C	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ZACCHERA MARCO													F																									
ZAGATTI ALFREDO	C	C	C	C	F	C	F	C			C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C		F	F	
ZANI MAURO						C		C	F	C	C	F	C			C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C		F	C					
ZELLER KARL	C			F	F	C	F	C	C	F	C	F	F		F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	

* * *

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ■		
	35	36	37
ABATERUSSO ERNESTO	F	F	C
ABBATE MICHELE	F	F	A
ACCIARINI MARIA CHIARA	F	F	C
ACIERNO ALBERTO			
ACQUARONE LORENZO	F		
AGOSTINI MAURO	F	F	C
ALBANESE ARGIA VALERIA	F	F	C
ALBERTINI GIUSEPPE			
ALBONI ROBERTO			
ALBORGHETTI DIEGO	C	C	
ALEFFI GIUSEPPE	F	F	F
ALEMANNI GIOVANNI	A	F	
ALOI FORTUNATO	A	F	F
ALOISIO FRANCESCO	F	F	C
ALTEA ANGELO	F	F	C
ALVETI GIUSEPPE	F	F	C
AMATO GIUSEPPE	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA			
ANDREATA BENIAMINO	M	M	M
ANEDDA GIAN FRANCO	A	F	
ANGELICI VITTORIO	F		C
ANGELINI GIORDANO	F	F	
ANGELONI VINCENZO BERARDINO			
ANGHINONI UBER			
APOLLONI DANIELE			
APREA VALENTINA	F		F
ARACU SABATINO	F		
ARMANI PIETRO	A		F
ARMAROLI PAOLO		F	
ARMOSINO MARIA TERESA	F	F	F
ASCIERTO FILIPPO	A	F	
ATTILI ANTONIO	F	F	C
BACCINI MARIO			
BAGLIANI LUCA	M	M	M
BAIAMONTE GIACOMO	F	F	F
BALLAMAN EDOUARD			
BALOCCHI MAURIZIO	C		
BAMPO PAOLO			

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ▪		
	35	36	37
BANDOLI FULVIA			
BARBIERI ROBERTO			
BARRAL MARIO LUCIO			
BARTOLICH ADRIA	F	F	C
BASSO MARCELLO		F	C
BASTIANONI STEFANO	M	M	M
BATTAGLIA AUGUSTO		F	C
BECCHETTI PAOLO	F	F	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	A	A	F
BENVENUTO GIORGIO	F	F	C
BERGAMO ALESSANDRO		F	
BERLINGUER LUIGI	M	M	M
BERLUSCONI SILVIO			
BERRUTI MASSIMO MARIA	F	F	F
BERSELLI FILIPPO	A	F	
BERTINOTTI FAUSTO			
BERTUCCI MAURIZIO	F	F	F
BIANCHI GIOVANNI	F	F	C
BIANCHI VINCENZO	F	A	F
BIANCHI CLERICI GIOVANNA			
BIASCO SALVATORE	F		
BICOCCHI GIUSEPPE			
BIELLI VALTER	M	M	M
BINDI ROSY	M	M	M
BIONDI ALFREDO	T	T	T
BIRICOTTI ANNA MARIA	F		C
BOATO MARCO	F	F	C
BOCCHINO ITALO	A	F	F
BOCCIA ANTONIO	F	F	C
BOGHETTA UGO	F	F	
BOGI GIORGIO			C
BOLOGNESI MARIDA			
BONAIUTI PAOLO	F	F	F
BONATO FRANCESCO	F	F	C
BONITO FRANCESCO		F	C
BONO NICOLA	M	M	M
BORDON WILLER	M	M	M
BORGHEZIO MARIO		C	

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ■									
	35	36	37							
BORROMETI ANTONIO	F	F	C							
BOSCO RINALDO										
BOSELLI ENRICO										
BOSSI UMBERTO										
BOVA DOMENICO	F	F	C							
BRACCO FABRIZIO FELICE	F	F	C							
BRANCATI ALDO	F	F	C							
BRESSA GIANCLAUDIO		F	C							
BRUGGER SIEGFRIED		F								
BRUNALE GIOVANNI	F	F	C							
BRUNETTI MARIO		F								
BRUNO DONATO	F	F	F							
BRUNO EDUARDO		F	C							
BUFFO GLORIA	F	F	C							
BUGLIO SALVATORE	F	F	C							
BUONTEMPO TEODORO										
BURANI PROCACCINI MARIA			F							
BURLANDO CLAUDIO	M	M	M							
BUTTI ALESSIO										
BUTTIGLIONE ROCCO										
CACCAVARI ROCCO	F	F	C							
CALDERISI GIUSEPPE										
CALDEROLI ROBERTO										
CALZAVARA FABIO	C	C								
CALZOLAIO VALERIO	M	M	M							
CAMBURSANO RENATO		F	C							
CAMOIRANO MAURA	F	F	C							
CAMPATELLI VASSILI	F	F	C							
CANANZI RAFFAELE	F	F	C							
CANGEMI LUCA	F	F	C							
CAPARINI DAVIDE										
CAPITELLI PIERA	F	F	C							
CAPPELLA MICHELE	F	F	C							
CARAZZI MARIA	F	F	C							
CARBONI FRANCESCO	F	F	C							
CARDIELLO FRANCO			F							
CARDINALE SALVATORE										
CARLESÌ NICOLA	A	F	F							

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ■		
	3 5	3 6	3 7
CARLI CARLO	F	F	C
CAROTTI PIETRO	F	F	C
CARRARA CARMELO	F	F	
CARRARA NUCCIO			
CARUANO GIOVANNI	F	F	C
CARUSO ENZO		F	F
CASCIO FRANCESCO		F	F
CASINELLI CESIDIO	F	F	C
CASINI PIER FERDINANDO	A		
CASTELLANI GIOVANNI			
CAVALIERE ENRICO			
CAVANNA SCIREA MARIELLA			
CAVERI LUCIANO		F	C
CE' ALESSANDRO			
CENNAME ALDO		F	C
CENTO PIER PAOLO		F	
CEREMIGNA ENZO	F	F	C
CERULLI IRELLI VINCENZO		F	
CESARO LUIGI	F	F	F
CESETTI FABRIZIO	F	F	
CHERCHI SALVATORE	M	M	M
CHIAMPARINO SERGIO	F	F	C
CHIAPPORI GIACOMO			
CHIAVACCI FRANCESCA	F	F	C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	
CHIOUSOLI FRANCO	F	F	C
CIANI FABIO	F	F	C
CIAPUSCI ELENA		C	
CICU SALVATORE	F	F	F
CIMADORO GABRIELE	A	A	
CITO GIANCARLO			
COLA SERGIO			
COLLAVINI MANLIO			
COLLETTI LUCIO			
COLOMBINI EDRO			
COLOMBO FURIO	F	F	C
COLOMBO PAOLO	C	C	
COLONNA LUIGI	F		

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ■		
	3 5	3 6	3 7
COLUCCI GAETANO	A	F	
COMINO DOMENICO			
CONTE GIANFRANCO	F	A	F
CONTENTO MANLIO	A	F	F
CONTI GIULIO			
COPERCINI PIERLUIGI	C	C	
CORDONI ELENA EMMA		F	
CORLEONE FRANCO	F	F	C
CORSINI PAOLO	F	F	C
COSENTINO NICOLA	F	F	F
COSSUTTA ARMANDO			
COSSUTTA MAURA	F	F	C
COSTA RAFFAELE			
COVRE GIUSEPPE			
CREMA GIOVANNI	F	F	C
CRIMI ROCCO	F	F	F
CRUCIANELLI FAMIANO	F		C
CUCCU PAOLO	F	F	F
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO	A	F	F
CUTRUFO MAURO			C
D'ALEMA MASSIMO			
D'ALIA SALVATORE			
DALLA CHIESA NANDO	F	F	
DALLA ROSA FIORENZO			
DAMERI SILVANA	F	F	C
D'AMICO NATALE			
DANESE LUCA		F	F
DANIELI FRANCO		F	
DE BENETTI LINO	F	F	C
DEBIASIO CALIMANI LUISA	F	F	C
DE CESARIS WALTER	F	F	C
DEDONI ANTONINA	F	F	C
DE FRANCISCIS FERDINANDO			F
DE GHISLANZONI CARDOLI GIACOMO			
DEL BARONE GIUSEPPE	F	F	F
DELBONO EMILIO	F	F	
DELFINO LEONE	F	F	C
DELFINO TERESIO			

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ■									
	3 5	3 6	3 7							
DELL'ELCE GIOVANNI	F	F	F							
DELL'UTRI MARCELLO										
DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO										
DE LUCA ANNA MARIA	F	F	F							
DE MITA CIRIACO		F	A							
DE MURTAS GIOVANNI	F		C							
DEODATO GIOVANNI GIULIO	F	F								
DE PICCOLI CESARE										
DE SIMONE ALBERTA	F	F	C							
DETOMAS GIUSEPPE		F	C							
DI BISCEGLIE ANTONIO	F	F	C							
DI CAPUA FABIO	F	F	C							
DI COMITE FRANCESCO	F	F	F							
DI FONZO GIOVANNI		F	C							
DILIBERTO OLIVIERO										
DI LUCA ALBERTO	F	F	F							
DI NARDO ANIELLO	A	A								
DINI LAMBERTO	M	M	M							
D'IPPOLITO IDA	F		F							
DI ROSA ROBERTO	F	F	C							
DI STASI GIOVANNI	F	F	C							
DIVELLA GIOVANNI	F		F							
DOMENICI LEONARDO	F	F	C							
DOZZO GIANPAOLO	C									
DUCA EUGENIO	F	F	C							
DUILIO LINO	C	F	A							
DUSSIN GUIDO										
DUSSIN LUCIANO										
ERRIGO DEMETRIO										
EVANGELISTI FABIO	M	M	M							
FABRIS MAURO	A	A								
FAGGIANO COSIMO		F	C							
FANTOZZI AUGUSTO	M	M	M							
FASSINO PIERO	M	M	M							
FAUSTINELLI ROBERTO										
FEI SANDRA		F								
FERRARI FRANCESCO	C	F	F							
FILOCAMO GIOVANNI	F		F							

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ■		
	35	36	37
FINI GIANFRANCO			
FINO FRANCESCO			F
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA	M	M	M
FIORI PUBLIO		F	
FIORONI GIUSEPPE	F	F	C
FLORESTA ILARIO	A	F	
FOLENA PIETRO	F	F	C
FOLLINI MARCO			
FONGARO CARLO	C	C	
FONTAN ROLANDO			
FONTANINI PIETRO		C	
FORMENTI FRANCESCO	C	C	
FOTI TOMMASO			
FRAGALA' VINCENZO			
FRANZ DANIELE	A	F	F
FRATTA PASINI PIERALFONSO	F	F	F
FRATTINI FRANCO	F	F	
FRAU AVENTINO		C	
FREDDA ANGELO	F	F	C
FRIGATO GABRIELE	F	F	C
FRONZUTI GIUSEPPE			
FROSIO RONCALLI LUCIANA			
FUMAGALLI MARCO	F	F	C
FUMAGALLI SERGIO			
GAETANI ROCCO	F	F	C
GAGLIARDI ALBERTO	F	F	F
GALATI GIUSEPPE		A	F
GALDELLI PRIMO	F	F	C
GALEAZZI ALESSANDRO			
GALLETTI PAOLO	F	F	C
GALLI DARIO			
GAMBALE GIUSEPPE	F		C
GAMBATO FRANCA			
GARDIOL GIORGIO			
GARRA GIACOMO	F	A	F
GASPARRI MAURIZIO	A		
GASPERONI PIETRO	F	F	C
GASTALDI LUIGI	F	F	F

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ■		
	35	36	37
LA MALFA GIORGIO	F		
LANDI DI CHIAVENNA GIAMPAOLO	A	F	
LANDOLFI MARIO	A	F	
LA RUSSA IGNAZIO			
LAVAGNINI ROBERTO			
LECCESE VITO	F	C	
LEMBO ALBERTO			
LENTI MARIA	F	F	C
LENTO FEDERICO GUGLIELMO	F	F	C
LEONE ANTONIO	F	A	F
LEONI CARLO	F	F	C
LI CALZI MARIANNA	F	F	
LIOTTA SILVIO			
LO JUCCO DOMENICO	F		
LOMBARDI GIANCARLO	F	F	
LO PORTO GUIDO			
LO PRESTI ANTONINO		F	
LORENZETTI MARIA RITA	F	C	
LORUSSO ANTONIO	F	A	F
LOSURDO STEFANO	A	F	F
LUCA' MIMMO	F	F	C
LUCCHESI FRANCESCO PAOLO	A		
LUCIDI MARCELLA	F	F	
LUMIA GIUSEPPE	F	F	C
MACCANICO ANTONIO	M	M	M
MAGGI ROCCO	M	M	M
MAIOLO TIZIANA			
MALAGNINO UGO	F	F	C
MALAVENDA MARA			
MALENTACCHI GIORGIO	F	F	C
MALGIERI GENNARO	A	F	
MAMMOLA PAOLO	F	F	F
MANCA PAOLO			
MANCINA CLAUDIA	F	F	C
MANCUSO FILIPPO	A	C	
MANGIACAVALLO ANTONINO	F		
MANTOVANI RAMON	F	F	
MANTOVANO ALFREDO	A	F	F

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ■		
	35	36	37
MANZATO SERGIO	F	F	C
MANZINI PAOLA	F	F	C
MANZIONE ROBERTO	A	A	F
MANZONI VALENTINO	A	F	F
MARENGO LUCIO			
MARIANI PAOLA	F	F	C
MARINACCI NICANDRO			
MARINI FRANCO			
MARINO GIOVANNI	A	F	
MARONGIU GIANNI	M	M	M
MARONI ROBERTO			
MAROTTA RAFFAELE	F	F	F
MARRAS GIOVANNI	F	F	F
MARTINAT UGO			
MARTINELLI PIERGIORGIO			
MARTINI LUIGI			
MARTINO ANTONIO			
MARTUSCIELLO ANTONIO	F	F	F
MARZANO ANTONIO			
MASELLI DOMENICO	F	F	C
MASI DIEGO			
MASIERO MARIO	F	F	
MASSA LUIGI	F	F	C
MASSIDDA PIERGIORGIO	F	F	F
MASTELLA MARIO CLEMENTE			
MASTROLUCA FRANCESCO	F	F	C
MATACENA AMEDEO	F		
MATRANGA CRISTINA	F		
MATTARELLA SERGIO			
MATTEOLI ALTERO			
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	M	M	M
MAURO MASSIMO	F	F	C
MAZZOCCHI ANTONIO	F		
MAZZOCCHIN GIANANTONIO	F	F	C
MELANDRI GIOVANNA	F	F	C
MELOGRANI PIERO	F	F	
MELONI GIOVANNI	F	F	C
MENIA ROBERTO			

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ■		
	3 5	3 6	3 7
MERLO GIORGIO	F	F	C
MERLONI FRANCESCO			
MESSA VITTORIO	A	F	F
MICCICHE' GIANFRANCO	A	F	
MICHELANGELI MARIO	F	F	C
MICHELINI ALBERTO	F	F	
MICHIELON MAURO	C		
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	F	C
MIGLIORI RICCARDO	F		
MIRAGLIA DEL GIUDICE NICOLA	A		
MISURACA FILIPPO	F	F	F
MITOLO PIETRO	F	F	
MOLGORA DANIELE			
MOLINARI GIUSEPPE	F	F	C
MONACO FRANCESCO	F	F	C
MONTECCHI ELENA	M	M	M
MORGANDO GIANFRANCO	F	F	C
MORONI ROSANNA	M	M	M
MORSELLI STEFANO	A		
MUSSI FABIO			
MUSSOLINI ALESSANDRA			
MUZIO ANGELO		C	
NAN ENRICO			
NANIA DOMENICO			
NAPOLI ANGELA	A	A	F
NAPPI GIANFRANCO	F	C	
NARDINI MARIA CELESTE	F	F	C
NARDONE CARMINE	F	F	C
NEGRI LUIGI	F	F	
NERI SEBASTIANO	F		
NESI NERIO			
NICCOLINI GUALBERTO			
NIEDDA GIUSEPPE	M	M	M
NOCERA LUIGI	A		
NOVELLI DIEGO		C	
OCCHETTO ACHILLE			
OCCHIONERO LUIGI	F	F	C
OLIVERIO GERARDO MARIO	F	F	C

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ■		
	35	36	37
OLIVIERI LUIGI	F	F	C
OLIVO ROSARIO	F	F	C
ORLANDO FEDERICO	F		
ORTOLANO DARIO	F	C	
OSTILLIO MASSIMO	A	A	
PACE CARLO	A	F	
PACE GIOVANNI			
PAGANO SANTINO			
PAGLIARINI GIANCARLO			
PAGLIUCA NICOLA			
PAGLIUZZI GABRIELE			
PAISSAN MAURO	F	C	
PALMA PAOLO	F	F	A
PALMIZIO ELIO MASSIMO		F	
PALUMBO GIUSEPPE	F	F	
PAMPO FEDELE	F	F	
PANATTONI GIORGIO	F	F	C
PANETTA GIOVANNI			
PAOLONE BENITO			
PARENTI TIZIANA			
PAROLI ADRIANO			
PAROLO UGO	C		
PARRELLI ENNIO	F	F	
PASETTO GIORGIO	F		
PECORARO SCANIO ALFONSO			
PENNA RENZO	F	F	C
PENNACCHI LAURA MARIA	M	M	M
PEPE ANTONIO	A	F	F
PEPE MARIO	F	F	A
PERETTI ETTORE	A	F	
PERUZZA PAOLO			
PETRELLA GIUSEPPE	F	F	C
PETRINI PIERLUIGI	F	F	C
PEZZOLI MARIO			
PEZZONI MARCO	F	F	C
PICCOLO SALVATORE	F	F	C
PILO GIOVANNI	F	F	
PINZA ROBERTO	M	M	M

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ■		
	35	36	37
PIROVANO ETTORE			
PISANU BEPPE		F	
PISAPIA GIULIANO	F	F	
PISCITELLO RINO		F	
PISTELLI LAPO	F	F	C
PISTONE GABRIELLA		F	C
PITTELLA GIOVANNI	F	F	C
PITTINO DOMENICO			
PIVA ANTONIO	F		
PIVETTI IRENE			
POLENTA PAOLO	F	F	C
POLI BORTONE ADRIANA	A	F	F
POLIZZI ROSARIO		F	F
POMPILI MASSIMO	F	F	C
PORCU CARMELO	A	F	F
POSSA GUIDO	F	F	F
POZZA TASCA ELISA			
PRESTAMBURGO MARIO			
PRESTIGIACOMO STEFANIA	F	F	F
PREVITI CESARE			
PROCACCI ANNAMARIA	F	F	C
PRODI ROMANO	M	M	M
PROIETTI LIVIO		F	F
RABBITO GAETANO	F	F	C
RADICE ROBERTO MARIA	F	F	F
RAFFAELLI PAOLO	F	F	C
RAFFALDINI FRANCO	F	F	C
RALLO MICHELE	A	A	F
RANIERI UMBERTO	F	F	C
RASI GAETANO	A	F	
RAVA LINO	F	F	C
REBUFFA GIORGIO		C	F
REPETTO ALESSANDRO	F	F	C
RICCI MICHELE	F	F	C
RICCIO EUGENIO	A	F	
RICCIOTTI PAOLO		F	
RISARI GIANNI	F	F	C
RIVA LAMBERTO	F	F	C

XIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1997

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ■		
	3 5	3 6	3 7
RIVELLI NICOLA			
RIVERA GIOVANNI			
RIVOLTA DARIO			
RIZZA ANTONIETTA	F	F	C
RIZZI CESARE			
RIZZO ANTONIO	A	F	
RIZZO MARCO		F	
RODEGHIERO FLAVIO	C	C	
ROGNA SERGIO	F	F	C
ROMANI PAOLO	F	F	
ROMANO CARRATELLI DOMENICO	F	F	C
ROSCIA DANIELE			
ROSSETTO GIUSEPPE		F	F
ROSSI EDO			
ROSSI ORESTE	C	C	
ROSSIELLO GIUSEPPE	F	F	C
ROSSO ROBERTO	F	F	F
ROTUNDO ANTONIO		F	C
RUBERTI ANTONIO	F	F	C
RUBINO ALESSANDRO		F	F
RUBINO PAOLO	F	F	C
RUFFINO ELVIO	F	F	C
RUGGERI RUGGERO	F	F	C
RUSSO PAOLO		F	F
RUZZANTE PIERO	F	F	C
SABATTINI SERGIO	F	F	C
SAIA ANTONIO	F	F	C
SALES ISAIA		F	C
SALVATI MICHELE	F	F	C
SANTANDREA DANIELA			
SANTOLI EMILIANA			
SANTORI ANGELO			
SANZA ANGELO			
SAONARA GIOVANNI	F	F	C
SAPONARA MICHELE		F	F
SARACA GIANFRANCO	F	F	F
SARACENI LUIGI	F	F	C
SAVARESE ENZO		F	

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ■		
	3 5	3 6	3 7
STELLUTI CARLO	F	F	C
STORACE FRANCESCO			
STRADELLA FRANCESCO	F	F	F
STRAMBI ALFREDO	F	F	C
STUCCHI GIACOMO	C		
SUSINI MARCO	F	F	C
TABORELLI MARIO ALBERTO	F	F	F
TARADASH MARCO	M	M	M
TARDITI VITTORIO	F	F	F
TARGETTI FERDINANDO		C	
TASSONE MARIO			
TATARELLA GIUSEPPE			
TATTARINI FLAVIO	F	F	C
TERZI SILVESTRO	C	C	
TESTA LUCIO	M	M	M
TORTOLI ROBERTO		F	F
TOSOLINI RENZO			
TRABATTONI SERGIO	F	F	C
TRANTINO ENZO		F	F
TREMAGLIA MIRKO			
TREMONTI GIULIO		F	
TREU TIZIANO			
TRINGALI PAOLO	A	F	F
TUCCILLO DOMENICO	F	F	C
TURCI LANFRANCO			
TURCO LIVIA	M	M	M
TURRONI SAURO			
URBANI GIULIANO		F	
URSO ADOLFO			
VALDUCCI MARIO	F	F	F
VALENSISE RAFFAELE	A	F	F
VALETTI BITELLI MARIA PIA			
VALPIANA TIZIANA	F	F	C
VANNONI MAURO	F	F	C
VASCON LUIGINO			
VELTRI ELIO		F	C
VELTRONI VALTER	M	M	M
VENDOLA NICHI	F	F	C

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 37 ▪																										
	35	36	37																								
VENETO ARMANDO	F																										
VENETO GAETANO																											
VIALE EUGENIO																											
VIGNALI ADRIANO	F	F	C																								
VIGNERI ADRIANA	M	M	M																								
VIGNI FABRIZIO	F	F	C																								
VILLETTI ROBERTO	F	F	C																								
VISCO VINCENZO	M	M	M																								
VITA VINCENZO MARIA	M	M	M																								
VITALI LUIGI	F	F	F																								
VITO ELIO	F	F	F																								
VOGLINO VITTORIO	F	F	C																								
VOLONTE' LUCA																											
VOLPINI DOMENICO	F	F	C																								
VOZZA SALVATORE	F	F	C																								
WIDMANN JOHANN GEORG		F																									
ZACCHEO VINCENZO	A	F	F																								
ZACCHERA MARCO																											
ZAGATTI ALFREDO	F	F	C																								
ZANI MAURO		F																									
ZELLER KARL	F	F																									

* * *

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

